

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Versione	Approvazione
Approvazione delle Linee Guida per l'adozione del	Deliberazione del C.d.A. n. 80 del 11/12/2004
Modello 231	
Adozione Modello di Organizzazione Gestione e	Deliberazioni del C.d.A. n. 1 del 16/01/2007 (Parte
Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001	Generale) e n. 76 del 11/09/2007 (Parti Speciali)
Modello 231 - Rev. 1	Deliberazione del C.d.A. n. 15 del 04/03/2014
Modello 231 - Rev. 2	Deliberazione del C.d.A. n. 15 del 24/03/2016
Modello 231 - Rev. 3	Deliberazione del C.d.A. n. 60 del 10/12/2018
Modello 231 - Rev. 4	Deliberazione del C.d.A. n. 16 del 06/05/2021
Modello 231 - Rev. 5	Deliberazione del C.d.A. n del

SOMMARIO

PARTE GENERALE	5
1. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETA' E DELLE	
ASSOCIAZIONI	6
1.1 Premessa	
1.2 Soggetti destinatari	
1.3 I casi di responsabilità	
1.4 reati previsti dal D.lgs. 231/2001	
1.5 Le sanzioni	
1.6 Delitti tentati	10
1.7 Vicende modificative dell'Ente	10
1.8 Gli ultimi aggiornamenti legislativi	11
2. IL SISTEMA DI CORPORATE	
2.1 La Società e il Sistema di Corporate Governance	12
2.2 Il sistema delle deleghe e procure	15
2.2.1 Deleghe e Procure. Requisiti essenziali	16
2.2.2. Deleghe e Procure. Conferimento, gestione, revoca, verifica	16
2.2.3. Deleghe e Procure attualmente in vigore	
2.3 Il controllo analogo dell'Ente Affidante	18
2.4 Il Sistema di Controllo Interno. Principi generali	20
3. IL MODELLO DI SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	22
3.1. Finalità	22
3.2. Metodologia di redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo in Cotral	
3.3 Struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Cotral	
3.3.1 Parte Generale	
3.3.2 Parte Speciale. Rinvio	
3.4. Procedura di adozione del Modello ed aggiornamento	
4. IL CODICE ETICO E IL SISTEMA DELLE REGOLE DI CONDOTTA DEL MODELLO	
4.1 Il Codice Etico	
4.2 I protocolli comportamentali	
5. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE: RINVIO	
6. IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE DECISIONI (LE PROCEDURE)	
6.1. Il sistema delle procedure in Cotral	
7. IL SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI	
7.1 Principi generali	
7.2 Il ciclo attivo	
7.3 Il ciclo passivo	
7.4 Il ciclo di tesoreria	
7.5 La gestione dei contributi e dei finanziamenti pubblici	
7.6 Il ciclo di pianificazione, programmazione e controllo di gestione	
7.7 Il bilancio d'esercizio	
8. IL SISTEMA DI VALUTAZIONE E REVISIONE PERIODICA DEL MODELLO: L'ORGANISMO DI VIGILANZA	
9. IL SISTEMA SANZIONATORIO	
9 1 Princini generali	/11

9.2 Misure applicabili al personale dipendente (personale non dirigente)	
9.3 Misure applicabili al Direttore Generale (se previsto) ed ai Dirigenti	
9.4 Misure applicabili agli Amministratori ed ai Sindaci	
9.5 Misure applicabili ai componenti dell'Organismo di Vigilanza	45
10. SISTEMA DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE	46
10.1 Aspetti generali	46
10.2 La formazione del personale	47
11. IL SISTEMA DEI FLUSSI INFORMATIVI	
11.1 Aspetti generali	48
11.2 I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	48
11.3 Flussi Informativi dall'Organismo di Vigilanza	49
PARTE SPECIALE	51
Premessa	
1. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
1.1 Le fattispecie di reato rilevanti	
1.1.1 <u>Art. 24 D.Lgs. 231/01</u>	
1.1.2 <u>Art. 25 D.Lgs. 231/01</u>	
1.2 Le attività sensibili ed i relativi controlli	
2. DELITTI INFORMATICI	
2.1 Le fattispecie di reato rilevanti	
2.2.1 <u>Art. 24 bis D.Lgs. 231/01</u>	
2.2 Le attività sensibili ed i relativi controlli	
3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	
3.1 Le fattispecie di reato rilevanti	
3.3.1 <u>Art. 24 ter D.Lgs. 231/01</u>	
3.2 Le attività sensibili ed i relativi controlli	
4. FALSITÀ NUMMARIE	
4.1 Le fattispecie di reato rilevanti	
4.4.1 <u>Art. 25 bis D.Lgs. 231/01</u>	
4.2 Le attività sensibili ed i relativi controlli	
5. REATI SOCIETARI	
5.1 Le fattispecie di reato rilevanti	
5.5.1 <u>Art. 25 ter D.Lgs. 231/01</u>	
5.2 Le attività sensibili ed i relativi controlli	
6. REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	
6.1 Le fattispecie di reato rilevanti	
6.6.1 <u>Art. 25 quater D.Lgs. 231/01</u>	
6.2 Le attività sensibili ed i relativi controlli	
7. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	
7.1 Le fattispecie di reato rilevanti	
7.7.1 <u>Art. 25 quinquies D.Lqs. 231/01</u>	
7.2 Le attività sensibili ed i relativi controlli	78
8. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA	
ANTINFORTUNISTICA	
8.1 Le fattispecie di reato rilevanti	79

8.8.1 Art. 25 septies D.Lgs. 231/01	79
8.2 Le attività sensibili ed i relativi controlli	81
9. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROV	/ENIENZA ILLECITA82
9.1 Le fattispecie di reato rilevanti	82
9.9.1 Art. 25 octies D.Lgs. 231/01	82
9.2 Le attività sensibili ed i relativi controlli	83
10. REATI AMBIENTALI	84
10.1. Le fattispecie di reato rilevanti	84
10.10.1 Art. 25 undecies D.Lgs. 231/01	84
10.2 Le attività sensibili ed i relativi controlli	88
11. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	90
11.1 Le fattispecie di reato rilevanti	90
11.11.1 <u>Art. 25 duodecies D.Lgs. 231/01</u>	90
11.2 Le attività sensibili ed i relativi controlli	90
12. RAZZISMO E XENOFOBIA	91
12.1 Le fattispecie di reato rilevanti	
12.12.1 <u>Art. 25 terdecies D.Lgs. 231/01</u>	
12.2 Le attività sensibili ed i relativi controlli	
13. REATI TRIBUTARI	92
13.1 Le fattispecie di reato rilevanti	92
13.13.1 Art. 25 quinquesdecies D.Lgs. 231/01	
13.2 Le attività sensibili ed i relativi controlli	
14. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	
14.1 Le fattispecie di reato rilevanti	
14.14.1 <u>Art. 25 septiesdecies D.Lgs. 231/01</u>	
14.2 Le attività sensibili ed i relativi controlli	
15. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI (
PAESAGGISTICI	
15.1 Le fattispecie di reato rilevanti	
15.15.1 <u>Art. 25 duodevicies D.Lgs. 231/01</u>	
15.2 Le attività sensibili ed i relativi controlli	
16. REATI TRANSNAZIONALI	
16.1 Le fattispecie di reato rilevanti [L. 146/2006]	
16.2 Le attività sensibili ed i relativi controlli	99
ALLEGATI	100

PARTE GENERALE

1. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI

1.1 Premessa

Fino all'entrata in vigore del D.lgs. 8 giugno 2001 n.231, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", (in seguito anche solo "D.lgs. 231/2001"), l'individuazione della responsabilità degli enti per gli illeciti penali commessi dai loro dirigenti si è storicamente scontrata con il "principio di colpevolezza", quale legame personale tra fatto ed autore, che si trova sancito nell'art. 27, comma primo, della Costituzione. Con il decreto in questione, invece, è stato introdotto il concetto di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (All. n. 1).

E' doveroso precisare che sebbene le caratteristiche essenziali della responsabilità dell'ente siano inquadrate nell'ambito del sistema penalistico, la forma di responsabilità prevista dal D.lgs. 231/2001 a carico dell'ente è di natura amministrativa. Il fatto costituente reato, commesso da un dipendente o rappresentante dell'ente, opera su due piani in quanto, da una parte, integra un reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso ed è punibile con sanzione penale, dall'altra sostanzia un illecito amministrativo punibile con sanzione amministrativa a carico dell'ente nel cui interesse o vantaggio quel medesimo fatto è stato commesso.

1.2 | Soggetti destinatari

L'art. 1, comma 2, del D.lgs. 231/2001 individua i soggetti destinatari della norma, in osservanza a quanto disposto nella legge-delega n. 300/2000, il cui comma 1 dell'art. 11 stabilisce che il decreto disciplina la responsabilità amministrativa delle "persone giuridiche e delle società, associazioni o enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale". Il medesimo articolo inoltre, nel comma 2, specifica che "per persone giuridiche si intendono gli enti forniti di personalità giuridica eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri".

Il D.lgs. 231/2001, pertanto, esclude espressamente dalla sua applicazione lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Ricomprende, per converso, gli enti a soggettività pubblica ma privi di pubblici poteri e gli enti pubblici economici.

1.3 I casi di responsabilità

Gli artt. 5, 6, 7 ed 8 del D.lgs. 231/2001 determinano i casi di responsabilità dell'ente. Ai fini dell'individuazione di tale responsabilità occorre che <u>i reati siano commessi nell'interesse</u> od a vantaggio dell'ente stesso:

- (i) da persone "in posizione apicale¹", che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, salvo che (cd "valore esimente"):
- a) si dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- **b**) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli sia stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- **c**) le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- **d**) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
- (ii) da persone sottoposte all'altrui direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (i)², qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso l'ente non risponde nell'ipotesi in cui le persone indicate ai punti (i) e (ii) abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, mentre non si configura inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza laddove l'ente abbia "adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo (in breve, "MOGC", nda) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi"³.

La disposizione dell'art. 8 del D.lgs. 231/2001 chiarisce come quello dell'ente sia un titolo di responsabilità autonomo rispetto a quella dell'autore del reato e non solidale con quest'ultimo. Fa dunque capo direttamente all'ente e si aggiunge ad altre eventuali forme di responsabilità patrimoniale originate da fatto illecito.

¹ Art. 5, comma primo, lettera a) D.lgs. 231/2001.

² Art. 5, comma primo, lettera b) D.lgs. 231/2001: "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

³ Art. 7, comma 2 D. lgs. 231/2001

Quale ulteriore elemento di specificità, il comma 1 dell'art. 8 afferma che sussiste la responsabilità dell'ente anche quando l'autore del reato non sia stato identificato ovvero quando il reato si sia estinto per causa diversa dall'amnistia. Il comma 2 specifica che non si procede nei confronti dell'ente quando è stata concessa l'amnistia e l'imputato vi abbia rinunciato ed il successivo comma 3 ammette la possibilità per l'ente di rinunciare all'amnistia.

1.4 I reati previsti dal D.lgs. 231/2001

Il D.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo stabilendo che gli stessi, in relazione al rischio di commissione dei reati, debbano:

(a) individuare:

- le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- le modalità di gestione delle risorse a questo scopo destinate.

(b) prevedere:

- protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni societarie;
- obblighi di informazione da e verso l'organismo deputato a vigilare sul funzionamento del Modello;

(c) introdurre:

- un sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. 24 e ss. del D.lgs. 231/2001 o da leggi speciali. Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001 sono elencate nell'allegato n. 2 del presente Modello al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

1.5 Le sanzioni

Il D.lgs. 231/2001 prevede:

a) <u>sanzioni pecuniarie</u> fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);

- b) <u>sanzioni interdittive</u> (applicabili anche quali misure cautelari) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.lgs. 231/2001, "le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente") che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto e del grado di responsabilità della società;
- L'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione a tutte le fattispecie penali previste dal D.lgs. 231/2001, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società abbia tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità;
- b) gli illeciti siano reiterati.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. In alternativa alla sanzione interdittiva e nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 15 del D.lgs. 231/2001, è possibile disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario nominato dal giudice.

1.6 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo⁴, dei delitti indicati nel Capo I del D.lgs. 231/2001 (artt. 24 e ss.), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. E' esclusa l'irrogazione di sanzioni quando l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D.lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.7 Vicende modificative dell'Ente

Il D.lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione a vicende modificative quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Premesso che a norma dell'art. 27, comma 1, del D.lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune – laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica e quella di "fondo comune" alle associazioni non riconosciute – gli articoli da 28 a 33 del Decreto regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative.

In caso di trasformazione, è stabilito che resti ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui questi abbiano avuto effetto.

L'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili i soggetti giuridici ad essa partecipanti.

Nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data dell'operazione di trasformazione. Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente. Tale limite non si applica alle società beneficiarie alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito il reato è stato commesso.

⁴ Secondo l'art. 56, comma 1, del c.p. risponde di delitto tentato "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto...se l'azione non si compie o l'evento non si verifica".

Le sanzioni interdittive si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività oggetto del reato.

L'art. 31 del D.lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio secondo cui il giudice deve determinare la sanzione pecuniaria nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D.lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente responsabile risultante dalla fusione o dalla scissione potrà chiederne al giudice la conversione in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che ha reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione – per la confisca – la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'art. 32 del D.lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte agli enti partecipanti alla fusione o all'ente scisso al fine di configurare l'eventuale reiterazione, a norma dell'art. 20 del D.lgs. 231/2001, dei reati successivamente commessi.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.lgs. 231/2001). Il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria inflitta al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie riportate nei libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era comunque a conoscenza.

Resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

1.8 Gli ultimi aggiornamenti legislativi

Dall'ultima revisione del MOGC Cotral, adottato con Deliberazione del CdA n. 16 del 06.05.2021, sono intervenuti i seguenti provvedimenti legislativi:

 D.lgs 8 novembre 2021, n. 184 (delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti);

- Legge 9 marzo 2022, n. 22 (delitti contro il patrimonio culturale);
- D.lgs 10 ottobre 2022, n. 150 (modifiche al procedimento per decreto di cui all'art 64 del D.lgs. 231/01);
- D.lgs 4 ottobre 2022, n. 156 (modifiche in materia di evasione IVA);
- L. 3 marzo 2023, n. 17, di conversione del DL 5 gennaio 2023, n. 2 (modifiche agli artt. 15, 17, 45 e 53 del D.lgs. 231/01);
- D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 (modifiche all'art. 25-ter del D.lgs. 231/01);
- D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (recepimento della Direttiva UE n. 2019/1937 in materia di whistleblowing).

Specifica attenzione merita l'ultimo provvedimento citato. Si tratta di un atto che, tra l'altro, estende la precedente tutela riconosciuta per le segnalazioni di violazioni di disposizioni normative o di best practice. Le tutele comprendono ora tutti coloro che segnalano fatti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo in qualità di:

- dipendenti o collaboratori;
- lavoratori subordinati e autonomi;
- liberi professionisti;
- volontari e tirocinanti anche non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti "facilitatori", ai colleghi, a coloro "che sono legati da uno stabile legame affettivo" ed ai parenti del segnalante entro il quarto grado (art. 3, comma 5).

Inoltre, la tutela deve essere garantita anche per segnalazioni o divulgazioni rivelatesi poi infondate, purché il segnalante abbia avuto fondati motivi di ritenerle vere. La tutela cessa in caso di dolo, colpa grave o condanna anche di primo grado per i reati di diffamazione e calunnia, con irrogazione di conseguente sanzione disciplinare.

2. IL SISTEMA DI CORPORATE

2.1 La Società e il Sistema di Corporate Governance

Cotral S.p.A. è una società per azioni di diritto privato a partecipazione integralmente pubblica costituita per la gestione di un servizio pubblico di interesse generale a rilevanza

economica. Opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell'in house providing, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, incluso il Presidente, nominati dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 2449 c.c.

Al fine di massimizzare l'efficienza e di garantire la trasparenza dell'operatività di Cotral, è stato predisposto un sistema articolato e omogeneo di regole di condotta riguardanti sia la struttura organizzativa interna che i rapporti con i terzi.

La struttura organizzativa si caratterizza per:

- 1. la predisposizione di regolamenti per il funzionamento dell'(i) Assemblea, del (ii), Consiglio di Amministrazione e (iii) dell'Organismo di Vigilanza;
- 2. la redazione di un Codice Etico e Comportamentale contenente le norme di condotta dei destinatari.

Di seguito si riportano, in ordine cronologico, gli eventi più rilevanti che hanno interessato la Società dalla data di adozione del Modello.

- In data 25 ottobre 2007 l'Assemblea dei Soci di Cotral ha approvato, con efficacia dal 3 marzo 2008, il progetto di scissione societaria dando luogo, da un lato, a Cotral SpA per le attività di erogazione del servizio di trasporto pubblico locale e la gestione e la vendita dei titoli di viaggio e, dall'altro, a Cotral Patrimonio SpA, società proprietaria del patrimonio immobiliare e degli autobus utilizzati in usufrutto da Cotral SpA.
- In data 24 maggio 2011 l'Assemblea dei Soci di Cotral, ha adottato il nuovo Statuto societario, prevedendo, all'art.1, l'assoggettamento della Società al controllo analogo al fine di poter essere destinataria di affidamenti *in-house*.
- In data 28 ottobre 2011, è stato sottoscritto il nuovo Contratto di Servizio con la Regione Lazio ed è stato adottato l'annesso "Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo sui servizi di trasporto di competenza regionale affidati ai sensi dell'art. 38 comma 5 LR 24.12.2008 n. 34 Affidamento in house providing".
- Dal 16 gennaio 2013 la Regione Lazio è socio unico di Cotral.
- In data 21 aprile 2015 il Presidente della Regione Lazio, con Decreto n. T00060 ha adottato il "Piano di razionalizzazione della regione Lazio ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della Legge 23/12/2014, n. 190, recante <<Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato>> (legge di stabilità 2015)", con il quale si è determinato il riassetto divenuto operativo il 1^ agosto

- 2016 delle società Cotral, Cotral Patrimonio e Astral, con la scissione totale di Cotral Patrimonio e l'incorporazione in Cotral del ramo funzionale al TPL ed in Astral per il restante ramo non funzionale.
- In data 23 febbraio 2016 la Giunta della Regione Lazio, con Deliberazione n. 49, ha adottato la "Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla regione Lazio anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società in house", in conseguenza della quale Cotral ha provveduto ad aggiornare lo Statuto, il Modello 231, il Codice Etico, la composizione dell'Organismo di Vigilanza ed il Regolamento per il suo funzionamento.
- In data 20 dicembre 2016 l'Assemblea dei Soci ha adeguato lo Statuto sociale alle disposizioni introdotte dal D.lgs. 175/2016 e s.m.i. in materia di società a partecipazione pubblica;
- In data 10 agosto 2017 è stato sottoscritto l'Addendum al Contratto di Servizio del 28/10/2011 tra Cotral e Regione Lazio con cui è stata disposta la prosecuzione del contratto originario fino al 28/10/2021, salvo recesso della Regione in caso di assegnazione del servizio a seguito di procedura ad evidenza pubblica a partire dal 3/12/2019 con un preavviso di almeno 6 mesi.
- Con Deliberazione di Giunta della Regione Lazio n. 479 del 16/07/2019 è stata disposta l'"Adozione dei nuovi indirizzi in merito all'affidamento dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle ferrovie regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo" con la previsione del subentro di Cotral SpA ed Astral SpA e l'"Approvazione e pubblicazione di avviso di preinformazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007."
- Con Deliberazione di Giunta n. 74 del 02/03/2020 la Regione Lazio, in vista della scadenza del relativo contratto di servizio, "ha disposto l'avvio del procedimento istruttorio per il nuovo affidamento in house providing a COTRAL S.p.A." e "la pubblicazione dell'avviso di preinformazione di cui all'art. 7, par. 2 del Regolamento CE n. 1370/2007".
- Con Deliberazione di Giunta n. 926 dell'01/12/2020 la Regione ha differito il termine per il subentro ad ATAC SpA di COTRAL SpA e ASTRAL SpA nella gestione del servizio di trasporto e delle reti infrastrutturali relativamente alle Ferrovie regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo.
- Con deliberazione di Giunta n. 404 del 25/06/2021 la Regione ha disposto un ulteriore differimento del termine di cui al punto precedente e la proroga della scadenza del Contratto di Servizio vigente con ATAC S.p.A.

- Con deliberazione di Giunta n. 893 del 09/12/2021 la Regione ha nuovamente differito il termine del subentro e prorogato la scadenza del contratto di servizio con ATAC S.p.A.
- Con deliberazione di Giunta n. 722 del 03/11/2021 il contratto di servizio relativo al TPL automobilistico extraurbano ("contratto di servizio gomma") è stato prorogato fino al 22 aprile 2022.
- Con deliberazione di Giunta regionale n. 49 del 15 febbraio 2022 è stato approvato lo schema di contratto di servizio per l'esercizio delle ferrovie regionali "Roma - Lido di Ostia" e "Roma - Civita Castellana - Viterbo" per il periodo 01.07.2022-30.06.2032.
- Con deliberazione di Giunta regionale n. 232 del 28 aprile 2022 il contratto di servizio settore gomma è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022.
- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1252 del 20 dicembre 2022 è stato approvato lo schema di contratto di servizio del settore gomma con durata 01.01.2023 31.12.2032.

2.2 Il sistema delle deleghe e procure

In considerazione di quanto previsto nella Governance societaria, in Cotral devono trovare puntuale applicazione i principi di:

- esatta delimitazione dei poteri, con un divieto assoluto di attribuzione, ai vari livelli, di poteri illimitati;
- definizione e conoscenza dei poteri e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione;
- coerenza dei poteri autorizzativi e di firma con le responsabilità organizzative assegnate.

A tal fine, deve essere assicurata la costante attuazione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, e un sistema di poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Sulla scorta di detti principi, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

2.2.1 Deleghe e Procure. Requisiti essenziali

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali per il rilascio di deleghe e procure sono i seguenti:

- tutti coloro che rappresentano la società nei rapporti con la P.A., nazionale o straniera, devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile:
 - ✓ i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - ✓ il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi deve corrispondere, di norma, una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita, licenziamento, ecc.);
- le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate.

2.2.2. Deleghe e Procure. Conferimento, gestione, revoca, verifica.

L'attribuzione delle deleghe non costituisce un modo per attribuire competenze esclusive, ma piuttosto la soluzione adottata dalla Società per assicurare, dal punto di vista dell'organizzazione dell'organo amministrativo di vertice, la migliore flessibilità operativa.

La struttura interna preposta alle attività societarie supporta, per quanto di competenza, le altre strutture preposte all'aggiornamento dei poteri di rappresentanza e delle deleghe societarie e gestisce la raccolta delle deleghe e delle procure rilasciate dal Vertice a tutti i Dirigenti/Funzionari aziendali, con esclusione delle deleghe rilasciate in relazione al contenzioso aziendale.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

2.2.3. Deleghe e Procure attualmente in vigore

• <u>Deleghe/Procure in materia di sicurezza e salute sul lavoro e tutela ambientale:</u>

Il C.d.A., con deliberazione n. 24/2021, ha nominato il Presidente del CdA Datore di lavoro conferendo ogni più ampio potere in materia di sicurezza sul lavoro, tra cui il potere di conferire deleghe e procure ai dirigenti individuati per l'adempimento degli obblighi posti in capo al Datore (salvo quelli espressamente non delegabili) dal D.lgs. 81/08, nonché per l'adempimento degli obblighi previsti dal D.lgs. 152/2006 con le conseguenti responsabilità in materia, attribuendogli la necessaria autonomia di spesa, tutti i poteri di organizzazione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, compresa la facoltà di conferire la sub-delega ai sensi dell'art. 16 comma 3-bis di cui al D. lgs. 81/2008 e s.m.i. con le relative potestà decisionali e di spesa.

Tale attribuzione di deleghe intende rispondere anche alle esigenze indicate dal D.lgs. 231/2001.

Deleghe conferite agli amministratori

Il C.d.A. conferisce al Presidente/Amministratore Delegato specifici poteri e deleghe previa preventiva autorizzazione dell'Assemblea secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale.

Deleghe conferite al Direttore Generale

Il C.d.A. conferisce al Direttore Generale specifici poteri previa preventiva autorizzazione dell'Assemblea ai fini dell'istituzione di detta figura.

Deleghe e procure rilasciate a dirigenti/funzionari

Il Vertice Societario rilascia deleghe e procure a dirigenti e funzionari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) in relazione al processo operativo degli acquisti adottato dalla Società, procure a sottoscrivere ordini di acquisto limitatamente ad euro € 40.000,00;

- b) procure in materia di gestione ed organizzazione del servizio di trasporto ferroviario;
- c) deleghe gestionali e bancarie;
- d) deleghe alla gestione delle disposizioni di pagamento, ai pagamenti contanti ed alla gestione delle informazioni presenti sulla piattaforma della certificazione dei crediti della pubblica amministrazione;
- e) deleghe alla gestione delle operazioni di sportello ed alle interrogazioni;
- f) deleghe alla gestione, visualizzazione, e/o trasmissione delle comunicazioni e/o dichiarazioni di natura fiscale e/o tributaria;
- g) deleghe inerenti gli adempimenti INAIL e INPS, deleghe di firma di corrispondenza ed atti relativi alla gestione e amministrazione del personale dipendente.

Per l'elenco dettagliato delle deleghe e procure in vigore si rimanda alla raccolta delle deleghe e procure rilasciate dal Vertice Societario a tutti i Dirigenti/Funzionari aziendali, conservato e aggiornato dalla struttura interna preposta alle attività societarie.

2.3 Il controllo analogo dell'Ente Affidante

Il controllo analogo è esercitato dalla Regione Lazio quale ente affidante il servizio di TPL, sul Gestore (Cotral SpA) quale soggetto affidatario del predetto servizio, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative in materia di "in house providing".

Le funzioni di controllo analogo sono svolte dalla Regione Lazio in conformità alla normativa nazionale e regionale nonché alle direttive regionali in tema di esercizio del controllo analogo.

In particolare, con riferimento alle direttive regionali, allo stato viene richiamata la **Deliberazione della Giunta Regione Lazio n.875 del 18 ottobre 2022,** "Revoca Deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 23 febbraio 2016. Nuova Direttiva in ordine alle attività di indirizzo e controllo sulle società controllate dalla Regione, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società in house", in base alla quale l'espletamento del controllo analogo è così articolato:

- a) controllo strategico;
- b) controllo sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria;
- c) controllo societario;
- d) controllo di gestione e sulla qualità dei servizi;

- e) controlli in materia di acquisizione di beni e servizi;
- f) controllo sugli atti.

Le funzioni di controllo analogo sono svolte altresì dalla Regione Lazio in linea con la Deliberazione della Giunta regionale n. 679 del 4 agosto 2022 "Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per–il personale, delle società controllate dalla regione Lazio, per il triennio 2022-2024, in attuazione dell'articolo-19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione-pubblica) e ss.mm.ii., e dell'articolo 112, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14."

La Società, in data 29 dicembre 2022, ha stipulato il nuovo contratto di servizio con la Regione Lazio per l'affidamento "in house providing" del servizio di traposto pubblico locale automobilistico extra urbano su gomma a rilevanza economica di interesse regionale e locale per il periodo 2023-2032.

Nelle more dell'adozione di uno specifico atto di regolamentazione dei rapporti tra la Regione e la Società come previsto dall'art. 25 della DGR n. 875 /2022, la Direzione regionale Mobilità, per quanto di competenza, continua ad esercitare il controllo analogo in base a quanto previsto dal "Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo sui servizi di trasporto di competenza regionale affidati ai sensi dell'art. 38, comma 5, L.R. 24.12.2008, n.31" allegato al precedente contratto di servizio scaduto in data 31/12/2022.

Il controllo analogo si esplica in special modo attraverso:

- gli obblighi informativi del Gestore verso l'Ente affidante, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato Regolamento;
- il controllo preventivo dell'Ente affidante su determinati atti in adozione da parte del Gestore, secondo quanto previsto all'art. 5 del citato Regolamento;
- il controllo successivo dell'Ente affidante sugli atti adottati dal Gestore secondo previsto all'art. 6 del citato Regolamento;
- la partecipazione, anche attraverso un proprio delegato, dell'Ente affidante alle sedute del Consiglio di Amministrazione del Gestore, secondo quanto previsto all'art. 7 del citato Regolamento.

2.4 Il Sistema di Controllo Interno. Principi generali

Il Sistema di Controllo Interno è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative finalizzate ad una effettiva ed efficace identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi.

Favorendo l'assunzione di decisioni consapevoli, esso concorre nel medio-lungo termine alla creazione di valore in quanto contribuisce:

- al raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio d'Amministrazione;
- all'affidabilità e all'integrità delle informazioni finanziarie e operative;
- all'efficacia e all'efficienza delle operazioni e dei programmi;
- alla salvaguardia del patrimonio sociale;
- alla conformità a leggi, regolamenti, statuto e normativa aziendale.

Il Sistema di Controllo Interno di Cotral persegue l'obiettivo della corretta informativa e della più adeguata estensione del controllo su tutte le attività della Società, con particolare attenzione alle aree ritenute potenzialmente a maggior rischio.

Regole cardine alla base del sistema sono:

- √ la separazione dei ruoli nello svolgimento delle attività;
- √ la tracciabilità e la riscontrabilità delle scelte compiute;
- √ l'oggettivazione dei processi decisionali.

Sulla scorta di dette regole:


- ogni operazione significativa deve essere preventivamente autorizzata da chi ha i poteri per farlo;
- i poteri di rappresentanza e di delega devono essere conferiti nel rispetto degli ambiti di esercizio e dei limiti di importo strettamente collegati con le mansioni assegnate e secondo quanto previsto per la struttura organizzativa;
- l'integrità e la completezza dei dati gestiti devono essere garantiti attraverso un costante scambio di informazioni tra le strutture coinvolte.

La responsabilità del Sistema di Controllo Interno compete al Consiglio di Amministrazione, che ne fissa le linee di indirizzo e ne verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, obiettivo al quale concorrono, come organi di controllo interno e secondo le rispettive competenze, il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza e la struttura Internal Auditing.

Esistono 3 livelli di controllo:

- Il management ed il personale rappresentano <u>la prima linea di controllo</u>, formata dall'insieme delle operazioni che le singole unità svolgono sui propri processi. Tali operazioni sono rimesse alla responsabilità primaria del management operativo. Nell'esecuzione delle funzioni di competenza, le strutture operative sono chiamate a identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale, conformemente alle procedure di gestione interne applicabili.
- I controlli di secondo livello si riferiscono alle strutture preposte al monitoraggio e alla gestione dei rischi tipici e trasversali, quali il rischio operativo, il rischio finanziario, il rischio di non conformità, etc. Esempi di strutture di controllo di secondo livello sono:
 - ✓ Il risk management;
 - √ il servizio legale;
 - √ la compliance;
 - ✓ il servizio Prevenzione e Protezione
 - √ il settore Ambiente, Qualità e Sicurezza;
 - √ la disciplina
 - √ l'Anticorruzione;
 - ✓ il Controllo di Gestione.
- La terza linea è rappresentata dalla funzione Internal Audit, tenuta a supportare il vertice aziendale in materia di operatività del primo e del secondo livello e, più in generale, a fornire l'assurance sul disegno e sulla funzionalità complessiva del Sistema. Persegue, in altri termini, la finalità di valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del Sistema dei controlli nonché di individuare violazioni delle procedure e delle norme applicabili.

Graficamente:



3. IL MODELLO DI SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1. Finalità

Attraverso l'adozione del Modello, Cotral si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- Consapevolezza per tutti coloro che operano in nome e per conto della Società di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative nei confronti dell'Azienda;
- <u>Censura</u> di forme di comportamento illecito contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi.

 <u>Tempestività degli interventi</u> in modo di prevenire o contrastare la commissione di reati.

3.2. Metodologia di redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo in Cotral

L'attività svolta ai fini della redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo si è articolata nelle fasi di seguito sinteticamente indicate.

Fase 1:

Coerentemente con la previsione di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. 231/2001, la prima fase è stata finalizzata all'identificazione preliminare dei processi e delle attività nel cui ambito possono astrattamente realizzarsi le previste fattispecie di reato.

Fase 2

Si è quindi proceduto alla mappatura delle potenziali modalità di realizzazione degli illeciti, vale a dire alla rappresentazione di come le ipotesi di reato possono aver luogo nel contesto operativo nel quale opera l'Azienda.

Fase 3

La fase 3 ha avuto per oggetto l'analisi degli strumenti di controllo preventivo già attivi e degli eventuali adeguamenti cui dar seguito. Si tratta, in sostanza, di quello che il decreto 231 definisce progettazione degli "specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire".

Muovendo dai tre principi fondamentali per i quali:


- 1) ogni operazione, transazione o azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua,
- 2) nessuno può gestire in autonomia un intero processo,
- 3) i controlli devono essere documentati,

gli strumenti di controllo sono stati esaminati soprattutto in termini di:

- esistenza di procure e deleghe coerenti con le responsabilità assegnate;
- disponibilità di procedure formalizzate
- segregazione dei compiti;
- tracciabilità e riscontrabilità delle transazioni;
- grado di autonomia dell'owner del processo;
- integrazione con altri strumenti/modalità di controllo.

Fase 4.

Il passaggio successivo si è sostanziato nella valutazione dei rischi propriamente detta. La metodologia seguita è stata di tipo misto "top down - bottom up", secondo un avvicendamento circolare (i) questionari/interviste – (ii) autovalutazione dei process owner – (iii) rettifiche degli organi/strutture di controllo – (iiii) condivisione dei risultati con il Vertice e con il Management.



I rischi sono stati determinati sia in quanto "rischi inerenti" (rischio associato al processo a prescindere dall'esistenza e dall'efficacia di controlli), sia in quanto "rischi residui" (rischio associato al processo che "residua" dall'applicazione degli strumenti di controllo).

Ogni rischio è stato stimato in quanto prodotto di probabilità e impatto:

Dove:

R = Rischio

X = Probabilità

Y = Impatto

La <u>probabilità</u> è stata definita sulla base della seguente tabella:

Scala di valutazione della probabilità di accadimento					
Probabilità di accadimento	Punteggio				
Può accadere in un periodo superiore all'arco del piano industriale (oltre i 3 anni)	Assai improbabile	1			
Può accadere nell'arco del piano industriale (almeno una volta ogni 3 anni)	Improbabile	2			
Può accadere 1 volta ogni 1/2 anni	Probabile	3			
Può accadere almeno 1 volta in un anno	Assai probabile	4			

Si è fatto inoltre riferimento:

- alla discrezionalità del processo;
- alla rilevanza esterna;
- alla complessità;
- al valore economico;
- ai controlli, specie se informatizzati;
- ai flussi di comunicazione.

Per la valutazione dell'<u>impatto</u> si è fatto riferimento alle assunzioni sotto riportate:

Scala di	Rilevante	Medio	Contenuto	Trascurabile	Nullo
valutazione	4	3	2	1	0

Impatto	Attività a rischio associate a reati che comportano una sanzione interdittiva	Attività a rischio associate a reati che comportano una sanzione amministrativa	Tutte le attività a rischio associate ad aree strumentali alla realizzazione	Attività con rischio non significativo	Nessuna attività a rischio individuata
			dei reati.		

L'impatto è stato definito in termini di:

- impatto organizzativo (presenza di personale adeguato dal punto di vista qualitativo e quantitativo);
- impatto economico (costi dovuti in caso di concretizzazione del rischio, anche avendo riguardo ad eventuali sentenze di condanna registrate negli ultimi 5 anni);
- impatto reputazionale (per esempio, pubblicazione di articoli negativi correlati al processo);
- impatto sull'immagine.

Moltiplicando la probabilità ("X") per l'impatto ("Y"), infine, si è ottenuta la matrice di trasformazione del <u>rischio ("R")</u>:

Impatto	4= Assai probabile 3= Probabile 2= Improbabile 1= Assai improbabile				Esposizione
4= Rilevante	4	4	4	3	4= Molto alto
3= Medio	4	3	2	1	3= Alto
2= Contenuto	3	2	1	1	2= Medio
1= Trascurabile	2	1	1	1	1= Basso
0= Nullo	0	0	0	0	0= Nullo

A questo punto, si è passati alla valutazione dei presidi di controllo:

Scala di Valutazione	1= Ottimo	2= Buono	3= Sufficiente	4= Scarso
Descrizione	I controlli sono documentati. I controlli sono effettuati in coerenza con la normativa interna;	I controlli sono documentati. I controlli sono effettuati in coerenza con la normativa interna;	I controlli sono documentati OPPURE sono previste prassi operative di controllo.	Assenza di controlli documentati e/o di prassi operative di controllo.
_	Non sono individuabili punti di miglioramento.	Esistono degli aspetti migliorabili nella formalizzazione dei controlli.	Esistono degli aspetti migliorabili nella formalizzazione e/o nell'operatività dei controlli	Scarsa operatività dei controlli

Il Rischio in precedenza calcolato è stato pertanto riparametrato alla luce della qualità dei controlli ottenendo il <u>Rischio residuo</u> (o esposizione residua):

	RISCHIO INERENTE				Rischio residuo
CONTROLLI	4= Molto alto	Riscillo residuo			
4= Scarso	4	3	2	1	4= Molto alto
3= Sufficiente	4	3	2	1	3= Alto
2= Buono	3	2	1	1	2= Medio
1= Ottimo	2	1	1	1	1= Basso

Fase 5.

La fase finale si è sostanziata nell'estensione definitiva del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 della Società – Parte Generale e Parte Speciale.

3.3 Struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Cotral

Cotral ha scelto di conformarsi alle disposizioni di cui al D.lgs n. 231/01 non solo per l'obiettivo di rafforzare il proprio sistema di controllo, ma anche perché consapevole che tale iniziativa rappresenta un'opportunità di sensibilizzazione al rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza. Il Modello, infatti, si compone di un insieme coerente di principi che concorrono a regolamentare attività direttamente o indirettamente rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/01.

Il Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

3.3.1 Parte Generale

Nella Parte Generale vengono descritte le finalità e le caratteristiche principali del Decreto 231, il Sistema di Corporate Governance adottato, i principi generali del Sistema di Controllo Interno ed il Sistema dei Protocolli Preventivi, con la previsione dell'Organismo di Vigilanza e del suo Regolamento.

Compongono il Sistema dei Protocolli Preventivi:

- 1. il Codice Etico, dove sono rappresentate le regole sociali e morali che l'impresa vuole fare proprie e alle quali devono ispirarsi tutti coloro che appartengono o collaborano con essa;
- **2.** il **sistema delle deleghe e delle procure**, con cui si delinea il perimetro autorizzativo delle varie figure richiamate;
- 3. il sistema di programmazione e attuazione delle decisioni (le cc.dd. procedure), con cui la Società detta le regole da seguire per lo svolgimento delle attività di tutte le strutture operative;
- **4.** il **sistema di gestione dei flussi finanziari**, con il quale vengono disciplinate le modalità di circolazione dei flussi finanziari;
- 5. il sistema di controllo, valutazione e revisione periodica del Modello, con la previsione di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- 6. il sistema sanzionatorio, su cui fare affidamento per garantire l'effettività del Modello;

- 7. il sistema di comunicazione informazione formazione del personale, tramite il quale perseguire la massima diffusione e consapevolezza circa il rispetto del Modello;
- **8.** il **sistema dei flussi informativi** da/verso l'Organismo di Vigilanza, su cui fondare l'intercettazione di eventuali anomalie.

3.3.2 Parte Speciale. Rinvio

La Parte Speciale ricostruisce le fattispecie di illeciti penali astrattamente configurabili in Cotral, associandole alle attività interessate ed al rischio definito come nei precedenti paragrafi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla seconda parte del Modello.

3.4. Procedura di adozione del Modello ed aggiornamento

L'adozione del Modello è facoltativa. Cotral ha scelto di dotarsene, consapevole dell'apporto che esso può dare alla corretta gestione della Società ed al miglior funzionamento del Sistema di Controllo Interno.

Essendo un atto di emanazione dell'organo amministrativo, la sua adozione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, cui compete la responsabilità circa l'efficace applicazione del Modello, sentito l'Organismo di Vigilanza.

Il Modello è oggetto di periodica rivisitazione in conseguenza dell'evoluzione del contesto normativo e aziendale e della concreta esperienza applicativa. L'aggiornamento è predisposto dalla struttura aziendale individuata dal Manuale Organizzativo vigente o da diverso e/o ulteriore provvedimento del CdA, in ciò affiancando l'Organismo di Vigilanza chiamato a "vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento" (cfr art. 6, comma 1, lettera b, del D.lgs. 231/01). L'aggiornamento, come l'approvazione, è soggetto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

4. IL CODICE ETICO E IL SISTEMA DELLE REGOLE DI CONDOTTA DEL MODELLO

4.1 Il Codice Etico

Il Codice Etico è la "Carta Costituzionale" dell'impresa, in cui vengono definiti i diritti, i doveri morali e le conseguenti responsabilità etico-sociali di ogni partecipante all'organizzazione imprenditoriale.

Il Codice rappresenta per la compagine sociale la codificazione delle politiche di controllo dei comportamenti individuali, costituendo un efficace mezzo di prevenzione di condotte irresponsabili o illecite ad opera di amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti, collaboratori e fornitori.

La sua struttura si articola su cinque livelli:

- 1) principi etici generali;
- 2) norme etiche per le relazioni con i vari stakeholder;
- 3) standard etici di:
 - legittimità morale;
 - equità ed eguaglianza;
 - tutela della persona
 - diligenza
 - trasparenza
 - onestà
 - riservatezza
 - imparzialità
 - tutela dell'ambiente
 - protezione della salute;
- 4) sanzioni;
- 5) strumenti di attuazione.

In materia di Codice Etico l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- esprimere pareri in merito alla revisione delle politiche e delle procedure più rilevanti, al fine di garantire la coerenza con il Codice;
- formulare proposte di revisione del Codice ed esprimere pareri sulle proposte di modifica presentate da altri organi o strutture aziendali;
- valutare i piani di comunicazione e di formazione etica;
- esaminare, su segnalazione della struttura di audit o di altri organi aziendali, le violazioni del Codice Etico;
- valutare, per gli aspetti a rilevanza 231, il piano di lavoro predisposto dal responsabile della struttura di audit;
- assicurare una continuità di azione in materia di verifica delle aree a rischio di reato;
- predisporre un piano annuale di attività da sottoporre al CdA;
- inoltrare al Socio, al CdA ed alle strutture aziendale impegnate nel Sistema di Controllo Interno un report almeno annuale con il quale si dia notizia delle attività svolte.

Il RPCT aziendale può predisporre, in relazione a tematiche di impatto sulla normativa anticorruzione e trasparenza, ipotesi di aggiornamento del Codice Etico da sottoporre all'approvazione del Vertice previa condivisione con l'Organismo di Vigilanza.

Il Codice Etico di Cotral è parte integrante e sostanziale del presente Modello e viene riportato sub Allegato 3.

4.2 I protocolli comportamentali

I protocolli comportamentali perseguono lo scopo di disciplinare specifiche attività astrattamente esposte ad un rischio – reato.

Devono essere interpretati ed applicati congiuntamente al Codice Etico e alle regole operative compendiate nelle procedure aziendali.

I Responsabili delle singole funzioni sono chiamati ad assicurare che le risorse sottoposte alla loro direzione/coordinamento osservino costantemente e scrupolosamente le prescrizioni dei protocolli comportamentali, oltreché del Codice Etico e delle procedure, impegnandosi a comunicare all'Organismo di Vigilanza ogni eventuale violazione riscontrata.

I protocolli comportamentali sono integralmente riportati all'Allegato n. 5 del Modello.

5. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE: RINVIO

Quanto al sistema delle deleghe e delle procure vigente in Cotral, si rinvia al par. 2, "Il Sistema di Corporate".

6. IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE DECISIONI (LE PROCEDURE)

La Società ha dettato le regole da seguire per provvedere alla creazione di un sistema che consenta di dare attuazione alle scelte aziendali – a partire dalla programmazione della fase esecutiva – in coerenza con gli obblighi normativi. Rispondono a questa esigenza le c.d. "procedure". In particolare, alle procedure è demandata la funzione di elencare e definire

le diverse fasi del processo decisionale, indicare il responsabile del processo e dettagliare le attività di controllo messe in campo per prevenire ragionevolmente i rischi di reato.

In questo contesto si rammentano:

- la procedura PG00 "Redazione ed emissione delle procedure aziendali", con la quale si punta ad assicurare uniformità e adeguatezza nelle modalità di redazione ed emissione delle procedure;
- la procedura PG01 "Gestione delle procedure aziendali e della documentazione del Sistema di Gestione Integrato", che persegue analogo obiettivo con riferimento ai sistemi Qualità, Ambiente e Sicurezza;
- le procedure del Sistema di Gestione della Sicurezza Ferroviaria (in breve, SGS), dettate con specifico riferimento al ramo ferro.

6.1. Il sistema delle procedure in Cotral

Le procedure Cotral si distinguono in:

- procedure generali ("PG"), relative ai processi che per loro natura investono l'intera organizzazione aziendale;
- procedure dei sistemi integrati Qualità, Ambiente Sicurezza ("QAS");
- procedure del Sistema di Gestione della Sicurezza Ferroviaria ("SGS").

Ogni procedura elenca i riferimenti normativi e operativi ai quali conformarsi, con espresso richiamo al Codice Etico e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. E' specificata, inoltre, la figura del "*Process Owner*", responsabile del processo nonché dell'applicazione, dell'implementazione e dell'aggiornamento della procedura stessa.

La diffusione ufficiale delle procedure avviene con l'emissione di una Disposizione Organizzativa/Ordine di Servizio e contestuale pubblicazione in formato pdf non modificabile su apposita cartella di server.

E' istituito, su supporto informatico, un registro delle procedure che ne consente un'agevole reperibilità.

7. IL SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

7.1 Principi generali

La circolazione dei flussi finanziari necessita di procedure amministrative che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità, verificabilità e coerenza con l'attività aziendale.

La gestione delle risorse economiche e finanziarie deve essere basata su:

- un sistema di procure/deleghe attribuite ai livelli aziendali più alti;
- un sistema di procedure/policies disciplinanti i cicli amministrativi attivi e passivi;
- un sistema informativo contabile sostenuto da e con la piattaforma SAP;
- un'adeguata segregazione dei compiti;
- un processo di budget in linea con le prescrizioni normative e professionali più attuali;
- la massima collaborazione con la società di revisione legale.

Cotral ha formalizzato le seguenti procedure:

- gestione della cassa contante;
- gestione dei pagamenti;
- pianificazione, programmazione e controllo di gestione;
- gestione del ciclo attivo;
- gestione del ciclo passivo;
- formazione del progetto di bilancio di esercizio;
- gestione dei contributi e dei finanziamenti pubblici;
- rimborso spese di trasferta dei dipendenti;
- reporting balanced scorecard.

7.2 Il ciclo attivo

Con il termine "ciclo attivo" si intende l'insieme delle operazioni che un'azienda intrattiene con i suoi clienti e che, attraverso le varie fasi connesse a tale rapporto (offerta, acquisizione dell'ordine, evasione dell'ordine, fatturazione, incasso) determina flussi finanziari in entrata.

Il ciclo attivo comprende:

- la gestione anagrafica del cliente;
- la gestione dei corrispondenti documenti contabili.

Il processo vede il coinvolgimento, oltre che della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, delle aree:

- "Canali di Vendita", che si occupa del rapporto (i) con i clienti che acquistano titoli di viaggio Cotral, (ii) con le società di distribuzione per i medesimi titoli e (iii) con ATAC che gestisce, in forza della vigente normativa regionale, il sistema integrato Metrebus;
- "Presidio Immagine Impianti e Mezzi" per ciò che concerne la gestione dei contratti di pubblicità;
- Direzione Operativa, per quanto connesso alla gestione dei corrispettivi da Contratto di Servizio.

7.3 Il ciclo passivo

Con il termine "ciclo passivo" si intende l'insieme dei processi e dei work-flows che si instaurano tra l'azienda, i fornitori ed il magazzino, determinando flussi finanziari in uscita.

Il ciclo passivo comprende:

- la gestione anagrafica dei fornitori;
- la contabilizzazione di tutti i fatti di gestione correlati alle varie fasi;

e si svolge attraverso le fasi:

- della richiesta e analisi delle offerte;
- della selezione del fornitore;
- dell'emissione e conferma dell'ordine di acquisto;
- della ricezione della merce e/o prestazione del servizio;
- del controllo circa la ricezione della merce e/o corretta prestazione del servizio;
- della ricezione e contabilizzazione della fattura;
- del pagamento della fattura;
- della contabilizzazione del pagamento della fattura.

Il processo vede il coinvolgimento di tutte le strutture aziendali che a vario titolo e secondo le rispettive competenze procedono ad acquisti o ad operazioni connesse.

7.4 Il ciclo di tesoreria

La tesoreria rappresenta l'insieme delle risorse finanziarie di cui l'azienda dispone in un dato momento ed il ciclo di tesoreria attiene la gestione di tali risorse, provenienti da incassi e pagamenti, sviluppandosi nelle attività di:

monitoraggio e verifica continua dei flussi di cassa;

- formulazione di budget finanziari e di previsioni di tesoreria;
- esecuzione e contabilizzazione di transazioni di incasso e pagamento;
- elaborazione di report con evidenziazione degli scostamenti tra flussi previsti e flussi effettivi;
- gestione dei rapporti bancari;
- ottimizzazione dei costi e dei prodotti finanziari;
- gestione dei differenti rischi che possono minacciare la tesoreria;
- finanziamento di investimenti;
- collocazione di eventuali eccedenze di tesoreria.

La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo provvede, nel rispetto delle regole dettate con apposita procedura, all'elaborazione delle proposte di pagamento da sottoporre all'approvazione/visto del Vertice.

7.5 La gestione dei contributi e dei finanziamenti pubblici

In presenza di normative che consentono l'accesso a contributi in conto esercizio, contributi in conto impianti/investimenti, a finanziamenti agevolati e a facilitazioni equivalenti o similari, il processo si articola nelle seguenti fasi:

- analisi della normativa e dei requisiti richiesti;
- istruttoria e presentazione della domanda;
- monitoraggio dell'iter di accoglimento della domanda;
- impiego dei finanziamenti ricevuti;
- monitoraggio dell'investimento cui si dà luogo;
- rendicontazione.

La Direzione Amministrazione Finanza e Controllo raccoglie la documentazione prodotta dalle altre aree coinvolte, ne valuta la correttezza formale, prepara l'istanza da presentare e ne monitora lo stato di avanzamento.

7.6 Il ciclo di pianificazione, programmazione e controllo di gestione

Per "pianificazione" si intende il processo attraverso il quale la società definisce i propri obiettivi e le azioni utili per raggiungerli. La "programmazione" si riferisce all'individuazione delle modalità tecniche e organizzative che consentono di raggiungimento degli obiettivi. Il "controllo", infine, rappresenta il complesso delle attività di verifica delle azioni strategiche e operative.

ALL.Deliberazione C.d.A. n.40 del 28.07.2023

Pianificazione, programmazione e controllo sono funzioni che si sostanziano:

- nella predisposizione e nell'aggiornamento del Piano Industriale;
- nella predisposizione del budget annuale;
- nei controlli di budgeting;
- nelle consuntivazioni periodiche e nel reporting.

Il Piano Industriale viene predisposto di norma all'atto dell'insediamento del Consiglio d'Amministrazione ed aggiornato annualmente entro il 31 dicembre. Con tale strumento e con il sistema di controllo che lo accompagna la Società intende supportare la diagnosi precoce delle eventuali situazioni di crisi e l'adozione delle corrispondenti azioni correttive.

Il budget annuale si propone quale mezzo per ispirare la gestione aziendale ai principi dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.

E' distinto in:

- budget economico;
- budget degli investimenti;
- budget finanziario.

e si compone di una serie di piani in grado di focalizzare l'attenzione su driver di fondamentale importanza quali:

- il costo del personale;
- la produzione chilometrica;
- i consumi di carburante;
- la manutenzione della flotta;
- le vendite:
- l'andamento degli investimenti.

La costruzione del budget avviene a cura della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo e vede la partecipazione di tutte le strutture qualificate come Centri di Responsabilità/Centri di Costo.

I controlli di budget si sostanziano nella verifica circa la congruità e la coerenza tra impegno di spesa richiesto e impegno di spesa programmato ed hanno luogo rispetto a singoli atti autorizzativi (RAA, Provvedimenti e Delibere) ovvero in ambiente SAP con il rilascio delle RdA.

I controlli di budget, inoltre, costituiscono la base, insieme agli altri dati residenti nei vari applicativi aziendali ed a quelli specificatamente forniti dai Centri di Responsabilità, per l'elaborazione dei report che forniscono un riepilogo dell'andamento gestionale, dello stato di attuazione dei piani e dei programmi operativi e del grado di raggiungimento degli obiettivi. I report, a secondo del contenuto e delle finalità, possono essere indirizzati:

- al Vertice;
- ai singoli Centri di Responsabilità;
- alla Regione Lazio;
- al settore trasparenza.

7.7 Il bilancio d'esercizio

Il bilancio d'esercizio è il principale strumento di informazione utilizzato dalle imprese per comunicare con il mondo esterno. La sua redazione avviene in ossequio a norme civilistiche e speciali e a principi contabili nazionali e internazionali. Il mancato rispetto di tali norme può dar luogo a responsabilità di natura civilistica, amministrativa ed anche penale.

Il bilancio, che Cotral redige in forma ordinaria, è composto dai seguenti fascicoli:

- relazione sulla gestione;
- schema di stato patrimoniale;
- schema di conto economico;
- rendiconto finanziario;
- nota integrativa;
- relazione del Collegio Sindacale;
- relazione della società di revisione legale;
- allegati.

Il bilancio è accompagnato anche dalla "Relazione Annuale sul Governo Societario" di cui all'art. 6 del D. Lgs. 175/2016 (c.d. "Decreto Madia").

L'insieme dei fascicoli di bilancio e degli allegati costituisce la "Relazione Finanziaria Annuale".

L'iter di approvazione del bilancio include i seguenti passaggi:

- predisposizione della bozza di progetto di bilancio da parte della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo. A tal fine la stessa Direzione si fa carico di:
 - ✓ richiedere le necessarie informazioni (comprese quelle relative a valutazioni dei crediti commerciali, all'esigenza di appostare Fondi

Rischi e Oneri e di determinarne la congruità) alle competenti strutture aziendali, fissando scadenze e calendario delle attività;

- ✓ chiudere il periodo contabile, inibendo ulteriori registrazioni sull'esercizio di competenza;
- ✓ eseguire le scritture di assestamento;
- ✓ rilevare le scritture di accantonamento delle imposte dirette;
- √ determinare il saldo dei conti;
- ✓ redigere il progetto di nota integrativa;
- ✓ redigere il progetto di relazione sulla gestione.
- adozione della bozza di progetto di bilancio da parte del CdA;
- presentazione del progetto di bilancio al Collegio Sindacale e alla società di Revisione Legale;
- deposito del bilancio d'esercizio presso la sede sociale per consentire ai soci di formulare eventuali osservazioni o proposte;
- approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci;
- deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese;
- pubblicazione del bilancio sul sito internet aziendale.

8. IL SISTEMA DI VALUTAZIONE E REVISIONE PERIODICA DEL MODELLO: L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'efficacia del Modello dipende dalla sua capacità di adattarsi alle condizioni ambientali ed organizzative del momento. Se tali condizioni mutano anche il Modello deve mutare.

La valutazione sulle necessità di aggiornamento viene effettuata di norma nei casi di:

- mutamento della normativa di riferimento;
- modifiche dell'organizzazione e/o delle attività dell'azienda;
- introduzione di prodotti/servizi con impatti sui reati-presupposto.

Ogni intervento deve prevedere una verifica dello stato dell'arte:

- del Codice Etico;
- della mappatura delle attività e dei rischi;
- delle procedure;
- del sistema delle deleghe e delle responsabilità;
- del sistema disciplinare;
- del programma di formazione e informazione del personale.

Come per l'adozione, l'aggiornamento del Modello 231 spetta al Consiglio d'Amministrazione. La "cura" dell'aggiornamento, ossia la sollecitazione in tal senso e non già la sua diretta attuazione, spetta invece all'Organismo di Vigilanza (art. 6, comma 1, lettera b, D.lgs. 231/01).

In Cotral, l'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale composto da tre componenti, uno interno e due esterni. Uno dei due membri esterni è nominato dalla Regione Lazio. Gli altri due componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Decreto 231 non fornisce indicazioni precise circa la composizione dell'OdV, limitandosi a sottolineare che questo deve avere autonomi poteri di iniziativa e di controllo che garantiscano una vigilanza effettiva. La giurisprudenza ed alcune Linee Guida – tra cui meritano menzione quelle di Confindustria e di ASSTRA – hanno però approfondito e completato il contenuto dei principi di "autonomia" e di "effettività della vigilanza", precisando che questi sono garantiti ove i membri dell'OdV rispettino i requisiti di:

- indipendenza ed autonomia. Bisogna escludere ogni forma di coincidenza o commistione tra controllante e controllato e di ingerenza o condizionamento da parte di qualunque attore dell'ente, specie se appartenente agli organi di Vertice. A tal fine, i componenti dell'OdV non possono essere revocati se non per giusta causa e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale. Inoltre, non possono avere la responsabilità di compiti operativi in aree a rischio di reato presupposto (Sezioni Unite della Cassazione, n. 38343/2014);
- professionalità. I membri dell'OdV devono essere scelti tra soggetti particolarmente qualificati, con esperienza in "ambito 231", ed in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 385/1993. Devono perciò possedere una duplice tipologia di competenza: una di tipo giuridico-penalistico, con particolare riferimento ai reati presupposto e alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, l'altra di tipo tecnico-ispettivo per l'analisi dei sistemi aziendali.

L'OdV nel suo insieme deve poi essere in grado di assicurare una **continuità di azione**, per cui è necessario che (i) si faccia promotore di un corretto flusso informativo da e verso le aree a rischio di reato e quelle preposte ai controlli e (ii) che disponga di un idoneo budget.

Costituiscono cause d'ineleggibilità e/o di decadenza (cfr "Regolamento per il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza"):

- le circostanze di cui agli artt. 2382 e 2399 c.c. (ineleggibilità e decadenza degli amministratori e dei sindaci);

- l'esistenza di condanne penali o di provvedimenti interdittivi o di prevenzione o di altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici uffici;
- l'essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, per altri motivi disciplinari, ovvero non essere decaduti dall'impiego a seguito di conseguimento dello stesso mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti.
- l'essere componenti del consiglio di amministrazione/consiglio di gestione e della società di revisione o i revisori da questa incaricati;
- l'essere coniuge, parenti e affini entro il quarto grado dei componenti il consiglio di amministrazione/consiglio di gestione, il collegio sindacale/consiglio di sorveglianza, la società di revisione o i revisori da questa incaricati.

I membri dell'Organismo decadono in caso di perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità. Il Presidente dell'OdV decade anche in caso di perdita dei requisiti di indipendenza e non esecutività. L'Organismo in quanto tale, infine, decade se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti ovvero se la Società incorre in un sentenza di condanna o di patteggiamento per violazione del D.lgs. 231/2001 a seguito di accertata inadeguatezza e/o omissione dell'attività di vigilanza.

Il componente interessato deve comunicare tempestivamente al Presidente dell'OdV e agli altri componenti l'avvenuta perdita dei requisiti. Qualora la perdita dei requisiti riguardasse lo stesso Presidente dell'OdV, la comunicazione andrebbe fatta nei confronti del Presidente del CdA.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV può avvalersi della collaborazione di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni, nei limiti previsti dal budget. E' comunque supportato dalla struttura aziendale competente in materia 231 ai sensi del Manuale Organizzativo vigente.

L'Organismo è validamente riunito in presenza di almeno la metà dei componenti in carica e decide a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Riferisce periodicamente circa l'attività svolta al Consiglio di Amministrazione (cui compete la responsabilità di valutarne periodicamente l'adeguatezza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti) e al Collegio Sindacale.

Ai componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza viene corrisposto un compenso annuale determinato dall'Organo Amministrativo. Il compenso non è riconosciuto ai membri interni dell'Organismo.

L'Organismo di Vigilanza adotta, per la disciplina delle proprie attività, uno specifico regolamento denominato, appunto, "Regolamento aziendale per il funzionamento dell'OdV di Cotral".

9. IL SISTEMA SANZIONATORIO

9.1 Principi generali

La violazione delle norme del Modello lede il rapporto di fiducia instaurato con l'ente e può di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato. La valutazione disciplinare dei comportamenti, infatti, non deve necessariamente coincidere con la valutazione effettuata dal giudice in sede penale, salvo l'ipotesi di un successivo controllo del giudice del lavoro.

L'ente non è tenuto, prima di agire, ad attendere il termine del procedimento penale. Al contrario, la tempestività della reazione dell'ente alla violazione delle regole di condotta, indipendentemente dalla circostanza che questa integri o meno gli estremi di un reato o determini la responsabilità dell'ente medesimo, è garanzia di efficacia del sistema di controllo ex 231.

Ciò precisato, il sistema disciplinare ipotizzato dal D. Lgs. 231/2001 deve avere riguardo sia all'attività dei soggetti posti in posizione apicale (art. 6, comma 2, lettera e), sia all'attività delle persone sottoposte all'altrui direzione (art. 7, comma 4, lettera b).

Quanto ai lavoratori sottoposti all'altrui direzione, per le imprese di trasporto pubblico locale opera un sistema disciplinare minuziosamente regolato dal R.D. n. 148/31 (All. A, artt. 37 e ss). Ai fini 231, dunque, si rende necessario un opportuno collegamento con le disposizioni contenute in tale provvedimento.

Per quel che riguarda i lavoratori parasubordinati ed i collaboratori esterni, è fondamentale che essi vengano messi a conoscenza delle regole aziendali (Codice Etico e procedure a loro applicabili) il cui mancato rispetto determina l'irrogazione di una sanzione disciplinare. Non essendo però sottoposti al sistema disciplinare previsto per i dipendenti, bisogna prevedere, nel contratto, clausole di risoluzione del rapporto per inadempimenti ritenuti rilevanti.

Analogamente, per i dirigenti ed i soggetti posti in posizione apicale che sfuggono ad un vero e proprio sistema disciplinare, la soluzione più pratica consiste nell'esplicitazione, nel contratto individuale (o in un'apposita lettera integrativa sottoscritta per accettazione), dei comportamenti sanzionabili con la risoluzione anticipata del rapporto e/o altre misure.

E' anche previsto un sistema sanzionatorio, che rinvia alle previsioni di cui al Codice Civile, per gli Amministratori, i Sindaci ed i componenti dell'Organismo di Vigilanza che incorrono in violazioni del Modello e del Codice Etico.

9.2 Misure applicabili al personale dipendente (personale non dirigente)

In considerazione della gravità, della recidività e del grado di colpa rinvenibile nel comportamento illecito vengono applicate le sanzioni disciplinari richiamate nel Regolamento All. A) al R.D. n. 148/1931, nel cui ambito sono contemplate:

- a) la censura;
- b) la multa;
- c) la sospensione dal servizio;
- d) la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio;
- e) la retrocessione;
- f) la destituzione.

E' fatta in ogni caso salva la facoltà per la Società di agire per il risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 Regolamento All. A) al R.D. 148/1931.

Incorre:

a) nell'applicazione della *censura*, il dipendente che violi per la prima volta e/o in maniera lieve le prescrizioni previste dal Modello in materia di procedure interne, informazioni all'OdV, omesso controllo, sempreché da detta violazione non discenda per la Società un considerevole impatto negativo verso l'esterno. La censura è applicabile ogni volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere *b*), *c*) *d*) *e*) *e f*).

Il comportamento censurabile si sostanzia in una *non osservanza* di disposizioni aziendali portate a conoscenza del personale dipendente tramite disposizione organizzativa o altro mezzo idoneo.

b) nell'applicazione della *multa*, il dipendente che violi più volte le prescrizioni previste dal Modello in materia di procedure interne, informazioni all'OdV, omesso controllo. La multa è applicabile ogni volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere *a*), *c*) *d*) *e*) *e f*).

Il comportamento in questione si sostanzia in una reiterata *non osservanza* di disposizioni aziendali portate a conoscenza del personale dipendente tramite disposizione organizzativa o altro mezzo idoneo.

c) nell'applicazione della sospensione dal servizio fino a cinque giorni e d) nella proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, il dipendente che adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, compiendo atti contrari all'interesse della Società ed esponendo la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali. La sanzione è applicabile ogni volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), e) e f).

e) nell'applicazione della *retrocessione*, il dipendente che adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, compiendo atti contrari all'interesse della Società ed esponendo la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali. La retrocessione è applicabile ogni volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) *d*) *e f*).

Il comportamento perseguito è in questa ipotesi rappresentato dal compimento di atti contrari all'interesse della Società e tali da determinare pregiudizio alla stessa Società e alla integrità dei beni aziendali.

f) nell'applicazione della destituzione, il dipendente che adotti un comportamento chiaramente non conforme alle prescrizioni del Modello, diretto in modo univoco alla commissione di uno dei reati contemplati dal D.lgs. 231/2001 e riportati nel Modello. Si tratta cioè del compimento di atti tali da far venir meno la fiducia della Società nei confronti del dipendente.

E' fatta salva la facoltà di applicazione dell'art. 46 del Regolamento All. A) al R.D. 148/1931 in materia di misura cautelare.

9.3 Misure applicabili al Direttore Generale (se previsto) ed ai Dirigenti

Il Management, nello svolgimento delle attività nelle aree a rischio ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 231, ha l'obbligo di rispettare e far rispettare le prescrizioni contenute nel Modello, assurgendo detto aspetto a elemento essenziale del corretto svolgimento del rapporto di lavoro dirigenziale, stimolo ed esempio comportamentale per coloro che riportano al Dirigente in via gerarchica.

All'instaurazione del rapporto di lavoro, una copia del Modello viene consegnata al D.G. e al Management, i quali procedono alla sottoscrizione della dichiarazione di conoscenza del contenuto dello stesso anche in termini di previsioni disciplinari.

Al fine di procedere all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione prevista, l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità previste nel suo Regolamento, svolge la corrispondente istruttoria direttamente o per il tramite di altro soggetto all'uopo incaricato, mediante audizioni, deposizioni, acquisizione di documentazione e di ogni informazione utile alla verifica dell'illiceità segnalata. Onde garantire il pieno esercizio del diritto di difesa del D.G. e dei Dirigenti, deve essere previsto un termine entro cui gli stessi possano essere ascoltati e far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi.

L'istruttoria dell'Organismo di Vigilanza si conclude con una relazione da sottoporre alle valutazioni del Consiglio di Amministrazione, al quale compete l'adozione delle misure del caso.

Sono sanzionabili, a titolo esemplificativo, i comportamenti illeciti posti in essere dal D.G. o dal Dirigente che:

- omette di vigilare sul personale gerarchicamente sottoposto affinché venga assicurato il rispetto delle disposizioni del Modello;
- non provvede a segnalare, qualora ne abbia notizia, inosservanze e/o anomalie tali da rendere inefficace il Modello, con conseguente potenziale pericolo per la Società:
- commette egli stesso gravi violazioni alle disposizioni del Modello, esponendo la Società all'applicazione di sanzioni ex D.lgs. 231/2001.

Nel rispetto dei criteri di gravità, recidività, inosservanza diretta e mancata vigilanza, la sanzione prevista va dalla censura scritta fino al licenziamento per giusta causa con preavviso ed al licenziamento per giusta causa senza preavviso. Sono in ogni caso fatte salve tanto le garanzie dettate dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori quanto la facoltà dell'azione risarcitoria in relazione a sanzioni ex 231 comminate dalle autorità giudiziarie.

In presenza di un comportamento penalmente rilevante, nell'attesa della conclusione del procedimento giudiziario, possono applicarsi misure provvisorie di collocazione in altra struttura aziendale e di sospensione del rapporto di lavoro.

9.4 Misure applicabili agli Amministratori ed ai Sindaci

A seguito della nomina, Amministratori e Sindaci ricevono copia del Modello e sottoscrivono la dichiarazione di conoscenza del contenuto dello stesso e di impegno al suo rispetto, anche in merito alle sanzioni disciplinari previste.

In ipotesi di violazioni delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico da parte di un Amministratore e/o di un Sindaco, l'Organismo di Vigilanza riferisce formalmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, che provvedono ad adottare le azioni più adeguate.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa essere ascoltato e far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi.

La sanzione massima è rappresentata dalla convocazione dell'Assemblea per la revoca dell'incarico e/o per l'esercizio dell'azione di responsabilità.

9.5 Misure applicabili ai componenti dell'Organismo di Vigilanza

I membri dell'OdV sono responsabili:

- penalmente in caso di concorso nel reato;
- civilmente in caso di negligenza.

I componenti dell'OdV rispondono alla società, dal punto di vista contrattuale, per il mancato o inesatto adempimento dei propri doveri di vigilanza (formalizzati e descritti nel Regolamento dell'OdV). Sono pertanto tenuti al risarcimento dei danni qualora venga commesso un reato e non si possa fruire dell' "esimente" prevista dal Decreto, per effetto della mancanza di un'efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del MOG e sul suo aggiornamento.

I componenti dell'OdV, in quanto professionisti, sono responsabili solo per dolo e colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c.

Le azioni conseguenti, compresa la revoca dell'incarico, sono intraprese dal Consiglio di Amministrazione di concerto con il Collegio Sindacale.

10. SISTEMA DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

10.1 Aspetti generali

La Società ha messo in atto una serie di azioni per favorire la diffusione della "cultura della legalità".

Con Ordine di Servizio n. 147/2007 si è proceduto ad informare il personale aziendale dell'attivazione della sezione "Area Etica" e della relativa pubblicazione:

- del testo del D.Lgs. 231/2001;
- del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo;
- del Codice Etico aggiornato;

Nel 2014 l'aggiornamento del Modello, poi approvato con delibera del CdA n. 15 del 04.03.2014, è stato preventivamente condiviso con il Management.

Nel biennio 2016-2017 sono state eseguite sessioni formative rivolte al personale operante nell'esercizio e nella manutenzione. Nello stesso periodo e per una parte del 2018 l'UO Internal Audit ha erogato formazione 231 a favore dei nuovi assunti.

Nel corso del 2017 è stato predisposto, in formato cartaceo e digitale, un vademecum informativo per tutti i dipendenti in materia di applicazione del Modello 231 e di normativa anticorruzione.

Nel 2019 è stata erogata a tutto il personale amministrativo e tecnico una specifica formazione in modalità e-learning.

Nel 2022 è stato attuato, a cura delle UU.OO. Internal Audit e Risk Management, Assicurazione e Trasparenza, ciascuna per le rispettive competenze, un intervento cui è stato chiamato a partecipare il personale dell'esercizio inquadrato come ADE e CE ed il personale amministrativo con parametro 193 e 205.

L'informazione del personale viene altresì garantita mediante la pubblicazione sull'Intranet aziendale e sul sito web della Società dei documenti inerenti lo Statuto Aziendale, l'Area Etica, la Corporate Governance ed il Regolamento dell'Assemblea. L'Area Etica, a sua volta, riporta:

- il Codice Etico;
- il Vademecum per l'applicazione del modello 231 e per la prevenzione della corruzione;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;
- il modello 231 comprensivo di tutti gli allegati;
- il Regolamento per l'accesso agli atti.

Per i clienti, i fornitori ed i terzi in genere l'informativa è assicurata per il tramite del sito cotralspa.it. Per quanti intrattengono rapporti commerciali con la Società, infine, si fa espressa menzione nelle clausole contrattuali dei principi cui si è tenuti a uniformarsi.

10.2 La formazione del personale

Le attività formative in ambito 231 devono trovare specifica collocazione nel Piano Formativo Annuale (e/o Pluriennale).

La formazione comprende:

- una parte istituzionale generica, comune per tutti i destinatari;
- una parte speciale in relazione a determinati ambiti operativi.

I contenuti devono essere opportunamente aggiornati in relazione alle evoluzioni della normativa e del Modello organizzativo.

E' cura dell'Organismo di Vigilanza verificare la corretta erogazione della formazione, raccogliere le evidenze relative all'effettiva partecipazione ai corsi, nonché effettuare controlli periodici sul grado di conoscenza del Modello da parte dei dipendenti.

11. IL SISTEMA DEI FLUSSI INFORMATIVI

11.1 Aspetti generali

Un modello organizzativo deve essere supportato da adeguati flussi di informazioni.

Un primo flusso informativo è dato dalla comunicazione del Modello a favore dell'intera organizzazione. Si veda al riguardo quanto già contemplato nel paragrafo "Sistema di Comunicazione, Informazione e Formazione".

Un secondo flusso riguarda la relazione tra coloro che operativamente applicano le procedure e gli organismi preposti al controllo del Modello.

Vi sono poi le informazioni che gli organi di controllo devono opportunamente scambiare tra di loro e con il Vertice.

Fondamentale importanza rivestono, infine, i flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza.

Il sistema dei flussi informativi deve essere adeguatamente formalizzato in linee guida, procedure, regolamenti e quant'altro utile a tal fine.

11.2 I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di monitorare tutte le operazioni potenzialmente sensibili e di predisporre un efficace sistema di comunicazione interna.

I flussi informativi e le segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza possono essere di varia natura e riguardare tanto violazioni, o presunte violazioni, quanto fatti e circostanze rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello.

Devono essere trasmesse all'Organismo le informative concernenti:

- le segnalazioni inerenti l'avvio di procedimenti giudiziari per uno dei reati previsti dal decreto;
- i rapporti dei responsabili di funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del decreto;

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate in relazione a fattispecie previste dal D.lgs. 231/01.

Chiunque (dipendente, collaboratore, ecc.), nello svolgimento della propria attività, dovesse venire a conoscenza di una violazione o di una sospetta violazione delle regole previste dal Modello è tenuto a darne comunicazione in forma scritta all'Organismo di Vigilanza.

La segnalazione può essere effettuata tramite la casella di posta elettronica "segnalazione.odv@cotralspa.it" oppure mediante il modulo da compilare online sul sito web cotralspa.it (sezione "Società trasparente", voce "altri contenuti"), con la garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante. E' possibile anche avvalersi della struttura Internal Audit.

Ciascuna segnalazione deve essere sufficientemente circostanziata e contenere informazioni idonee a identificare i termini della violazione.

L'Organismo di Vigilanza è chiamato a valutare con tempestività le segnalazioni ricevute ed a proporre provvedimenti conseguenti. L'eventuale decisione di non dar corso ad indagini interne deve essere documentata e conservata.

E' fatto obbligo di garantire la riservatezza dei segnalanti, i quali vanno anche tutelati contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ferme restando le misure nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni rivelatesi infondate.

11.3 Flussi Informativi dall'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

In proposito, predispone per il Consiglio di Amministrazione, per il Collegio Sindacale e per la Regione Lazio:

- con cadenza semestrale, un rapporto scritto sull'attività svolta;
- tempestivamente, una segnalazione relativa al manifestarsi di situazioni gravi e straordinarie.

Presenta inoltre al Consiglio di Amministrazione:

- il **Programma annuale delle Verifiche** ai sensi del D.lgs.231/01;

 una Relazione sulle segnalazioni ricevute nel corso dell'esercizio, indicando il numero delle segnalazioni per ciascuna attività a rischio, le strutture coinvolte e la sintesi degli esiti;

L'Organismo incontra con cadenza almeno semestrale il Collegio Sindacale per valutare congiuntamente e nel rispetto delle competenze di ciascuno ogni dato o elemento utile per un'efficace attuazione del Modello, ed intrattiene flussi di comunicazione stabili, in particolare, con l'area Internal Audit e con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza.

PARTE SPECIALE

Premessa

La parte speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo riguarda le modalità di realizzazione degli illeciti penali astrattamente configurabili in Cotral, suddivise per singole categorie di reati.

All'interno di ciascuna sezione sono state elencate in apposite tabelle le attività rilevanti ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001.

A fianco delle attività a rischio, sono stati riportati gli strumenti di controllo in uso.

1. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 Le fattispecie di reato rilevanti

1.1.1 Art. 24 D.Lgs. 231/01

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito risolvendosi in una distrazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nella mancata utilizzazione della somma che rimanga immobilizzata.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato di frode nelle pubbliche forniture è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1, c.p.)

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore in relazione al compimento di un atto di disposizione patrimoniale.

L'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà.

Il raggiro, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del D.lgs. 231/01, è l'ipotesi aggravata di cui al comma 1 dell'art. 640 c.p.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La parte oggettiva del reato è indicata *per relationem* con il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 640, della quale ripete tutti gli elementi costitutivi appena menzionati, con la determinazione a valere, quale elemento specializzante, dell'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto su dati, informazioni e programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato assume rilevanza ai fini del D.lgs. 231/01 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)

Si tratta di un reato di nuova introduzione ai fini 231 in virtù del quale l'ipotesi della frode è perseguita con specifico riferimento al nominato Fondo.

1.1.2 Art. 25 D.Lgs. 231/01

Peculato (art. 314 c.p.)

Il reato di peculato si concretizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si appropria del denaro o di altra cosa mobile altrui di cui dispone in ragione del suo ufficio o servizio.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente per sé o per un terzo denaro od altra utilità incorre nel predetto reato.

Concussione (art. 317 c.p.)

La concussione si ha quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente ad aggetto il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della pubblica amministrazione, a fronte della dazione di una somma di danaro od altra utilità da parte del privato, nei confronti del pubblico ufficiale. E' sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.

Segnatamente, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale, esercitando sue funzioni o suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

L'ipotesi si realizza quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri danaro od altra utilità o ne accetta la promessa.

Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

Le circostanze aggravanti hanno luogo quando il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art 319-quater c.p.)

In questo caso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. 317-320 e 322 c.p. si applicano anche ai soggetti richiamati nel titolo. L'art. 322-bis c.p. incrimina altresì tutti coloro che compiano le attività di cui agli artt. 321 e 322 e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità "a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali".

Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)

La fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)

L'ipotesi fa riferimento a chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.

1.2 Le attività sensibili ed i relativi controlli

REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (AR	TT. 24-25 D.LGS 231/01)	
Attività a rischio	Servizio / Struttura	Controlli a presidio
	Direzione Operativa Gomma - Esercizio	Codice Etico
		Contratto di servizio
Rapporti con la Regione per la	Direzione Operativa Ferro	Regolamento per l'attuazione del controllo analogo
gestione del contratto di servizio		Protocollo "Gestione rapporti con la P.A."
		Carta della mobilità
		Procedure DO Gomma - Esercizio
		Procedure DO Ferro
	Direzione Operativa Gomma - Esercizio	Codice Etico
Rapporti con la Regione per la		Contratto di servizio
certificazione del servizio svolto (es. falsificazione dati relativi al servizio svolto)	Direzione Operativa Ferro	Regolamento per l'attuazione del controllo analogo
30010)		Protocollo "Gestione rapporti con la P.A."

		Carta della mobilità
		Procedure DO Gomma - Esercizio
		Procedure DO Ferro
		Procedura "BSC"
	Presidenza - Societario e Privacy	Codice Etico
		Statuto
		Protocollo "Gestione rapporti con la
Rapporti con la Regione per	Direzione Risorse Umane	P.A."
adempimenti vari relativi al controllo		Protocollo "Gestione dei rapporti con
analogo		il collegio sindacale, il responsabile
		della revisione legale ed il socio"
		Regolamento per l'attuazione del controllo analogo
		Codice Etico
Rapporti con la Regione per le attività	Presidenza - Comunicaz. Corporate e Brand	Protocollo "Gestione rapporti con la
di rendicontazione dei costi sostenuti	Branu	P.A." Protocollo "Regole di
per le sponsorizzazioni condivise (es.		comportamento nei rapporti con i
campagna antivandalismo)		terzi"
		Protocollo "Sponsorizzazioni"
Rapporti con gli Enti pubblici locali	Direzione Operativa Gomma - Esercizio	Codice Etico
per le attività relative all'espletamento del servizio (es.	Direzione Operativa Ferro	Protocollo "Gestione rapporti con la P.A."
proposta nuove corse, soppressione corse, contestazioni, applicazione		Carta della mobilità
penali)		Procedure DO Gomma - Esercizio
portan,		Procedure DO Ferro
Rapporti con	Dinariana Operativa Camana	Codice Etico
Carabinieri/Polizia/Polizia	Direzione Operativa Gomma - Esercizio	Protocollo "Gestione rapporti con la
Municipale/Agenzia delle	230101210	P.A."
Entrate/Altro per le multe da		
infrazione del Codice della strada		Codice Fried
Rapporti con la PA (Agenzia		Codice Etico
entrate/Agenzia dogane) per la	Direzione Operativa Gomma -	Protocollo "Gestione rapporti con la
tenuta del registro UTF e il	Logistica	P.A."
pagamento delle accise sul gasolio		
		0 11 511
Rapporti con la PA per gli	Direzione Risorse Umane - Tutela	Codice Etico
adempimenti in materia ambientale	Sicurezza e Salute dei Lavoratori e Ambiente	Protocollo "Gestione rapporti con la P.A."

e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro		Protocollo integrato sicurezza, salute e igiene dei luoghi di lavoro Protocollo "Gestione adempimenti ambientali" Procedure sistema QAS
	Direzione Operativa Gomma -	Codice Etico
Programmazione e controllo turni	Esercizio	Procedure DO Gomma - Esercizio
	Direzione Operativa Gomma -	Codice Etico
Rapporti con i clienti - Modifiche al programma d'esercizio	Esercizio	Carta della mobilità
programma a escreizio		Procedure DO Gomma - Esercizio
		Codice Etico
		Contratto di servizio
Subaffidamento linee	Direzione Operativa Gomma – Esercizio	Regolamento per l'attuazione del controllo analogo
Subarridamento infee	ESEI CIZIO	Protocollo "Gestione rapporti con la P.A."
		Carta della mobilità
		Procedure DO Gomma - Esercizio
		Codice Etico
		Protocollo "Gestione rapporti con la P.A."
		Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
Selezione dei fornitori	Servizio Legale e Approvvigionamenti	Protocollo "Acquisto di beni e servizi"
		Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza
		Regolamento di iscrizione all'Albo fornitori
		Procedura PG04 "Acquisti"
	Servizio Legale e Approvvigionamenti	Codice Etico
Rapporti con i fornitori in fase di		Protocollo "Gestione rapporti con la P.A."
esecuzione del contratto	Tutte le strutture richiedenti acquisti	Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
		Protocollo "Acquisto di beni e servizi"

			Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza Regolamento di iscrizione all'Albo fornitori Procedura PG04 "Acquisti" Procedura PG09 "Controlli sugli operatori economici"
			Codice Etico
	Direzione Operativa	Gomma -	Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
Gestione commesse d'acquisto nuovi bus	Manutenzione		Protocollo "Acquisto di beni e servizi"
			Procedura PQ02 "Inserimento flotta bus"
			Procedura PG04 "Acquisti"
			Procedura PG09 "Controlli sugli operatori economici"
			Codice Etico
Pianificazione e programmazione interventi di manutenzione sulla	Direzione Operativa Manutenzione	Gomma -	Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
flotta bus			Protocollo "Acquisto di beni e servizi" Procedure DO Gomma - Manutenzione
			Codice Etico
Gestione delle manutenzioni esterne flotta bus (compreso full service)	Direzione Operativa Manutenzione	Gomma -	Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
			Protocollo "Acquisto di beni e servizi" Procedure DO Gomma - Manutenzione
			Codice Etico
Gestione delle manutenzioni interne flotta bus	Direzione Operativa Manutenzione	Gomma -	Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
			Protocollo "Acquisto di beni e servizi" Procedure DO Gomma - Manutenzione

T		
		Codice Etico
		Protocollo "Regole di
	Direzione Operativa Gomma -	comportamento nei rapporti con i terzi"
Gestione carburanti	Logistica	Protocollo "Acquisto di beni e servizi"
		Procedura PG04 "Acquisti"
		·
		Procedura PG09 "Controlli sugli operatori economici"
		Codice Etico
		Protocollo "Regole di
Gestione magazzini (flotta bus)	Direzione Operativa Gomma - Logistica	comportamento nei rapporti con i terzi"
destione magazzim (notta bus)	Logistica	Protocollo "Acquisto di beni e servizi"
		Procedura PG04 "Acquisti"
		Procedura PG09 "Controlli sugli
		operatori economici"
		Codice Etico
		Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i
	Direzione Operativa Gomma -	terzi"
Gestione pneumatici	Direzione Operativa Gomma - Logistica	Protocollo "Acquisto di beni e servizi"
	Logisticu	Procedura PG04 "Acquisti"
		Procedura PG09 "Controlli sugli
		operatori economici"
		Codice Etico
		Protocollo "Regole di
		comportamento nei rapporti con i
Gestione commesse d'acquisto nuovi	Direzione Operativa Ferro	terzi"
treni		Protocollo "Acquisto di beni e servizi"
		Procedura PG04 "Acquisti"
		Procedura PG09 "Controlli sugli operatori economici"
		Codice Etico
Pianificazione e programmazione	Direzione Operativa Ferro	Protocollo "Regole di
interventi di manutenzione sulla	Direzione Operativa Perro	comportamento nei rapporti con i
flotta treni		terzi"
		Protocollo "Acquisto di beni e servizi" Procedure SGS
Gestione delle manutenzioni esterne	Direzione Operativa Ferro	Codice Etico
flotta treni	Directione Operativa Ferro	Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i
		terzi"
	ı	

		Protocollo "Acquisto di beni e servizi"
		Procedure SGS
		Codice Etico
Gestione delle manutenzioni interne flotta treni	Direzione Operativa Ferro	Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
		Protocollo "Acquisto di beni e servizi" Procedure SGS
		Codice Etico
Gestione magazzini tecnici (flotta treni)	Direzione Operativa Ferro	Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
		Protocollo "Acquisto di beni e servizi" Procedure SGS
		Codice Etico
Programmazione e controllo turni (settore ferro)	Direzione Operativa Ferro	Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
		Protocollo "Acquisto di beni e servizi"
		Procedure SGS
Rapporti con i clienti - Modifiche al programma d'esercizio (settore	Direzione Operativa Ferro	Codice Etico
ferro)		Carta della mobilità
		Procedure DO Gomma - Esercizio
Gestioni delle locazioni attive e	Serv. Asset Facility & Energy	Codice Etico Protocollo "Gestione rapporti con la P.A."
passive	Management	Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
		Protocollo "Acquisto di beni e servizi"
		Codice Etico
Attività di valorizzazione	Serv. Asset Facility & Energy	Protocollo "Gestione rapporti con la P.A."
patrimoniale	Management	Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
		Protocollo "Acquisto di beni e servizi"
Manutenzioni impianti (verifiche)	Serv. Asset Facility & Energy Management	Codice Etico Protocollo "Gestione rapporti con la P.A."

		Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
		Protocollo "Acquisto di beni e servizi" Procedura PQAS07 "Manutenzione impianti e immobili"
		Codice Etico Protocollo "Gestione rapporti con la P.A."
Gestione servizi di pulizia e rifiuti	Serv. Asset Facility & Energy Management	
		Protocollo "Acquisto di beni e servizi" Procedura PA05 "Gestione rifiuti"
		Procedure sistema QAS
		Codice Etico
		Protocollo "Gestione rapporti con la P.A."
Gestione servizi di vigilanza	Serv. Asset Facility & Energy Management	Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
		Protocollo "Acquisto di beni e servizi"
		Procedura PS04 "Ingresso visitatori"
		Codice Etico
Selezione del personale	Direzione Risorse Umane	Protocollo "Assunzioni e gestione del personale"
		Regolamento "Assunzioni e progressioni di carriera"
		Codice Etico
Valutazione del personale - Sviluppo organizzativo	Direzione Risorse Umane	Regolamento "Assunzioni e progressioni di carriera"
		Regolamento "Disciplina attività extra lavorative e incarichi tecnici"
		Codice Etico
		Protocollo "Gestione rapporti con la P.A."
Formazione	Direzione Risorse Umane	Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
		Procedura PG05 "Formazione"
		Codice Etico

Gestione delle presenze del personale	Direzione Risorse Umane	Protocollo "Assunzioni e gestione del personale"
Down II		Codice Etico Protocollo "Assunzioni e gestione del personale"
Payroll	Direzione Risorse Umane	Procedura PG22 "Paghe"
		Procedura PG25 "Compensi incarichi tecnici"
		Codice Etico
Gestione delle Relazioni Industriali	Direzione Risorse Umane	Protocollo "Assunzioni e gestione del personale"
		Codice Etico
Rapporti con ATAC/Regione Lazio/Roma Capitale per le attività di	Canali di Vendita	Protocollo "Gestione rapporti con la P.A."
incasso crediti derivanti dalla vendita dei biglietti Metrebus e dalle		Procedure della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo
agevolazioni tariffarie		Procedura PQ01 "Vendita titoli di viaggio"
	Direz. Amm.ne Finanza e Controllo	Codice Etico
Rapporti con l'Autorità giudiziaria (contenzioso penale, civile,	Servizio Legale e Approvvigionamenti	Protocollo "Gestione rapporti con la P.A."
amministrativo, tributario,	Direzione Risorse Umane	Proc. PG23 - "Incarichi legali"
stragiudiziale, transazioni)	Presidenza - Risk Management e Assicuraz.	Proc. PG 07 - "Assicurazioni"
		Codice Etico
Rapporti con i Clienti per la vendita di spazi pubblicitari (es. cartelloni sugli	Presidenza - Vendita spazi pubblicitari	Protocollo "Gestione rapporti con la P.A."
autobus, stampa del logo sui biglietti		Protocollo "Regole di
venduti da Cotral, campagne elettorali, ecc.)		comportamento nei rapporti con i terzi"
		Codice Etico
Rapporti con la stampa (es. giornalisti di testata per la pubblicazione di	Presidenza - Comunicaz. Corporate e	Protocollo "Gestione rapporti con la P.A."
articoli o notizie relativi alla Società)	ol allu	Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
	Direzione Operativa Gomma - Esercizio	Codice Etico
Rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza	Direzione Operativa Ferro	Protocollo "Gestione rapporti con la P.A."
	Presidenza - Societario e Privacy	

		Codice Etico
Gestione dei contributi, sovvenzioni,	Direz. Amm.ne Finanza e Controllo	Protocollo "Gestione rapporti con la P.A."
finanziamenti erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici		Protocollo "Gestione dei flussi finanziari"
		Procedure della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo
	Direz. Amm.ne Finanza e Controllo	Codice Etico
Verifiche ed ispezioni da parte di	Direzione Risorse Umane - Sistemi Integrati	Protocollo "Gestione rapporti con la P.A."
Autorità esterne (GdF, Agenzia delle entrate, ASL, VVFF, INPS, INAIL, ecc.)	Direzione Risorse Umane - Tutela Sicurezza e Salute dei Lavoratori e Ambiente	Protocollo integrato sicurezza, salute e igiene dei luoghi di lavoro
	Serv. Asset Facility & Energy Management	Procedure sistema QAS
Diships a standard di	Serv. Asset Facility & Energy	Codice Etico
Richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc.	Management	Protocollo "Gestione rapporti con la P.A."

2. DELITTI INFORMATICI

2.1 Le fattispecie di reato rilevanti

2.2.1 Art. 24 bis D.Lgs. 231/01

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Questo articolo estende la perseguibilità penale dei reati previsti all'interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale, ovvero le ipotesi di falsità materiale o ideologica commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione o da un privato, qualora abbiano ad oggetto un "documento informatico avente efficacia probatoria", ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615-ter c.p.)

Tale fattispecie punisce la condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriera ostativa all'accesso, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.615- quater c.p.)

In questo caso è sanzionata la condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei ad accedere ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.615-quinquies c.p.)

Viene punita la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico o le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi e programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quater c.p.)

E' perseguito chi in maniera fraudolenta intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quinquies c.p.)

E' punito chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature,

programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635-bis c.p.)

Tale fattispecie punisce la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità (art.635-ter c.p.)

La previsione di cui al precedente art. 635 bis è qui estesa all'ipotesi di condotta attuata contro strumenti utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635-quater c.p.)

E' punito chi, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635-quinquies c.p.)

La condotta descritta al precedente articolo 635-quater è specificatamente perseguita qualora diretta a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Frode informatica (art.640-ter c.p.)

Tale norma punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640-quinquies c.p.)

E' punito il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

La disposizione sanziona chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento delle attività ispettive e di vigilanza in materia di sicurezza nazionale cibernetica, fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero.

2.2 Le attività sensibili ed i relativi controlli

DELITTI INFORMATICI (ART. 24 BIS D.	LGS 231/01)	
Attività a rischio	Servizio / Struttura	Controlli a presidio
		Codice Etico Protocollo integrato "Sicurezza
Gestione e utilizzo di sistemi informatici e telematici	Servizio Information and Communication Technologies	informatica" Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e di internet
		Policy di back-up
		Codice Etico Protocollo integrato "Sicurezza informatica"
Formazione od utilizzo di documento informatico	Servizio Information and Communication Technologies	Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e di internet
		Policy di back-up

3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

3.1 Le fattispecie di reato rilevanti

3.3.1 Art. 24 ter D.Lgs. 231/01

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

In questa ipotesi si configura un delitto contro l'ordine pubblico che si perfeziona quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (416-bis c.p.)

L'associazione per delinquere è più severamente punita quando è di tipo mafioso. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Scambio elettorale politico-mafioso (416-ter c.p.)

E' perseguibile chiunque accetti, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

3.2 Le attività sensibili ed i relativi controlli

REATI ASSOCIATIVI (ART. 24 TER D.LG	S 231/01)	
Attività a rischio	Servizio / Struttura	Controlli a presidio
Rapporti anche stabili con terzi (fornitori, consulenti, distributori, ecc.)	Presidenza Direz. Amm.ne Finanza e Controllo Servizio Legale e Approvvigionamenti Direzione Risorse Umane	Codice Etico Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"

Manutenzione Direzione Operativa Gomma - Esercizio	Manutenzione Direzione Operativa Gomma - Esercizio Direzione Operativa Gomma -	Serv. Asset Facility & Management	Energy
Esercizio Direzione Operativa Gomma -	Esercizio Direzione Operativa Gomma - Logistica	· ·	nma -
	Logistica	'	nma -
	Direzione Operativa Ferro		nma -

4. FALSITÀ NUMMARIE

4.1 Le fattispecie di reato rilevanti

4.4.1 Art. 25 bis D.Lgs. 231/01

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

La norma punisce la contraffazione ovvero l'alterazione di monete (nazionali o straniere), l'introduzione nello Stato di monete alterate o contraffatte e l'acquisto di monete contraffatte o alterate al fine della loro messa in circolazione.

Alterazione di monete. (art. 454 c.p.)

Si fa qui riferimento a chiunque alteri monete scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette uno dei fatti indicati nell'articolo 453 c.p.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) L'art. 455 c.p. punisce chiunque, al di fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate al fine di spenderle o metterle comunque in circolazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

E' punito chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

I comportamenti previsti dagli artt. 453, 455 e 457 c.p. sono puniti anche in relazione alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato, all'acquisto, alla detenzione ed alla messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Viene punita la contraffazione della carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, nonché l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di tale carta contraffatta.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Tale fattispecie riguarda la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o all'alterazione di monete, valori bollati o carta filigranata.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

L'utilizzo di valori bollati contraffatti o alterati è perseguibile anche se questi titoli sono stati ricevuti in buona fede.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Commette il suddetto reato chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

L'ipotesi riguarda coloro che, al di fuori dei casi di cui all'art. 473, introducono nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493ter c.p.)

E' perseguito chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, utilizza indebitamente carte di credito o di pagamento e qualsiasi altro analogo documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni e servizi. E' altresì perseguito chi falsifica o altera gli stessi strumenti e documenti, ovvero possiede, cede o acquisisce strumenti e documenti di provenienza illecita, falsificati o alterati.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

E' punito chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter.

4.2 Le attività sensibili ed i relativi controlli

FALSITÀ NUMMARIE (ART. 25 BIS D.LGS 231/01)		
Attività a rischio	Servizio / Struttura	Controlli a presidio
Gestione di cassa contante e carte di credito	Direz. Amm.ne Finanza e Controllo	Codice Etico Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" Procedure Direz, Amm.ne Finanza e
		Controllo

5. REATI SOCIETARI

5.1 Le fattispecie di reato rilevanti

5.5.1 Art. 25 ter D.Lgs. 231/01

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

La legge punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

La pena è ridotta se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.)

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice valuta in modo prevalente l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

False comunicazioni sociali in danno delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Le condotte di cui all'art. 2621 c.c. sono sanzionate in maniera più grave se operate nei confronti di società quotate in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

E' parimenti sanzionato il comportamento degli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, è fatto divieto agli amministratori di restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o di liberarli dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

E' sanzionata la ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero la ripartizione di riserve che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali in modo da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Sono punibili gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni o scissioni societarie cagionando un danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis. c.c.)

E' punito il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 2391, primo comma, da parte dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società quotata o con strumenti diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è configurabile allorché amministratori e soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

La fattispecie si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori o coloro che esercitano funzioni direttive, di società o enti privati, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con

l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena di cui all'articolo 2635, ridotta di un terzo.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

L'illecita influenza ha luogo qualora si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

L'ipotesi riguarda la diffusione di notizie false ovvero la realizzazione di operazioni simulate o altri artifici in modo da cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, o di incidere sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero attraverso l'occultamento o l'omissione, con qualsiasi mezzo fraudolento, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati.

REATI SOCIETARI (ART. 25 BIS REATI SOCIETARI D.LGS 231/01)		
Attività a rischio	Servizio / Struttura	Controlli a presidio
		Codice Etico
Gestione della contabilità, redazione del bilancio e delle altre	Direz. Amm.ne Finanza e Controllo	Protocollo "Gestione dei flussi finanziari"
comunicazioni sociali previste dalla legge		Procedure Direz. Amm.ne Finanza e Controllo
Conservazione e comunicazione di	Presidenza - Societario e Privacy	Codice Etico
dati ed informazioni soggette a		Statuto
controllo da parte del Socio e del Collegio sindacale		Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A"

		Protocollo "Gestione dei rapporti con il collegio sindacale, i responsabile della revisione legale ed il socio"
		Regolamento per l'attuazione del controllo analogo
Gestione dei rapporti con soggetti		Codice Etico
terzi (amministratori, direttori generali o apicali di società di capitali)	Presidenza - Societario e Privacy	Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
		Codice Etico
Attività proprie del Consiglio di	Direz. Amm.ne Finanza e Controllo	Statuto
Amministrazione (Indebita restituzione di conferimenti,	Presidenza - Societario e Privacy	Regolamento per l'attuazione del controllo analogo
Operazioni in pregiudizio dei creditori, Formazione fittizia del		Regolamento per il funzionamento del CdA
capitale, Illegale ripartizione di utili o riserve)		Procedura PG12 "Formalizzazione proposte di deliberazione da sottoporre al CdA

6. REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

6.1 Le fattispecie di reato rilevanti

6.6.1 Art. 25 quater D.Lgs. 231/01

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270- quinquies 1 c.p.).

E' punita la raccolta, l'erogazione e la messa a disposizione di beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento di condotte con finalità terroristiche, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle stesse condotte.

6.2 Le attività sensibili ed i relativi controlli

REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO (ART. 25 QUATER D.LGS 231/01)		
Attività a rischio	Servizio / Struttura	Controlli a presidio
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo	Direz. Amm.ne Finanza e Controllo	Codice Etico Protocollo "Gestione dei flussi finanziari"
		Procedure Direz. Amm.ne Finanza e Controllo

7. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

7.1 Le fattispecie di reato rilevanti

7.7.1 Art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

La norma punisce chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

E' punito chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, ovvero faccia commercio di detto materiale pornografico.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

La previsione si rivolge a quanti, consapevolmente, si procurino o dispongano di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento dei minori degli anni diciotto ovvero accedano intenzionalmente allo stesso materiale tramite l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

E' punito chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Incorre in questa ipotesi chi introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento.

Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601 c.p., acquista aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis. c.p.)

E' punito chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES D.LGS 231/01)		
Attività a rischio	Servizio / Struttura	Controlli a presidio
		Codice Etico
		Protocollo "Regole di
Assunzioni - sfruttamento di persone	Direzione Risorse Umane	comportamento terzi"
		Protocollo "Assunzioni e gestione del
		personale"
		Regolamento "Assunzioni e
		progressioni di carriera"
	Servizio ICT	Codice Etico
Accesso a materiale pornografico		Protocollo integrato "Sicurezza
		informatica"
	Jet vizio iei	Policy sull'utilizzo delle attrezzature
		informatiche, della posta elettronica
		aziendale e di internet

8. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA

8.1 Le fattispecie di reato rilevanti

8.8.1 Art. 25 septies D.Lgs. 231/01

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La fattispecie si realizza quando il datore di lavoro e/o altro soggetto titolare dell'obbligo prevenzionistico, violando le norme sulla prevenzione degli infortuni, cagiona (per colpa) la morte di un lavoratore.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

La fattispecie si realizza quando il datore di lavoro e/o altro soggetto titolare dell'obbligo prevenzionistico, violando le norme sulla prevenzione degli infortuni, cagiona (per colpa) lesioni personali ad un lavoratore.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (art. 55 D.LGS. 9 aprile 2008 n. 81)

La norma impone al datore di lavoro di individuare e realizzare un sistema di gestione permanente ed organico diretto all'individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori mediante la programmazione delle attività di prevenzione, l'informazione, la formazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché l'organizzazione di un apposito servizio di prevenzione e protezione.

A tal fine vengono disciplinate le seguenti figure:

Datore di lavoro

Per datore di lavoro s'intende a norma dell'art. 2 co. 1 lett. b) D.lgs 81/08, il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'impresa ovvero dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme alla normativa, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice.

In base all'art. 17 del D.lgs n. 81/08, non possono costituire oggetto di delega da parte del Datore:

- la valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

Dirigente

Il D.lgs 81/08, all'art. 2 co. 1 lett. d), definisce "dirigente" la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Preposto

Il D.lgs. 81/08, all'art. 2 co. 1 lett. e), definisce "preposto" colui che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle

direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

A norma dell'art. 2 co. 1 lett. f) D.lgs. 81/08, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

In base all'art. 33 D.lgs. 81/08, il RSPP provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- ad elaborare le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, co. 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- a definire le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a predisporre i programmi di informazione e di formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36.

Medico competente

L'art. 2 co. 1 lett h) D.lgs n. 81/08 chiarisce che il medico competente è il medico, in possesso dei titoli e dei requisiti professionali di cui all'art. 38, che, secondo quanto previsto all'art. 29 co. 1, collabora con il datore di lavoro alla valutazione e alla gestione dei rischi e che è preposto alla sorveglianza sanitaria ed a tutti gli altri compiti previsti nel Decreto.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è, in base all'art 2 co. 1 lett. i) D.lgs 81/08, la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per tutto quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza normati dal Decreto.

NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA (ART. 25 SEPTIES D.LGS 231/01)		
Attività a rischio	Servizio / Struttura	Controlli a presidio

Adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Direzione Risorse Umane	Codice Etico
		Protocollo integrato "Sicurezza, salute e igiene dei luoghi di lavoro"
		Protocollo "Gestione adempimenti ambientali"
		Procedure sistema QAS

9. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

9.1 Le fattispecie di reato rilevanti

9.9.1 Art. 25 octies D.Lgs. 231/01

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma punisce colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare,

La disposizione si applica anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

E' punito colui che sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

E' punito colui che fuori dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

La norma persegue chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo tale da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La disposizione si applica anche se l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 OCTIES D.LGS 231/01)		
Attività a rischio	Servizio / Struttura	Controlli a presidio
Stampa titoli di viaggio, rimborso titoli di viaggio e abbonamenti	Canali di vendita	Codice Etico Protocollo "Regole di comportamento terzi"
		Procedura PQ01 "Vendita titoli di viaggio"
	Direz. Amm.ne Finanza e Controllo	Codice Etico
		Protocollo "Regole di comportamento terzi"
Gestione dei flussi finanziari		Protocollo "Acquisto di beni e servizi"
		Procedure Direz. Amm.ne Finanza e Controllo
Investimenti		Codice Etico
	Direz. Amm.ne Finanza e Controllo	Protocollo "Regole di comportamento terzi"
		Protocollo "Acquisto di beni e servizi"

		Procedure Direz. Amm.ne Finanza e Controllo
	Dracidanza Comunicaz Cornorato	Codice Etico
Sponsorizzazioni	Presidenza - Comunicaz. Corporate e Brand	Protocollo "Regole di comportamento terzi"
		Codice Etico
	Servizio Legale e Approvvigionamenti	Protocollo "Regole di comportamento terzi"
		Protocollo "Acquisto di beni e servizi"
		Procedure Direz. Amm.ne Finanza e
Acquisto di beni e servizi		Controllo
		Procedura PG04 "Acquisti"
		Proc. PG09 "Controlli su operatori econ."
		Procedura PQ01 "Vendita titoli di viaggio"

10. REATI AMBIENTALI

10.1. Le fattispecie di reato rilevanti

10.10.1 Art. 25 undecies D.Lgs. 231/01

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Commette il reato di inquinamento ambientale chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, oppure di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

È prevista una sanzione più severa se l'inquinamento viene prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Il disastro ambientale si sostanzia:

- nell'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- nell'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Il reato è più grave se il disastro viene prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Le pene previste per i fatti di cui agli articoli precedentemente citati sono diminuite se commessi con colpa ovvero se essi hanno determinato il *solo* pericolo di inquinamento o disastro.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Commette il reato in esame chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata quando dal fatto derivi il pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; oppure derivi pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452- quaterdecies c.p.)

E' punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Realizza il reato in esame chiunque uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie, nonché chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta salvo, anche in questo caso, che l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

Per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale (art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE), o qualsiasi habitat per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione (art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.)

Scarichi di acque reflue (art. 137 D.lgs. 152/2006)

La fattispecie fa riferimento a chiunque:

- apra o effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- effettui uno scarico contenente sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi indicati nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, del D.lgs. n. 152/2006 senza osservare le prescrizioni autorizzative o le altre prescrizioni dettate dalle autorità competenti;
- violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi;
- nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati dalla normativa;
- non consenta l'accesso agli insediamenti da parte dei soggetti incaricati dei controlli di legge;
- non osservi le prescrizioni atte ad assicurare il raggiungimento o il ripristino di obiettivi di qualità.

Attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi:

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazione alle autorità;
- abbandona o deposita in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immette illegalmente nelle acque superficiali o sotterranee;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata;
- effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti:

- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui all'art. 227.

Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 152/2006)

Colui che cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è sanzionato a meno che non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento descritto agli artt. 242 e seguenti.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 152/2006)

E' perseguibile chi:

- non effettua la comunicazione prescritta dall'art. 189 ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto;
- omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190;
- effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 152/2006)

Costituisce traffico illecito di rifiuti la spedizione effettuata in violazione del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs. 152/2006)

Realizza il nominato reato chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.lgs. 152/2006) E' sanzionato il soggetto che:

- essendone obbligato, omette l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- essendone obbligato, omette il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI Area Movimentazione, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite ovvero fornisce informazioni incomplete o inesatte, altera fraudolentemente uno

- qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento;
- Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI Area Movimentazione;
- Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Violazione delle prescrizioni in tema di esercizio di stabilimenti (art. 279 D.lgs. 152/2006) È punito chi:

- inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata;
- chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista;
- chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista;
- nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. 28 dicembre 1993, n. 549)

E' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal regolamento (CEE) n. 3952/92.

REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES D.LGS 231/01)		
Attività a rischio Servizio / Struttura Controlli a presidio		Controlli a presidio
		Codice Etico
Richiesta/rinnovo delle autorizzazioni per lo scarico di acque reflue industriali	Asset Facility & Energy M Manut. Impian	Prot. "Gestione adempimenti ambientali"
		Procedure sistema QAS

Verifica sul rispetto delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni dei valori fissati dalla legge o da altre Autorità competenti	Asset Facility & Energy M Manut. Impian DRU - Tutela Sicurezza e Salute Asset Facility & Energy M Pulizie	Codice Etico Prot. "Gestione adempimenti ambientali" Procedure sistema QAS
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque sotterranee attraverso, ad esempio, lo sversamento accidentale di sostanze pericolose (es. sversamento accidentale di olii o gasolio)	Asset Facility & Energy M Manut. Impian Asset Facility & Energy M Pulizie DRU - Tutela Sicurezza e Salute Direzione Operativa Gomma - Logistica	Codice Etico Prot. "Gestione adempimenti ambientali" Procedure sistema QAS
Gestione dei rifiuti prodotti dalla Società/ selezione delle ditte incaricate della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti	Asset Facility & Energy M Pulizie DRU - Tutela Sicurezza e Salute	Codice Etico Prot. "Gestione adempimenti ambientali" Procedure sistema QAS
Gestione delle procedure previste per la tracciabilità di rifiuti	Asset Facility & Energy M Pulizie DRU - Tutela Sicurezza e Salute	Codice Etico Prot. "Gestione adempimenti ambientali" Procedure sistema QAS
Richiesta/gestione delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera	Asset Facility & Energy M Manut. Impian DRU - Tutela Sicurezza e Salute	Codice Etico Prot. "Gestione adempimenti ambientali" Procedure sistema QAS
Gestione dei dati relativi alla natura, composizione e caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti	Asset Facility & Energy M Pulizie DRU - Tutela Sicurezza e Salute	Codice Etico Prot. "Gestione adempimenti ambientali" Procedure sistema QAS

11. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

11.1 Le fattispecie di reato rilevanti

11.11.1 Art. 25 duodecies D.Lgs. 231/01

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 1, 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato con D.L. 10 marzo 2023, n. 20)

E' punito chiunque, in violazione delle disposizioni di legge, promuova, diriga, organizzi, finanzi o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compia altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso. Sono previste pene maggiori se il reato viene commesso:

- al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione, sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- al fine di trame profitto, anche indiretto.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12 bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato con D.L. 10 marzo 2023, n. 20)

E' fatto divieto al datore di lavoro di occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo. Le pene sono aumentate:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

11.2 Le attività sensibili ed i relativi controlli

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES D.LGS 231/01)

ALL.Deliberazione C.d.A. n.40 del 28.07.2023

Attività a rischio	Servizio / Struttura	Controlli a presidio
Assunzioni - sfruttamento sul lavoro		Codice Etico
	Direzione Risorse Umane	Protocollo "Regole di
		comportamento terzi"
		Protocollo "Assunzioni e gestione del
		personale"
		Regolamento "Assunzioni e
		progressioni di carriera"

12. RAZZISMO E XENOFOBIA

12.1 Le fattispecie di reato rilevanti

12.12.1 Art. 25 terdecies D.Lgs. 231/01

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

E' punito:

- a) chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È inoltre vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è perseguibile per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza.

ALL.Deliberazione C.d.A. n.40 del 28.07.2023

12.2 Le attività sensibili ed i relativi controlli

PROPAGANDA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE, ETNICA E RELIGIOSA (ART. 25 TERDECIES D.LGS 231/01)		
Attività a rischio	Servizio / Struttura	Controlli a presidio
Assunzioni - sfruttamento sul lavoro		Codice Etico
	Direzione Risorse Umane	Protocollo "Regole di comportamento terzi"
		Protocollo "Assunzioni e gestione del personale"
		Regolamento "Assunzioni e progressioni di carriera"
Valutazione del personale - Sviluppo organizzativo	Direzione Risorse Umane	Codice Etico
		Regolamento "Assunzioni e progressioni di carriera"
		Regolamento "Disciplina attività extra lavorative e incarichi tecnici"

13. REATI TRIBUTARI

13.1 Le fattispecie di reato rilevanti

13.13.1 Art. 25 quinquesdecies D.Lgs. 231/01

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, D.lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso quando le fatture o i documenti di cui sopra sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, D.lgs. 74/2000)

La norma persegue chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria), indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Dichiarazione infedele (Art. 4, D.lgs.74/2000)

Al di fuori dei casi su esposti, è punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Omessa dichiarazione (Art. 5, D.lgs.74/2000)

L'omessa presentazione di una dichiarazione dovuta per legge è sanzionata con la reclusione quando l'imposta evasa supera i 50.000 euro.

ALL.Deliberazione C.d.A. n.40 del 28.07.2023

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, commi 1 e 2-bis, D.las.74/2000)

Sono parimenti puniti l'emissione o il rilascio di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, D.lgs.74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (Art. 10-quater, D.lgs.74/2000)

E' punito con la reclusione chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti oppure inesistenti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

ALL.Deliberazione C.d.A. n.40 del 28.07.2023

REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES D.LGS 231/01)				
Attività a rischio	Servizio / Struttura	Controlli a presidio		
Predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali	Direz. Amm.ne Finanza e Controllo	Codice Etico		
		Protocollo "Regole di comportamento terzi"		
		Protocollo "Acquisto di beni e servizi"		
		Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza		
		Proc. PG23 - "Incarichi legali"		
		Procedure Direz. Amm.ne Finanza e Controllo		
	Direz. Amm.ne Finanza e Controllo	Codice Etico		
Predisposizione dei modelli per il versamento delle imposte		Protocollo "Regole di comportamento terzi"		
		Protocollo "Acquisto di beni e servizi"		
		Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza		
		Proc. PG23 - "Incarichi legali"		
		Procedure Direz. Amm.ne Finanza e Controllo		
Archiviazione e conservazione dei documenti rilevanti	Direz. Amm.ne Finanza e Controllo	Codice Etico		
		Protocollo "Regole di comportamento terzi"		
		Protocollo "Acquisto di beni e servizi"		
		Proc. PG23 - "Incarichi legali"		
		Procedure Direz. Amm.ne Finanza e Controllo		
Monitoraggio delle pendenze tributarie e dei versamenti tributari	Direz. Amm.ne Finanza e Controllo	Codice Etico		
		Protocollo "Regole di comportamento terzi"		
		Protocollo "Acquisto di beni e servizi"		
		Proc. PG23 - "Incarichi legali"		
		Procedure Direz. Amm.ne Finanza e Controllo		

14. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

14.1 Le fattispecie di reato rilevanti

14.14.1 Art. 25 septiesdecies D.Lgs. 231/01

Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p)

La legge punisce chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p)

L'ipotesi differisce rispetto a quella dell'articolo precedente perché l'autore del delitto è già in possesso, a qualsiasi titolo, del bene del quale, ingiustamente, si appropria.

Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p)

E' punito chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p) E' punito:

- chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518- duodecies c.p)

La norma sanziona chiunque distrugge, disperde, deteriora, rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili ovvero deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o

altrui. E' inoltre vietato qualsiasi uso degli stessi beni incompatibile con il loro carattere storico o artistico o comunque pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

14.2 Le attività sensibili ed i relativi controlli

REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25 SEPTIESDECIES D.LGS 231/01)			
Attività a rischio	Servizio / Struttura	Controlli a presidio	
Ricettazione di beni culturali. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	Direz. Amm.ne Finanza e Controllo	Codice Etico	
	Servizio Legale e Approvvigionamenti	Protocollo "Regole di comportamento terzi"	
		Protocollo "Acquisto di beni e servizi"	
		Procedure Direz. Amm.ne Finanza e Controllo	
		Procedura PG04 "Acquisti"	
		Proc. PG09 "Controlli su operatori econ."	
Distruzione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento di beni culturali o paesaggistici	Asset Facility & Energy M Manut.	Codice Etico	
	Impianti Direzione Operativa Gomma - Esercizio	Procedure del sistema QAS	

15. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

15.1 Le fattispecie di reato rilevanti

15.15.1 Art. 25 duodevicies D.Lgs. 231/01

Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p)

E' punito chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La disposizione si applica anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518- terdecies c.p)

E' punito chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi di cultura.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25 SEPTIESDECIES D.LGS 231/01)				
Attività a rischio	Servizio / Struttura	Controlli a presidio		
Ricettazione di beni culturali. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	Direz. Amm.ne Finanza e Controllo	Codice Etico		
	Servizio Legale e Approvvigionamenti	Protocollo "Regole di comportamento terzi"		
		Protocollo "Acquisto di beni e servizi"		
		Procedure Direz. Amm.ne Finanza e Controllo		
		Procedura PG04 "Acquisti"		
		Proc. PG09 "Controlli su operatori econ."		
Distruzione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento di beni culturali o paesaggistici	Asset Facility & Energy M Manut. Impian	Codice Etico		
		Procedure del sistema QAS		
	Direzione Operativa Gomma - Esercizio	Procedure DO Gomma - Esercizio		

16. REATI TRANSNAZIONALI

16.1 Le fattispecie di reato rilevanti [L. 146/2006]

Oltre che per le ipotesi in precedenza dettagliate, costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- Art. 377 bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".
- Art. 378 c.p. "Favoreggiamento personale".
- Art. 416 c.p. "Associazione per delinquere".
- Art. 416 bis c.p. "Associazioni di tipo mafioso anche straniere".
- Art. 416 bis-1 c.p. "Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose".
- Art. 12 D. Lgs. 286/98, "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine".
- Art. 74 D.P.R. 309/90, "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope".
- Art. 291-quater D.P.R. n. 43/73, "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri".

16.2 Le attività sensibili ed i relativi controlli

Si rimanda a quanto già illustrato nei paragrafi precedenti con riferimento alle specifiche ipotesi di reato.

ALLEGATI

- 1. Testo del D.Lgs. 231/01
- 2. I reati richiamati dal D.Lgs. 231/01
- **3.** Codice Etico
- **4.** Mappatura dei rischi
- 5. Protocolli comportamentali
- 6. Regolamento aziendale per il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza di Cotral
- 7. Linee Guida del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi



DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001) (Testo aggiornato al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 63)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e delle societa', associazioni od enti privi di personalita' giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Capo I RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa



Art. 1. Soggetti

- 1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
- 2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalita giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica.
- 3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonche' agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2. Principio di legalita'

1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilita' amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3. Successione di leggi

- 1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce piu' reato o in relazione al quale non e' piu' prevista la responsabilita' amministrativa dell'ente, e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
- 2. Se la legge del tempo in cui e' stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu' favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
- 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4. Reati commessi all'estero

- 1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purche' nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui e' stato commesso il fatto.
- 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta e' formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5. Responsabilita' dell'ente

- 1. L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
- 2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6 Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato e' stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:



- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
- 2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
- a) individuare le attivita' nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalita' di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- 2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).
- 2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis puo' essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
- 2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante e' nullo. Sono altresi' nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonche' qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversielegate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.
- 3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, puo' formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i reati.
- 4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.



4-bis. Nelle societa' di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

- 1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente e' responsabile se la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
- 2. In ogni caso, e' esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- 3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonche' al tipo di attivita' svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attivita' nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
- 4. L'efficace attuazione del modello richiede:
- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attivita':
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8. Autonomia delle responsabilita' dell'ente

- 1. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando:
 - a) l'autore del reato non e' stato identificato o non e' imputabile;
 - b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
- 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando e' concessa amnistia per un reato in relazione al quale e' prevista la sua responsabilita' e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
- 3. L'ente puo' rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

Sanzioni in generale

Art. 9. Sanzioni amministrative

- 1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
 - a) la sanzione pecuniaria;
 - b) le sanzioni interdittive;
 - c) la confisca;
 - d) la pubblicazione della sentenza.



- 2. Le sanzioni interdittive sono:
 - a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi;
 - e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria

- 1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
- 2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento ne' superiore a mille.
- 3.L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
- 4. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11. Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

- 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravita' del fatto, del grado della responsabilita' dell'ente nonche' dell'attivita' svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
- 2. L'importo della quota e' fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
- 3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota e' sempre di lire duecentomila.

Art. 12. Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

- 1. La sanzione pecuniaria e' ridotta della meta' e non puo' comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato e' di particolare tenuita';
- 2. La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta' se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) e' stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- 3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione e' ridotta dalla meta' ai due terzi.



4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puo' essere inferiore a lire venti milioni.

Art. 13. Sanzioni interdittive

- 1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' e il reato e' stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato e' stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - b) in caso di reiterazione degli illeciti.
- 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
- 3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14. Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

- 1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attivita' alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneita' delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
- 2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione puo' anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attivita' comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attivita'.
- 3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
- 4. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15. Commissario giudiziale

- 1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attivita' dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attivita' dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessita' la cui interruzione puo' provocare un grave pregiudizio alla collettivita';
- b) l'interruzione dell'attivita' dell'ente puo' provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui e' situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

b-bis) l'attivita' e' svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attivita' e' affidata al commissario gia' nominato nell'ambito della



procedura di amministrazione straordinaria.

- 2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivita', il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attivita' in cui e' stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
- 3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della speciedi quello verificatosi. Non puo' compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
- 4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attivita' viene confiscato.
- 5. La prosecuzione dell'attivita' da parte del commissario non puo' essere disposta quando l'interruzione dell'attivita' consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16. Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

- 1. Puo' essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' ed e' gia' stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attivita'.
- 2. Il giudice puo' applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando e' gia' stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
- 3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali e' prevista la sua responsabilita' e' sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17. Riparazione delle conseguenze del reato

- 1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
- 1-bis. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuita' dell'attivita' svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si



considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuita' dell'attivita' produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

Art. 18. Pubblicazione della sentenza di condanna

- 1. La pubblicazione della sentenza di condanna puo' essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
- 2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonche' mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
- 3. La pubblicazione della sentenza e' eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art. 19. Confisca

- 1. Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che puo' essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
- 2. Quando non e' possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20. Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, gia' condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21. Pluralita' di illeciti

- 1. Quando l'ente e' responsabile in relazione ad una pluralita' di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attivita' e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito piu' grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non puo' comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
- 2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o piu' degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito piu' grave.

Art. 22. Prescrizione

- 1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
- 2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.



- 3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
- 4. Se l'interruzione e' avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive

- 1. Chiunque, nello svolgimento dell'attivita' dell'ente a cui e' stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- 2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato e' stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
- 3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

Responsabilita' amministrativa da reato

- Art. 24. (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture).
- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n.
- 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita' o e' derivato un danno di particolare gravita'; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
- 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati).

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in



danno dello Stato o di altro ente pubblico, ((e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,)) si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-ter (Delitti di criminalita' organizzata).

- 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
- 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- 4. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita', corruzione e abuso d'ufficio).

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
- 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
- 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni



interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si e' efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Art. 25-bis (Falsita' in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento).

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsita' in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla meta';
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote. f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 ((, 461, 473 e 474)) del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25-bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio).

- 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
- 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25-ter (Reati societari).



- 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
 - c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
- f) per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societa' controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita' pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a



quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresi' le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;

- s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.
- 3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.

Art. 25-quater (Delitti con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico).

- 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- 3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
- 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresi' in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Art. 25-quater.1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura e' commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato e' altresi' revocato l'accreditamento.
- 2. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-quinquies (Delitti contro la personalita' individuale).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro



Il del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis,)) la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonche' per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- 3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-sexies (Abusi di mercato).

- 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

- 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.



Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, nonche' autoriciclaggio).

- 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
- 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti).

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
- 2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato piu' gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
- 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria).



In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 25-undecies (Reati ambientali)

- 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita' ai sensi dell'articolo 452sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).
- 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i reati di cui all'articolo 137:
- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta guote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 - b) per i reati di cui all'articolo 256:
- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
 - c) per i reati di cui all'articolo 257:
- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;



- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
- 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
- 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



- 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
- 8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art. 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare).

- 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, siapplica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
- 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia).

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
- 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
- 3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa e' stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).

- 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a



un anno.

Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari).

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.
- 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando).

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.



- 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale).

- 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
- 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
- 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
- 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
- 2. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 26. (Delitti tentati)

- 1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla meta' in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
- 2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I



Responsabilita' patrimoniale dell'ente

Art. 27. Responsabilita' patrimoniale dell'ente

- 1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
- 2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II

Vicende modificative dell'ente

Art. 28. Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilita' per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29. Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30. Scissione dell'ente

- 1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilita' dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
- 2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo e' limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale e' stato trasferito, anche in parte il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il reato.
- 3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui e' rimasto o e' stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale il reato e' stato commesso.

Art. 31. Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione e' avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.



- 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, e' applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
- 3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
- 4. Resta salva la facolta' dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32. Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

- 1. Nei casi di responsabilita' dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice puo' ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
- 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attivita' nell'ambito della quale sono state commesse nonche' delle caratteristiche della fusione o della scissione.
- 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione puo' essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi e' stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il reato per cui e' stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art. 33. Cessione di azienda

- 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attivita' e' stato commesso il reato, il cessionario e' solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
- 2. L'obbligazione del cessionario e' limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
- 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE



Disposizioni generali

Art. 34. Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonche', in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35. Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36. Attribuzioni del giudice penale

- 1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
- 2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37. Casi di improcedibilita'

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilita'.

Art. 38. Riunione e separazione dei procedimenti

- 1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente e' riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
- 2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
- a) e' stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
- b) il procedimento e' stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero e' stato emesso il decreto penale di condanna;
 - c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.



Art. 39. Rappresentanza dell'ente

- 1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
- 2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorita' giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilita':
 - a) la denominazione dell'ente e le generalita' del suo legale rappresentante;
 - b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - c) la sottoscrizione del difensore;
 - d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
- 3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, e' depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero e' presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
- 4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito e' rappresentato dal difensore.

Art. 40. Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne e' rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41. Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo e' dichiarato contumace.

Art. 42. Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 43. Notificazioni all'ente

- 1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
- 2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
- 3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorita' giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
- 4. Se non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorita' giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.



SEZIONE III

Prove

Art. 44. Incompatibilita' con l'ufficio di testimone

- 1. Non puo' essere assunta come testimone:
 - a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
- b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
- 2. Nel caso di incompatibilita' la persona che rappresenta l'ente puo' essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV

Misure cautelari

Art. 45. Applicazione delle misure cautelari

- 1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilita' dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero puo' richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia' depositate.
- 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalita' applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
- 3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice puo' nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata. La nomina del commissario di cui al primo periodo e' sempre disposta, in luogo della misura cautelare interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuita' dell'attivita' svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

Art. 46. Criteri di scelta delle misure



- 1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
- 2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entita' del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
- 3. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' puo' essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
- 4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47. Giudice competente e procedimento di applicazione

- 1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonche' sulle modifiche delle loro modalita' esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
- 2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare e' presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresi' avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
- 3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non puo' intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48. Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49. Sospensione delle misure cautelari

- 1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
- 2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non puo' comunque essere inferiore alla meta' della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
- 3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attivita' nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale e' stata data garanzia e' devoluta alla Cassa delle ammende.
- 4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la



restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art. 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari

- 1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.
- 2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu proporzionata all'entita' del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalita' meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51. Durata massima delle misure cautelari

- 1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non puo' superare un anno.
- 2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare puo' avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non puo' superare un anno e quattro mesi.
- 3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
- 4. La durata delle misure cautelari e' computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 52. Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

- 1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
- 2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Art. 53. Sequestro preventivo

- 1. Il giudice puo' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
- 1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto societa', aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonche' quote azionarie o liquidita' anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuita' e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorita' giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalita' l'autorita' giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e puo' nominare un



amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di societa' che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuita' produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-bis.1 e 1-bis.2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 54. Sequestro conservativo

1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55. Annotazione dell'illecito amministrativo

- 1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalita' del suo legale rappresentante nonche' il reato da cui dipende l'illecito.
- 2. L'annotazione di cui al comma 1 e' comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui e' consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato e' attribuito.

Art. 56.Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.



2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57. Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonche' l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 58. Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale puo' svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59. Contestazione dell'illecito amministrativo

- 1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito e' contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
- 2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 60. Decadenza dalla contestazione

1. Non puo' procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente e' estinto per prescrizione.

Art. 61. Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

- 1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilita' della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilita' dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.
- 2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullita', la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonche' gli elementi identificativi dell'ente.



SEZIONE VI

Procedimenti speciali

Art. 62. Giudizio abbreviato

- 1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
- 2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
- 3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
- 4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non e' ammesso quando per l'illecito amministrativo e' prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art. 63. Applicazione della sanzione su richiesta

- 1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta e' ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato e' definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonche' in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo e' prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
- 2. Nei casi in cui e' applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
- 3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art. 64. Procedimento per decreto

- 1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, puo' presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
- 2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla meta' rispetto al minimo dell'importo applicabile.
- 3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
- 4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.



SEZIONE VII

Giudizio

Art. 65. Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice puo' disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attivita' di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilita' di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66. Sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, e' insufficiente o e' contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67. Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione e' estinta per prescrizione.

Art. 68. Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69. Sentenza di condanna

- 1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
- 2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attivita' o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70. Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

- 1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice da' atto nel dispositivo che la sentenza e' pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
- 2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.



SFZIONF VIII

Impugnazioni

Art. 71. Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilita' amministrativa dell'ente

- 1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente puo' proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
- 2. Contro la sentenza che applica una o piu' sanzioni interdittive, l'ente puo' sempre proporre appello anche se questo non e' ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
- 3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero puo' proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72. Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purche' non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73. Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX

Esecuzione

Art. 74. Giudice dell'esecuzione

- 1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e' il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
- 2. Il giudice indicato nel comma 1 e' pure competente per i provvedimenti relativi:
 - a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
 - b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
 - c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21,



commi 1 e 2;

- d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
- 3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
- 4. Quando e' applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attivita', il giudice, su richiesta dell'ente, puo' autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attivita' interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155

Art. 76. Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna e' eseguita a spese dell'ente nei cui confronti e' stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77. Esecuzione delle sanzioni interdittive

- 1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
- 2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78. Conversione delle sanzioni interdittive

- 1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, puo' richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
- 2. La richiesta e' presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
- 3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice puo' sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione e' disposta con decreto motivato revocabile.
- 4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella gia' applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravita' dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.



Art. 79. Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

- 1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivita' dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale e' richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalita'.
- 2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attivita' svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresi' l'entita' del profitto da sottoporre a confisca e le modalita' con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
- 3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
- 4. Le spese relative all'attivita' svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313

Art. 81

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313

Art. 82

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313

Capo IV

Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Art. 83. Concorso di sanzioni

- 1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
- 2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente e' stata gia' applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione gia' sofferta e' computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84. Comunicazioni alle autorita' di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna



sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorita' che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85 Disposizioni regolamentari

- 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:
 - a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
 - b) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313;
 - c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
- 2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.



I REATI RICHIAMATI DAL D.LGS. 231/01



(Testo aggiornato al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24)

Art. 24 del D. Lgs. 231/01, "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture".

Art. 316 *bis* c.p. "Malversazione di erogazioni pubbliche" [modificato dalla L. 28 marzo 2022, n. 25].

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316 ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni pubbliche" [modificato dalla L. 28 marzo 2022, n. 25].

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 356 c.p. "Frode nelle pubbliche forniture" (introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020).

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.



La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 640 c.p. "Truffa" [modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150].

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro:

- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità. 2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.

Art. 640 bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" [modificato dalla L. 28 marzo 2022, n. 25].

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640 *ter* c.p. "Frode informatica" [modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150].

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore



monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Art. 2. L. 23/12/1986, n.898 "Frode ai danni del Fondo europeo agricolo" (introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020) [modificato dal D. Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156].

- 1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.
- 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché' le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.
- 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.



Art. 24 bis del D. Lgs. 231/01, "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

Art. 491-bis. c.p. "Documenti informatici".

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.

Art. 615 ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico".

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615 *quater*. c.p. "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici" [modificato dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238].

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei



all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 615 quinquies c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" [modificato dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238].

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617 *quater* c.p. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche" [modificato dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238].

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;



- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617 quinquies c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche" [modificato dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238].

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 635 *bis.* c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici".

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 635 ter. c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità".

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.



Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quater c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici".

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quinquies c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità".

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 640 ter c.p. "Frode informatica" [modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150].

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad



esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Art. 640 quinquies c.p. "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica".

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" [modificato dalla L. 21 settembre 2022, n. 142].

11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.



Art. 24 ter del D. Lgs. 231/01, "Delitti di criminalità organizzata".

Art. 416 c.p. "Associazione per delinquere".

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'art. 12, comma 3 bis, del testo delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416 bis c.p. "Associazioni di tipo mafioso anche straniere".

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.



L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416-ter c.p. "Scambio elettorale politico-mafioso."

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.



La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 630 c.p. "Sequestro di persona a scopo di estorsione"

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.



I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74 D.P.R. 309/90 "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope".

- 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
- 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
- 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
- 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
- 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
- 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
- 7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa



non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Art. 25 del D. Lgs. 231/01, "Concussione e corruzione".

Art. 289 c.p.p. "Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione".

Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1).

Art. 314 c.p. "Peculato".

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo,



è stata immediatamente restituita. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe

Art. 316 c.p. "Peculato mediante profitto dell'errore altrui".

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Art. 317 c.p. "Concussione".

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione".

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti".

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.



Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari".

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio".

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore".

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità

Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione".

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.



Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322 bis c.p. "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri" [modificato dal D. Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 232 si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.



5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 322-quater c.p. "Riparazione pecuniaria"

Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un



ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

Art. 346-bis c.p. "Traffico di influenze illecite"

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Art. 25 bis del D. Lgs. 231/01, "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento".



Art. 453 c.p. "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate".

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 516 a Euro 3.098

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Art. 454 c.p. "Alterazione di monete".

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3) e 4) del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Art. 455 c.p. "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate".

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.



Art. 457 c.p. "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede".

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Art. 459 c.p. "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati".

Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo".

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Art. 461 c.p. "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata".

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati".

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.



Art. 473 c.p. "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni"

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

Art. 474 c.p. "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 493-ter c.p. "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" [modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184].

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni



o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 512-bis c.p. "Trasferimento fraudolento di valori".

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 25 bis 1 del D. Lgs. 231/01, "Delitti contro l'industria ed il commercio".

Art. 513 c.p. "Turbata libertà dell'industria o del commercio".

Chiunque adopera violenza sulla cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513 bis c.p. "Illecita concorrenza con minaccia o violenza".



Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p. "Frodi contro le industrie nazionali".

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio".

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103

Art. 516 c.p. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine".

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci".

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.



Art. 517 ter c.p. "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale".

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517 quater c.p. "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.



Art. 25 ter del D. Lgs. 231/01, "Reati societari".

Art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali".

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis "Fatti di lieve entità"

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter "Non punibilità per particolare tenuità"

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».



Art. 2622 c.c. "False comunicazioni sociali in danno delle società quotate".

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2625 c.c. "Impedito controllo".

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in



misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2626 c.c. "Indebita restituzione dei conferimenti".

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve".

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato.

Art. 2628 c.c. "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante".

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. "Operazioni in pregiudizio dei creditori".

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.



Art. 2629-bis c.c. "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi".

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2632 c.c. "Formazione fittizia del capitale".

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.


Art. 2633 c.c. "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori".

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati".

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.





Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635-bis c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati"

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.



Art. 2635-ter c.c. "Pene accessorie".

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32 bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635 bis, secondo comma.

Art. 2636 c.c. "Illecita influenza sull'Assemblea".

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. "Aggiotaggio".

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 c.c. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza".

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche



omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58(1).

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

Art. 54 D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare".

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

Art. 25 quater del D. Lgs. 231/01, "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".

Art. 270 c.p. "Associazioni sovversive".

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.



Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Art. 270-bis c.p. "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico".

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 270-bis 1 c.p. "Circostanze aggravanti e attenuanti".

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289 bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività



delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.

Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti.

Art. 270-ter c.p. "Assistenza agli associati".

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni(2).

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.


Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270-quater c.p. "Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale".

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui l'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Art. 270-quater 1 c.p. "Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo". Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con





finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Art. 270-quinquies c.p. "Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale".

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis(2), addestra o comunque fornisce istruzioni(3) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Art. 270-quinquies 1 c.p. "Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo".

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater 1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 270-quinquies 2 c.p. "Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro".

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.



Art. 270-sexies c.p. "Condotte con finalità di terrorismo".

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 c.p. "Attentato per finalità terroristiche o di eversione"

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280-bis c.p. "Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante



l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280-ter c.p. "Atti di terrorismo nucleare"

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Art. 289-ter c.p. "Sequestro di persona a scopo di coazione"

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289 bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla



sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289 bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

Art. 302 c.p. "Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo"

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

Art. 304 c.p. "Cospirazione politica mediante accordo"

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni(1).

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Art. 305 c.p. "Cospirazione politica mediante associazione"

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.



I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

Art. 306 c.p. "Banda armata: formazione e partecipazione"

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Art. 307 c.p. "Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata"

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Art. 1 L. 10 maggio 1976, n. 342 "Repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea"

Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.



La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

Art. 2 L. 10 maggio 1976, n. 342 "Repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea"

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.

Art. 25 quater 1 del D. Lgs. 231/01, "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili".

Art. 583-bis c.p. "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili".

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente



articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/01, "Delitti contro la personalità individuale".

Art. 600 c.p. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù".

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 600-bis c.p. "Prostituzione minorile".

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;



2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter c.p. "Pornografia minorile".

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.



Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600quater c.p. "Detenzione di materiale pornografico".

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Art. 600quater 1 c.p. "Pornografia virtuale"

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies c.p. "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile".

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Art. 601 c.p. "Tratta di persone".

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità



sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 601-bis c.p. "Traffico di organi prelevati da persona vivente ratta di persone". Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via



informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

Art. 602 c.p. "Acquisto e alienazione di schiavi"

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 603-bis. c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.



Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 609-undecies c.p. "Adescamento di minorenni"

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Art. 613-bis c.p. "Tortura"

Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.



Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613-ter c.p. "Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura"

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 25 sexies del D. Lgs. 231/01, "Reati di abuso di mercato".

Art. 184 D. Lgs 58/98 "Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate" [modificato dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238].

- 1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato



effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

- c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
- 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.
- 3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.
- 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Art. 185 D. Lgs. 58/98 "Manipolazione del mercato" [modificato dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238].

- 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
- 1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo13 del regolamento (UE) n. 596/2014.



2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Art. 187 bis D. Lgs. 58/98 "Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate".

- 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.
- 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N.107.
- 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N.107.
- 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N.107.
- 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
- 6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione

Art. 187 ter D.Lgs. 58/98 "Manipolazione del mercato".

- 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.
- 2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.
- 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107.
- 4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.



- 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107.
- 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107.
- 7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107.

Art. 187 ter 1 D.Lgs. 58/98 "Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014".

- 1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché' dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
- 2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
- 3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
- 4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
- 5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.
- 6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente



responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

- 7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché' tale ammontare sia determinabile.
- 8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.
- 9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:
- a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
- b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.
- 10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
- 11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 187 quinquies D.Lgs. 58/98 "Responsabilità dell'Ente".

- 1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:
- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria



- o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
- 2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
- 3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
- 4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Art. 14 Regolamento EU n. 596/2014 "Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate".

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Art. 15 Regolamento EU n. 596/2014 "Divieto di manipolazione del mercato".

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Art. 25 septies del D. Lgs. 231/01, "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

Art. 589 c.p. Omicidio colposo

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.



- 2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
- 3. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
- 4. COMMA ABROGATO DALL'ART.1, COMMA 3, LETT. D, L. 23 MARZO 2016 N. 41.
- 5. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.



Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 55 D.LGS. 9 aprile 2008 n. 81, "Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente"

- 1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro il datore di lavoro:
- a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
- b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;
- 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
- a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
- 3. È punito con l'ammenda da 2.233,65 a 4.467,30 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.
- 4. È punito con l'ammenda da 1.116,82 a 2.233,65 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).
- 5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
- a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 837,62 a 4.467,30 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);



- c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.340,19 a 5.807,48 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
- d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.675,24 a 6.700,94 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l'articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter;
- e) con l'ammenda da 2.233,65 a 4.467,30 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
- f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.233,65 a 7.371,04 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
- g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.116,82 a 5.025,71 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
- h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 558,41 a 2.010,28 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;
- i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 111,68 a 558,41 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;
- l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 55,84 a 335,05 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).
- 6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.

Art. 25 octies del D. Lgs. 231/01, "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".



Art. 648 c.p. "Ricettazione".

Fuori dai casi di concorso di reati, chi al fine di procurare a sé od altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro cinquecentosedici ad euro diecimilatrecentoventinove. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art 648 bis c.p. "Riciclaggio" [modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195].

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.



La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art 648 ter c.p. "Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita" [modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195].

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter.1 c.p. "Autoriciclaggio" [modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184].

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.



La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 25 octies. 1 del D. Lgs. 231/01, "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 184 del 18 novembre 2021]".

Art. 493-ter. c.p. "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" [modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184].

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.



In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 493-quater c.p. "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" [introdotto dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Art. 640-ter c.p. Frode informatica [Modificato da D.Lgs. n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs. n.150 del 10 ottobre 2022]

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.



La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Art. 25 novies del D. Lgs. 231/01, "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

Art. 171 della L.n. 633/1941, "Legge sulla protezione del diritto d'autore".

Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis e dall'art. 171 ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali



inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
- [e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;](1)
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171 bis della L. n. 633/1941, "Legge sulla protezione del diritto d'autore"

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è



inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171 ter della L.n. 633/1941 "Legge sulla protezione del diritto d'autore".

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di



contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
- 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
- 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.



- 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
- 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 septies della L.n. 633/1941 "Legge sulla protezione del diritto d'autore".

- 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171 octies della L.n. 633/1941 "Legge sulla protezione del diritto d'autore".

- 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
- 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.



Art. 25 decies del D. Lgs. 231/01, "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

Art. 377 bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378 c.p. "Favoreggiamento personale".

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire cinquemila.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01, "Reati ambientali".

Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:



- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater. (Disastro ambientale)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:



- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-octies. (Circostanze aggravanti)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.



È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) [modificato con D. Lgs 5 agosto 2022, n. 135]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.

Art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'intero di un sito protetto)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Art. 137 D.lgs. 152/2006 (Scarichi di acque reflue - Sanzioni penali)

- 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
- 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di



sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

- 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
- 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
- 5. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
- 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
- 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
- 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che



il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

- 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
- 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
- 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
- 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
- 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
- 14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.



Art. 256 D.lgs. 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata).

- 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
- 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
- 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
- 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
- 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
- 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena



dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

- 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
- 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
- 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 257 D.lgs. 152/2006 (Bonifica dei siti).

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
- 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
- 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.



4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Art. 258 D.lgs. 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) [Modificato da D.Lgs. n. 116 del 3 ottobre 2020].

- 1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
- 2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.
- 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
- 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di



rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- 5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.
- 6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
- 7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
- 8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241 bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di



violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

- 9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
- 10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188 bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.
- 11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188 bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.
- 12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e



violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo(1).

Art. 259 D.lgs. 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti).

- 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
- 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Art. 260-bis D.lgs. 152/2006 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

- 1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
- 2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.



- 3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
- 4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.
- 5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.



- 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
- 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
- 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
- 9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
- 9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
- 9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli



obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Art. 279 D.lgs. 152/2006 (Sanzioni)

- 1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.
- 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
- 2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
- 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi



dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273 bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).

- 4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro(2).
- 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
- 6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.
- 7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 (Inquinamento doloso).

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
- 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.



3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 9 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 (Inquinamento colposo).

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
- 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
- 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 3 L. 28 dicembre 1993 n. 549 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)

- 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.
- 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge.



- 4. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.
- 5. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti.
- 6. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10.
- 7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01, "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"

Art. 12, commi 1, 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) [modificato con DECRETO-LEGGE 10 marzo 2023, n. 20]



- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
- 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
- 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
- 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.
- 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di



illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 12 bis D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina) [modificato DECRETO-LEGGE 10 marzo 2023, n. 20]

- 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.
- 2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.
- 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché' nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.
- 4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
- 5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12.



6. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.

Art. 22, comma 12 e 12 bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) [modificato con DECRETO-LEGGE 10 marzo 2023, n. 20].

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000 per ogni lavoratore impiegato.

12 bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
- Art. 22, comma 12 ter, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente) [modificato con DECRETO-LEGGE 10 marzo 2023, n. 20].

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

Art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/01, Razzismo e xenofobia

Art. 604-bis c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga



a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Art. 604-ter c.p. (Circostanza aggravante).

Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/01, Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati



Art. 4, L. n. 401/1989 (Frode in competizioni sportive)

- 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.
- 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
- 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 4, L. n. 401/1989 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché' a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque,



ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

- 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.
- 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
- 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.



4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Art. 25-quinquesdecies del D.Lgs. 231/01, Reati Tributari

Art. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

- 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)

- 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per



cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 4, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Dichiarazione infedele)

- 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.
- 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
- 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si



tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Omessa dichiarazione)

- 1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
- 1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
- 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

- 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- 2 bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.



Art. 10-quater, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Indebita compensazione)

- 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
- 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Art. 11, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)

- 1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
- 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/01, Contrabbando

Art. 282, DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:



- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

Art. 283, DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 284, DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;



- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 285, DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) che atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometto di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.



Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Art. 286, DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (Contrabbando nelle zone extra-doganali)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Art. 287, DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Art. 288, DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (Contrabbando nei depositi doganali)

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Art. 289, DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Art. 290, DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.



Art. 291, DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Art. 291- bis, DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985,n.76, e con la reclusione da due a cinque anni. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.

Art. 291- ter, DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

- 1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.
- 2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;



- e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.
- 3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 291- quater, DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

- 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
- 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
- 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
- 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
- 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per



l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 291, DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (Altri casi di contrabbando)

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Art. 295, DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (Circostanze aggravanti del contrabbando)

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tra a cinque anni:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

Art. 301, DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca)

1. Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. ((Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.



- 2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adatti allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomi in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.
- 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
- 4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.
- 5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.

5-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 295, secondo comma, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

Art. 25- septiesdecies del D.Lgs. 231/01, "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale"

Art. 518-bis c.p. "Furto di beni culturali" [introdotto con Legge 9 marzo 2022, n. 22]

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in



quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Art. 518-ter c.p. "Appropriazione indebita di beni culturali" [introdotto con Legge 9 marzo 2022, n. 22]

Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Art. 518-quater c.p. "Ricettazione di beni culturali" [introdotto con Legge 9 marzo 2022, n. 22]

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.)

Art. 518-octies c.p. "Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali" [introdotto con Legge 9 marzo 2022, n. 22]

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.



Art. 518-novies c.p. "Violazioni in materia di alienazione di beni culturali" [introdotto con Legge 9 marzo 2022, n. 22]

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518-decies c.p. "Importazione illecita di beni culturali di beni culturali" [introdotto con Legge 9 marzo 2022, n. 22]

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Art. 518-undecies c.p. "Uscita o esportazione illecita di beni culturali" [introdotto con Legge 9 marzo 2022, n. 22]

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché' nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione,



ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Art. 518-duodecies c.p. "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici" [introdotto con Legge 9 marzo 2022, n. 22]

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 518-quaterdecies c.p. "Contraffazione di opere d'arte" [introdotto con Legge 9 marzo 2022, n. 22]

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad



accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Art. 25- duodevicies del D.Lgs. 231/01, "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

Art. 518-sexies c.p. "Riciclaggio di beni culturali" [introdotto con Legge 9 marzo 2022, n. 22]

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-terdecies c.p. "Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici" [introdotto con Legge 9 marzo 2022, n. 22]

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Art. 26 del D.Lgs. 231/01, "Delitti tentati".



Art. 56 c.p. "Delitto tentato"

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 12 L. 9/2013, "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini" [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva].

Art. 440, "Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari"

Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

Art. 442 c.p. "Commercio di sostanze alimentari contraffatte e adulterate"

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.



Art. 444 c.p. "Commercio di sostanze alimentari nocive"

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte ne' adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquecento.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

L. 146/2006, "Reati transnazionali".

Oltre che per le ipotesi in precedenza dettagliate, costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- Art. 377 bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".
- Art. 378 c.p. "Favoreggiamento personale".
- Art. 416 c.p. "Associazione per delinquere".
- Art. 416 bis c.p. "Associazioni di tipo mafioso anche straniere".
- Art. 416 bis-1 c.p. "Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose".
- Art. 12 D. Lgs. 286/98, "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine".
- Art. 74 D.P.R. 309/90, "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope".
- Art. 291-quater D.P.R. n. 43/73, "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri".



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO Allegato 3

CODICE ETICO



	Premessa	4
	CAPO I – Principi di etica d'impresa- Doveri Comportamentali	7
	Art. 1 Legalità	7
	Art. 2 Correttezza, Buona Fede, Imparzialità, Collaborazione	7
	Art.3 Onestà negli affari – Economicità Efficienza ed Efficacia	8
	Art.4 Conflitto di interessi del dipendente	8
	Art. 5 Regali, compensi e altre utilità	. 10
	Art.6 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni	. 10
	Art. 7 Risorse Umane	. 10
	Art. 8 Trasparenza e completezza dell'informazione	. 11
	Art. 9 Trattamento dei dati e delle informazioni	. 12
	Art.10 Prevenzione della corruzione	. 12
	Art.11 Trasparenza e tracciabilità	. 13
	Art.12 Comportamento nei rapporti privati	. 13
	Art.13 Comportamento in servizio	. 13
	Art. 14 Disposizioni particolari per i Dirigenti	. 13
C	APO II - Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità Garanti	15
	Art. 15 Rapporti con i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio	. 15
	Art. 16 Finanziamenti pubblici	. 15
	Art. 17 Gare ed appalti pubblici- Contratti ed altri atti negoziali	. 16
	Art. 18 Rapporti con l'Autorità giudiziaria	. 16
	Art. 19 Azionisti e Comunità Finanziaria	. 16
C	APO III – Gestione contabile e finanziaria	. 17
	Art. 20 Gestione dei flussi finanziari	. 17
	Art. 21 Registrazione e conservazione della documentazione contabile	. 17
	Art. 22 Operazioni sul capitale	. 18
	Art. 23 Comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza	. 18
	Art. 24 Votazioni in assemblea	. 19
	Art 25 Controlli interni	19



	Art. 26 Contributi, sponsorizzazioni e omaggi	19
	Art. 27 Tutela dell'ambiente	19
	Art. 28 Sicurezza sul lavoro	20
C	APO V – Sistemi informatici e diritto d'autore	. 20
	Art. 29 Gestione di documenti e sistemi informatici.	20
C	APO VI – Relazioni esterne	. 21
	Art. 30 Rapporti con terzi	21
	Art. 31 Rapporti con il pubblico	21
	Art. 32 Utenti	22
	Art. 33 Fornitori, consulenti e Outsourcers	2 3
	Art. 34 Rete dei Servizi	24
	Art. 35 Organizzazioni sindacali	25
	Art. 36 Diritti del consumatore	25
C	APO VII - Sistema di controllo	. 25
	Art. 37 Sistema di controllo interno e il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai se del d.lgs. 231/2001	
	Art. 38 Organismo di Vigilanza per il controllo del rispetto del Codice Etico e del Modello 231/2001	26
	Art. 39 Compiti del Responsabile Audit e del RPCT di COTRAL.	26
	Art. 40 Antitrust e Organi Regolatori	27
C	APO VIII – Utilizzo dei Social Media	. 27
	Art. 41 Corretto utilizzo dei Social Media	27
	Art. 42 Rinvio	28
	Art. 43 Il Sistema disciplinare per le violazioni al Codice Etico e al Modello 231/2001	28
	Art. 44 Disposizioni finali	29



Premessa

Il Codice Etico è la "Carta Costituzionale" dell'impresa, in cui vengono definiti i diritti ed i doveri morali e le conseguenti responsabilità etico-sociali alla cui osservanza è tenuto ogni partecipante all'organizzazione imprenditoriale.

Il Codice Etico rappresenta per la compagine sociale la codificazione delle politiche di controllo dei comportamenti individuali. Esso costituisce un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell'azienda, attraverso l'introduzione della definizione chiara ed esplicita sia delle responsabilità etiche e sociali dei propri dirigenti, quadri, dipendenti e fornitori, sia dei doveri comportamentali fondamentali, di cui al DPR 62/13, per assicurare una loro regolare condotta non orientata verso interessi personalistici.

Si precisa che le società in controllo pubblico, come la Cotral, e gli altri enti di cui all'art. 2-bis, del d.lgs. 33/2013, sono destinatari, al pari delle pubbliche amministrazioni, delle indicazioni contenute nel PNA. Tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportamento rivestono un ruolo importante nella strategia delineata dalla legge n. 190 del 2012, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e ad orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in una stretta connessione con i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Tali enti/società sono tenuti a definire i doveri di comportamento dei propri dipendenti volti a prevenire la c.d. corruzione passiva. Tale operazione va compiuta integrando il Codice Etico, approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, con i doveri di comportamento dei propri dipendenti, di cui al DPR 62/13, per contrastare i fenomeni corruttivi ai sensi della l. 190/2012. Verso tale ottica sono state effettuate le ultime revisioni del presente Codice.

Il Codice Etico è, pertanto, il principale strumento d'implementazione dell'etica all'interno dell'azienda ed è un mezzo che garantisce la gestione equa ed efficace delle transazioni e delle relazioni umane, che sostiene la reputazione dell'impresa, in modo da creare fiducia verso l'esterno.

In considerazione del Sistema di Controllo Interno vigente in Azienda, al fine di armonizzare i principi etici generali contenuti nel presente documento con le finalità introdotte dal legislatore in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001, nonché con quelle di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012, i Destinatari del Codice Etico sono tenuti a rispettare anche il Sistema delle Regole di Condotta contenute nel Modello 231/2001 – Parte Generale –, cui espressamente si rinvia, ed a conoscere il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione aziendale.

La struttura del Codice Etico si articola su cinque livelli:



- 1) I principi etici generali che raccolgono la missione imprenditoriale ed il modo più corretto di realizzarla;
- 2) Le norme etiche per le relazioni dell'impresa con i vari stakeholder (consumatori, fornitori, dipendenti, etc.);
- 3) Gli standard etici di comportamento:
- Principio di legittimità morale
- Equità ed eguaglianza
- Tutela della persona
- Diligenza
- Trasparenza
- Onestà
- Riservatezza
- Imparzialità
- Tutela dell'ambiente
- Protezione della salute;
- 4) Le sanzioni interne per la violazione delle norme del Codice Etico;
- 5) Gli strumenti di attuazione.

L'attuazione dei principi contenuti nel Codice Etico è affidata all'Organismo di Vigilanza. Ad esso è affidato il compito di diffondere la conoscenza e la comprensione del Codice Etico in azienda, monitorare l'effettiva attivazione dei principi contenuti nel documento, ricevere segnalazioni in merito alle violazioni, intraprendere indagini e comminare sanzioni.

La metodologia realizzativa prevede:

- 1) Un'analisi della struttura aziendale per l'individuazione della mission e dei gruppi di stakeholder di riferimento.
- 2) La discussione interna per l'individuazione dei principi etici generali da perseguire, le norme etiche per le relazioni dell'impresa con i vari stakeholder, gli standard etici di comportamenti.
- 3) La consultazione degli stakeholder per la condivisione dei principi etici generali e particolari per ogni gruppo.
- 4) L'adeguamento dell'organizzazione aziendale, delle procedure, delle politiche imprenditoriali con riferimento ai principi del Codice Etico. In particolare riveste una notevole importanza l'attività di formazione etica finalizzata a portare a conoscenza di tutti i soggetti dell'impresa l'esistenza del Codice Etico e ad assimilarne i contenuti. Il dialogo e la partecipazione sono indispensabili per far condividere a tutto il personale i valori presenti in questo importante documento.

Principi generali

COTRAL S.P.A. (qui di seguito per brevità anche solo "COTRAL" o "Società") è una società per azioni di diritto privato che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, a



partecipazione interamente pubblica, costituita per la gestione di un servizio pubblico di interesse generale a rilevanza economica ed è soggetta alle relative disposizioni.

COTRAL S.P.A., pertanto, alla luce della nuova Governance societaria adottata dall'Assemblea dei Soci il 24 maggio 2011, della sottoscrizione, in data 28 ottobre 2011, del nuovo Contratto di Servizio e della vigenza dell'annesso "Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo sui servizi di trasporto di competenza regionale affidati ai sensi dell'art. 38 comma 5 LR 24.12.2008 n. 34 – Affidamento in house providing", opera in regime di in house ed è soggetta al controllo analogo dell'Ente affidante e si conforma alla "Direttiva in ordine al sistema dei controlli nelle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società in house", di cui alla Deliberazione della Regione Lazio n. 49 del 23 febbraio 2016.

La Mission Aziendale

COTRAL è impegnata a svolgere un servizio di trasporto pubblico extra urbano su gomma per le cittadine e i cittadini del Lazio che garantisca la necessaria copertura del territorio e la fondamentale integrazione con il trasporto ferroviario.

Fornire una adeguata risposta alla necessità di mobilità per motivi di lavoro, di studio, di salute e di tempo libero è il primo obiettivo con la consapevolezza che l'efficienza di questo basilare servizio pubblico si misura sulla certezza di svolgimento del servizio, sulla puntualità, sulla corretta informazione, sulla professionalità degli operatori d'esercizio, sul confort e sulla sicurezza.

Il core business di COTRAL consiste, pertanto, nella prestazione del servizio di trasporto su tutto il territorio regionale e nelle aree limitrofe delle altre regioni.

I valori nei quali COTRAL si identifica ed a cui l'intera attività aziendale è finalizzata sono:

- 1. Eguaglianza La Società garantisce un trattamento uguale per tutti.
- 2. Imparzialità Il personale della Società è chiamato ad attuare comportamenti ispirati ad obiettività, imparzialità, cortesia ed attenzione verso il cliente.
- 3. Continuità La Società assicura un servizio continuo e regolare, cercando di limitare al massimo eventuali disservizi.
- 4. Partecipazione La Società favorisce la partecipazione del cliente e delle sue forme associative, al fine di tutelare il diritto alla corretta utilizzazione del servizio. Per migliorare la collaborazione, COTRAL garantisce al cliente il diritto a sottoporre suggerimenti ed a formulare proposte. Altro strumento di partecipazione privilegiata è il rapporto costante e continuativo con gli Enti locali.
- 5. Efficacia ed efficienza La Società si impegna a migliorare continuamente il livello di efficienza e di efficacia del servizio, attraverso l'adozione delle opportune soluzioni tecnologiche ed organizzative.
- 6. Riservatezza La Società assicura la riservatezza di tutte le informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare, divulgare e utilizzare dati riservati, fatti salvi gli adempimenti di legge e i casi di espressa e consapevole autorizzazione e, comunque,



sempre in conformità con la legislazione e con le procedure aziendali vigenti in materia di privacy ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Obiettivo di COTRAL è creare valore aggiunto in modo stabile e coerente con le aspettative e gli interessi di cui sono direttamente portatori: gli stakeholders, gli utenti, i dipendenti, gli investitori, i fornitori nonché le autorità che vigilano sulla sua attività e sul suo operato. I comportamenti di COTRAL sono conseguentemente improntati ai principi di responsabilità aziendale, nelle sue tre distinte declinazioni: economica, ambientale e sociale, ed in particolare è cura ed intenzione di COTRAL improntare e informare la propria attività intra ed extra moenia ai principi di legalità, correttezza e lealtà.

Pertanto, tutti gli atti ed i documenti posti in essere dai soggetti che operano in nome e/o per conto di COTRAL devono rispettare le procedure aziendali e le disposizioni legislative, amministrative e regolamentari applicabili.

Questo Codice Etico si rivolge ai componenti degli organi sociali (organo amministrativo, collegio sindacale nonché qualsiasi soggetto che eserciti, anche in via di fatto, i poteri di rappresentanza, decisionali e/o di controllo all'interno della Società), al Personale (i dipendenti, i lavoratori parasubordinati, i collaboratori esterni e tutti i soggetti che operano con la Società sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo) nonché ai consulenti i fornitori di beni e servizi, i partner in relazioni d'affari e tutti coloro che svolgano attività per conto della Società. (qui di seguito per brevità anche solo i "Destinatari").

L'intento del presente Codice Etico è quello di chiarire e definire l'insieme dei principi e delle regole comportamentali a cui sono chiamati ad uniformarsi i Destinatari nei loro rapporti reciproci nonché nel relazionarsi con portatori di interessi specifici nei confronti della società.

I Destinatari sono pertanto chiamati al rispetto dei valori e principi del Codice Etico e sono tenuti a tutelare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l'immagine di COTRAL e preservare l'integrità del patrimonio economico ed umano dell'azienda.

E' cura di COTRAL diffondere tra i Destinatari, con adeguati mezzi di comunicazione, l'adeguata conoscenza del Codice Etico e delle procedure aziendali.

CAPO I – Principi di etica d'impresa- Doveri Comportamentali Art. 1 Legalità

La Società riconosce come principio imprescindibile e fondamentale il rispetto di tutte le leggi e regolamenti in vigore.

Art. 2 Correttezza, Buona Fede, Imparzialità, Collaborazione

La Società vigila affinché tutti i soggetti operanti al suo interno si uniformino ai principi di correttezza, collaborazione, reciproco rispetto e lealtà nell'espletamento delle proprie



funzioni, interne ed esterne, anche ai fini del mantenimento dell'immagine e del rapporto di fiducia instaurato con la clientela ed, in genere, con i terzi.

Tutti i dipendenti di Cotral sono tenuti, quindi, a rispettare i principi di correttezza, buona fede, collaborazione ed imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interesse, così come meglio specificato al successivo art. 4.

Tutti i dipendenti di Cotral interessati da procedimenti penali per fattispecie che possono impattare sui principi qui richiamati, ovvero sul regolare svolgimento della propria funzione e sull'immagine della società, sono tenuti a segnalare immediatamente al Responsabile delle Risorse Umane e al RPCT l'avvio di tali procedimenti.

Il dipendente della Società non deve usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, deve evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della società. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente della Società deve assicurare la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

Il dipendente della Società deve dimostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con i terzi, gli utenti e le pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art.3 Onestà negli affari – Economicità Efficienza ed Efficacia

Il personale delle Società è tenuto ad assumere un atteggiamento corretto ed onesto evitando di perseguire scopi illeciti o illegittimi ovvero di generare ipotesi di conflitto di interessi per procurarsi un indebito vantaggio proprio o di terzi, come meglio specificato al sotto riportato paragrafo 4.

In nessun caso l'interesse o il vantaggio della Società non possono indurre e/o giustificare un comportamento disonesto.

Il dipendente della Società deve esercitare i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

Art.4 Conflitto di interessi del dipendente

Il dipendente è tenuto ad astenersi in ogni caso in cui sia portatore di interessi propri o di terzi in conflitto con quelli della società. Il conflitto tra l'interesse personale e quello



dell'azienda si manifesta quando un comportamento o una decisione nell'ambito della propria attività lavorativa possono generare un vantaggio immediato o differito per se stessi, o terzi, a discapito dell'interesse della Società.

Il dipendente, pertanto, si deve astenere dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possono coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti ed affini entro il terzo grado, del coniuge, o di conviventi oppure di persone con le quali abbia cause pendenti o grave inimicizia o rapporti di credito o debito. Il dipendente, pertanto, è tenuto ad astenersi in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti situazioni determinano conflitti di interesse:

- Utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni o opportunità di affari acquisite nello svolgimento delle proprie mansioni professionali e/o di specifici incarichi ricevuti, a vantaggio proprio o di terzi;
- Svolgimento di attività lavorative da parte del dipendente e/o dei propri parenti ed affini entro il terzo grado, del coniuge o del convivente di fatto, presso fornitori, subfornitori e consulenti della società;
- Accettazione di denaro, regali (oggetti di valore, viaggi, omaggi di diversa natura) o favori (ad esempio assunzioni o avanzamenti di carriera) per sé o per terzi da persone, enti e società che sono o intendono entrare in rapporti con COTRAL;
- Costituzione nell'ambito delle funzioni attribuite e delle relative mansioni lavorative espletate di un rapporto di diretta subordinazione gerarchica e/o di stretta collaborazione professionale, con un proprio parente o affine entro il terzo grado, il coniuge o il convivente di fatto o con una persona con cui si abbia una stretta relazione personale;
- Connessione tra le attività economiche personali e familiari e le funzioni che si ricoprono all'interno della società

Tutto il personale dipendente ed il management hanno un dovere di segnalazione nell'ipotesi in cui dovessero ravvisarsi situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale. In particolare, ciascuno, è tenuto a segnalare specifiche situazioni in cui egli o, per quanto di sua conoscenza, propri parenti o affini entro il terzo grado sono titolari di interessi economici e finanziari nell'ambito di fornitori, subfornitori, consulenti, società controllate. La segnalazione deve essere inoltrata con comunicazione scritta al Responsabile delle Risorse Umane, il quale sarà tenuto a valutare le soluzioni organizzative più idonee per risolvere tale problematica e/o disporre l'astensione del dipendente dal partecipare all'adozione di decisioni o all'espletamento di determinate attività. Il Responsabile delle Risorse Umane sarà tenuto a darne idonea informativa all'Organismo di Vigilanza ed al RPCT.

Nel caso in cui la società dovesse accertare l'esistenza di un conflitto di interessi non segnalato dagli interessati, potrà intraprendere le conseguenti azioni disciplinari e/o legali.



Nei casi più gravi, all'esito dell'istruttoria disciplinare, potrà essere valutata anche la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 5 Regali, compensi e altre utilità

Il dipendente della Società non deve chiedere, né sollecitare, per sé o per altri, regali o altre utilità. Il dipendente della Società non deve accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non deve chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.

Il dipendente della Società non deve accettare, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non deve offrire, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione della Società, per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto.

Art.6 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente deve comunicare tempestivamente al Responsabile delle Risorse Umane la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. Il dipendente della Società non deve costringere altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né deve esercitare pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 7 Risorse Umane

COTRAL attribuisce la massima importanza a quanti prestano la propria attività lavorativa all'interno della compagine sociale, contribuendo direttamente allo sviluppo dell'azienda, perché è proprio attraverso le risorse umane che COTRAL è in grado di fornire, sviluppare, migliorare e garantire i propri servizi e prodotti e dunque creare valore.

COTRAL nella gestione delle risorse umane rispetta i principi stabiliti dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo nonché dall'ILO (International Labour Organization) ed



altresì aderisce a quanto previsto dalla normativa vigente ed applicabile in materia di Diritto del Lavoro.

E' inoltre interesse inderogabile di COTRAL favorire lo sviluppo e la crescita professionale del potenziale di ciascuna risorsa attraverso:

- 1. il rispetto, anche in sede di recruiting, della personalità e della dignità di ciascun individuo, evitando ogni condizione di disagio;
- 2. la prevenzione di abusi e discriminazioni quali solo a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, in base alla razza, all'orientamento sessuale, al credo religioso, lingua, appartenenza politica o sindacale e handicap;
- 3. la formazione e l'aggiornamento delle risorse in base alla posizione;
- 4. la definizione dei ruoli, responsabilità, deleghe e disponibilità di informazioni in modo da permettere a ciascuna risorsa di potere adeguatamente adottare le decisioni di sua competenza nell'interesse dalla società.
- 5. l'esercizio prudente, obiettivo ed equilibrato da parte dei responsabili di ciascuna attività specifica od unità organizzativa anche in relazione ai poteri connessi alla delega ricevuta;
- 6. la valorizzazione della partecipazione innovativa di ciascuna risorsa, nel rispetto dei limiti delle responsabilità;
- 7. la chiarezza, la precisione e la veridicità della comunicazione interna sulle politiche e le strategie aziendali;
- 8. l'uso corretto e riservato dei dati personali;
- 9. la predisposizione di luoghi di lavoro adeguati alle esigenze di sicurezza e della tutela della salute di chiunque li utilizzi e dell'ambiente.

Ciascuna risorsa è chiamata a collaborare per la realizzazione di un ambiente di lavoro che risponda pienamente a tali requisiti.

Ciascuna risorsa è invitata nei rapporti con i colleghi ad assumere comportamenti improntati ai principi di civile convivenza e di piena collaborazione e cooperazione;

Ciascuna risorsa deve rispettare, proteggere e custodire i valori e i beni, materiali ed immateriali, che gli sono stati affidati. E' vietato utilizzare – se non ad esclusivo profitto dell'Azienda - risorse, beni o materiali di proprietà dello stesso.

La Società si impegna, in ottemperanza delle disposizioni normative in materia, a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno e a non svolgere alcuna attività atta a favorire l'ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini.

Art. 8 Trasparenza e completezza dell'informazione

La Società si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi informativi, su essa gravanti, in modo tempestivo, chiaro, preciso e completo.

In particolar modo:

• La redazione dei bilanci e delle comunicazioni sociali previste dalla legge deve essere effettuata con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione



economica, patrimoniale e finanziaria della Società rispettando le norme civilistiche ed i principi contabili;

- Le comunicazioni rivolte al pubblico devono essere veritiere e verificabili;
- le denunce, le comunicazioni ed i depositi presso il Registro delle imprese, obbligatori per la Società, devono essere effettuati dai soggetti identificati dalle leggi in modo tempestivo, veritiero e nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 9 Trattamento dei dati e delle informazioni

Fermo restando il rispetto della normativa specifica in materia di tutela e trattamento dei dati personali, i Destinatari sono tenuti a riservare ai dati personali dei quali vengano a conoscenza il trattamento più adeguato a tutelare le legittime aspettative degli interessati riguardo alla loro riservatezza, dignità ed immagine.

Lo svolgimento delle attività di COTRAL comporta l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la circolazione all'interno e all'esterno di documenti, studi, dati ed informazioni scritte, telematiche e/o verbali riguardanti il know-how e le attività di COTRAL.

Queste informazioni, acquisite o elaborate dai Destinatari nell'esercizio delle proprie incombenze o mansioni, appartengono a COTRAL e possono essere utilizzate, comunicate o divulgate unicamente nel pieno rispetto, per quanto concerne i dipendenti, degli obblighi di diligenza e fedeltà che derivano dalle norme e dai contratti di lavoro, nonché in conformità alle procedure applicabili, con riferimento particolare alle Regole di comportamento dei dipendenti che operano in settori di particolare delicatezza.

La gestione delle informazioni cosiddette price-sensitive (ossia le informazioni e i documenti non di pubblico dominio idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari emessi o ad avere impatto sulle attività di COTRAL) e business-sensitive (ossia le informazioni e i documenti riguardanti i prodotti, i marchi, i fornitori, i progetti di sviluppo e l'organizzazione di COTRAL) è effettuata secondo le procedure applicabili nel rispetto delle norme di legge.

Art.10 Prevenzione della corruzione

Il dipendente deve rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nella Società e dei comportamenti di "mala gestio" nello svolgimento delle funzioni d'ufficio. In particolare, il dipendente deve rispettare le prescrizioni contenute nel Piano per la Prevenzione della Corruzione, deve prestare la sua collaborazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, deve segnalare al proprio superiore gerarchico o al RPCT eventuali situazioni di illecito e/o "mala gestio" nella Società di cui sia venuto a conoscenza.



Il dipendente può avvalersi anche del modulo on line per le segnalazioni " whistleblowing " istituito sul sito aziendale nell'area "società trasparente".

Art.11 Trasparenza e tracciabilità

Il dipendente della Società deve assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, in particolare se riveste il ruolo di Referente di primo o secondo livello in materia di Anticorruzione e Trasparenza o addetto alla pubblicazione dei dati in "società trasparente".

La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale/informatico, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art.12 Comportamento nei rapporti privati

Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nella Società per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine della Società.

Art.13 Comportamento in servizio

Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dalla Società. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto della Società a sua disposizione, soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Art. 14 Disposizioni particolari per i Dirigenti

Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano con particolare attenzione al personale dirigente.

Il dirigente della Società deve svolgere con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, perseguire gli obiettivi assegnati e adottare un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

Il dirigente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'azienda l'insorgere di cause di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 20 del d.lgs 39/2013.



Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, deve comunicare alla Società le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione che svolge e dichiarare se ha parenti e affini entro il terzo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.

Il dirigente deve assumere atteggiamenti leali e trasparenti e adottare un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. Il dirigente deve curare, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui é preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assumere iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle risorse e delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

Il dirigente deve assegnare l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente deve affidare gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

Il dirigente deve svolgere la valutazione del personale assegnato alla struttura cui é preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

Il dirigente deve intraprendere con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attivare e concludere, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnalare tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvedere ad inoltrare, previa opportuna informativa al Vertice societario, tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei Conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, deve adottare ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare.

Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, deve evitare che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Deve favorire la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti della Società.



CAPO II - Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità Garanti

Art. 15 Rapporti con i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio

L'assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte e autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Società. Per questo motivo è necessario che venga raccolta e conservata la documentazione relativa ai contatti con la Pubblica Amministrazione.

La Società, attraverso i propri dipendenti ovvero rappresentanti, non deve promettere od offrire ai pubblici ufficiali, agli incaricati di pubblico servizio ovvero ai dipendenti in genere della pubblica amministrazione o di altre istituzioni pubbliche, denaro beni o altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri interessi o gli interessi della società o anche per compensare o ripagare per un atto del loro ufficio né per conseguire l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.

Atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità o qualsiasi altra forma di beneficio (anche sotto forma di liberalità) sono consentiti soltanto se di modico valore e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore terzo e imparziale, come atti destinati ad ottenere vantaggi e favori in modo improprio. In ogni caso, tali atti devono essere sempre autorizzati ed adeguatamente documentati.

È vietata qualsiasi attività diretta o anche attraverso interposta persona finalizzata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società. Qualsiasi dipendente che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, deve immediatamente riferirne al proprio referente aziendale e all'Organismo di Vigilanza.

La Società si impegna alla piena e scrupolosa osservanza delle regole emesse dalle Authority regolatrici del mercato ed a fornire tempestivamente le informazioni richieste dall'Autorità Garanti e dagli altri organi di regolazione nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 16 Finanziamenti pubblici

Nell'ipotesi di partecipazione a bandi di gara per l'ottenimento di finanziamenti agevolati erogati da soggetti pubblici nazionali e/o comunitari, è fatto divieto di realizzare qualsiasi



artificio o raggiro per ottenere, ingiustamente, tali finanziamenti, sovvenzioni o provvidenze a carico della P.A. ovvero distrarne l'utilizzo vincolato.

Art. 17 Gare ed appalti pubblici- Contratti ed altri atti negoziali

In occasione di gare pubbliche e/o appalti la Società mantiene rapporti conformi alle prescrizioni del bando ed alla normativa in materia.

Sono vietate pressioni o altri comportamenti maliziosi da parte di coloro che operano in nome o per conto della Società nella gestione e nei rapporti con la P.A. o con i privati partecipanti volti ad indurre tali soggetti ad assumere atteggiamenti favorevoli o decisioni in favore della Società in modo illecito e, comunque, contrario ai principi del presente Codice.

Nella conclusione di accordi e nella stipulazione di contratti per conto della società, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto, ad esclusione dei casi in cui la società abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

Art. 18 Rapporti con l'Autorità giudiziaria

La Società collabora attivamente con le autorità giudiziarie, le forze dell'ordine e qualunque pubblico ufficiale nell'ambito di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari.

E' fatto espresso divieto ai componenti della Società di promettere doni, danaro o altri vantaggi a favore delle autorità giudiziarie competenti o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e controlli al fine di far venire meno la loro obiettività di giudizio nell'interesse della Società.

E' fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

E' fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Art. 19 Azionisti e Comunità Finanziaria

COTRAL mette a disposizione degli azionisti e della comunità finanziaria informazioni adeguate, mediante un flusso di comunicazioni tempestivo, attraverso una pluralità di canali, il proprio sito internet nonché laddove necessario attraverso comunicati stampa, conferenze ed incontri con consulenti ed esperti.

Tutti gli stakeholders di COTRAL possono segnalare per iscritto ed anche in forma anonima ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico alla funzione di audit di COTRAL che provvede ad un'analisi della segnalazione.

In ipotesi di segnalazione anonima, la funzione audit procederà alle attività istruttorie qualora la segnalazione risulti supportata da idonea documentazione.



CAPO III – Gestione contabile e finanziaria

Art. 20 Gestione dei flussi finanziari

E' fatto divieto di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecita ovvero compiere, in relazione ad essi, altre operazioni, che ostacolino l'identificazione della loro provenienza. E' fatto, altresì, divieto di impiegare in attività economiche o finanziarie i predetti beni.

A tal fine la Società ed i suoi dipendenti non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio di introiti da attività criminali in qualsiasi forma o modo.

Devono essere verificate, in via preventiva, le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) su controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti di affari.

E' vietato mettere in circolazione banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata false o contraffatte.

Chiunque riceve in pagamento banconote o monete o carte di pubblico credito false o rubate ha l'obbligo di informare il proprio superiore, affinché si provveda alle opportune denunce.

E' fatto divieto di effettuare o ricevere pagamenti in contanti per importo superiore a euro 999,99.

Art. 21 Registrazione e conservazione della documentazione contabile

Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere adeguato supporto documentale al fine di procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

La Società fornisce una rappresentazione chiara, corretta e veritiera delle proprie registrazioni, effettuate in conformità al codice civile, ai principi contabili e nel rispetto delle norme fiscali vigenti, in modo tale da assicurare trasparenza e tempestività di verifica. La Società previene la creazione di registrazioni false, incomplete o ingannevoli e vigila affinché non vengano istituiti fondi segreti o non registrati o depositati in conti personali o emesse fatture per prestazioni inesistenti.

E' fatto espresso divieto in particolare ad amministratori, direttori generali, sindaci e revisori di rappresentare nei bilanci, nei libri sociali e nelle comunicazioni dirette a soci e/o



a terzi, fatti materiali non rispondenti al vero ovvero di omettere informazioni dovute per legge circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, in modo da indurre in errore i destinatari ovvero da cagionare un danno patrimoniale ai soci e ai creditori sociali.

Secondo il principio di controllo rappresentato dalla separazione dei compiti, le singole operazioni contabili e la loro successiva supervisione e revisione sono svolte da soggetti diversi le cui competenze sono chiaramente individuate all'interno della Società in modo da evitare che possano essere attribuiti poteri illimitati e/o eccessivi a tali singoli soggetti. E' vietata ogni azione o omissione capace di impedire, ostacolare o falsare le attività di controllo riservate ai soci, agli altri organi sociali ed alla società di revisione.

La Società conserva le registrazioni di cui sopra, oltre che tutta la documentazione inerente alle operazioni e transazioni effettuate.

Art. 22 Operazioni sul capitale

E' vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

E' vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili.

E' vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.

E' vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale delle Società, mediante attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio delle Società in caso di trasformazione.

E' vietato effettuare ogni genere di operazione illecita su azioni o quote societarie o della Società controllante.

E' vietata ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai creditori.

E' vietata ogni indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

Art. 23 Comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza

La Società effettua con tempestività, trasparenza, veridicità e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza cui è sottoposta, non operando alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni delle predette Autorità.

In particolare, è fatto divieto di:

• esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;



- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza anche in sede di ispezione (rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione);
- omettere le comunicazioni dovute alle predette Autorità.

Art. 24 Votazioni in assemblea

E' vietato, con atti simulati o fraudolenti, determinare maggioranze fittizie nelle assemblee della Società.

Art. 25 Controlli interni

Le procedure aziendali, anche informatiche, di amministrazione e gestione descrivono lo svolgimento di ogni operazione e transazione economica da cui devono potersi rilevare, in relazione alle risorse finanziarie da utilizzarsi/utilizzate, la legittimità, l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e verificabilità.

Il soggetto che dispone ed effettua i pagamenti per conto della Società deve in ogni caso risultare diverso dal soggetto che effettua i controlli.

Art. 26 Contributi, sponsorizzazioni e omaggi

La Società può concedere contributi e sponsorizzazioni a privati ed enti pubblici e non profit che siano regolarmente costituite, specie se finalizzate ad obiettivi sociali, culturali e di solidarietà, nel rispetto delle prescrizioni della normativa contabile, bilancistica e fiscale. CAPO IV – Ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro

Art. 27 Tutela dell'ambiente

La Società contribuisce alla diffusione ed alla sensibilizzazione delle tematiche relative alla tutela dell'ambiente e contribuisce in maniera costruttiva alla sostenibilità ecologica.

Gestisce la propria attività in modo eco-compatibile e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente.

A tal fine, la Società si impegna a:

- valutare e gestire i rischi ambientali;
- correggere prontamente le condizioni che minacciano l'ambiente;
- svolgere le relative verifiche periodiche;
- gestire e smaltire i rifiuti secondo le norme vigenti in materia;
- selezionare i fornitori effettuando una preventiva verifica circa il possesso delle autorizzazioni richieste per legge.



Art. 28 Sicurezza sul lavoro

La Società è scrupolosa nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, in particolare di quelle introdotte con il Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche, nonché di tutte le altre normative vigenti in materia.

La Società effettua un costante monitoraggio dei rischi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, individuando i mezzi di prevenzione e protezione più adeguati e provvedendo ad aggiornare tempestivamente il Documento di valutazione dei rischi.

La Società effettua una adeguata formazione ed informazione del proprio personale in materia di sicurezza e salute.

Il personale ed i collaboratori della Società assicurano la massima disponibilità e collaborazione nei confronti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi ovvero di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto degli Enti preposti. Ove un componente della Società riscontri anomalie o irregolarità in materia, dovrà tempestivamente informarne il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi.

Ogni dipendente della Società non deve porre gli altri dipendenti di fronte a rischi inutili che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

Tutti coloro che lavorano per la Società sono responsabili della buona gestione e del rispetto delle procedure adottate in materia di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro.

CAPO V – Sistemi informatici e diritto d'autore

Art. 29 Gestione di documenti e sistemi informatici.

E' vietata la falsificazione, nella forma o nel contenuto, di documenti informatici pubblici o privati. E' altresì vietata qualsiasi forma di utilizzazione di documenti informatici falsi, così come la soppressione, la distruzione o l'occultamento di documenti veri.

Per "documento informatico" si intende qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

E' vietato accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o mantenersi nello stesso contro la volontà, espressa o tacita, del titolare del sistema.

E' vietato effettuare abusivamente il reperimento, la riproduzione, la diffusione, la consegna o la comunicazione di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto o anche soltanto fornire indicazioni o istruzioni idonee al suddetto scopo.

E' vietato procurarsi, produrre, diffondere, consegnare o, comunque, mettere a disposizione della società o di terzi apparecchiature, dispositivi o programmi idonei a



danneggiare un sistema informatico o telematico altrui, le informazioni in esso contenute o alterarne, in qualsiasi modo, il suo funzionamento.

E' vietato intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad uno o più sistemi informatici o telematici. E' altresì vietata qualsiasi forma di rivelazione, anche parziale a terzi del contenuto delle informazioni intercettate. E', inoltre, vietato installare apparecchiature volte ad impedire, intercettare o interrompere le comunicazioni suddette. Sono vietate la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di sistemi informatici o telematici e delle informazioni, dati o programmi negli stessi contenuti, di proprietà privata o utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità.

E' vietato qualsiasi utilizzo di software privi della licenza d'uso e del marchio SIAE, non conformi alle normative sul copyright e sul diritto di autore.

CAPO VI – Relazioni esterne

Art. 30 Rapporti con terzi

La Società contrasta qualsiasi condotta associativa posta in essere tra più persone, sia interne all'Azienda che esterne, in Italia o all'estero, finalizzata alla commissione di più delitti, anche di tipo mafioso.

Art. 31 Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dalla Società, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, deve operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti dell'utenza e, nel rispondere all'utenza, alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, deve operare nella maniera piu' completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, deve indirizzare l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima Società. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente deve rispettare, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dalla Società, l'ordine cronologico e non deve rifiutare prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente è tenuto a rispondere senza ritardo ai reclami degli utenti.

Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si deve astenere da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti della Società.

Il dipendente della Cotral, essendo una società che fornisce un servizio pubblico, deve curare il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dalla Società anche nelle



apposite carte dei servizi. Il dipendente deve operare al fine di assicurare la continuità del servizio nel rispetto dei livelli di qualità e quantità.

Il dipendente non deve assumere impegni né anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Deve fornire informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso. Deve rilasciare copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, nelle ipotesi e con le modalità stabilite dalle norme in materia di Accesso e dai Regolamenti della Società.

Il dipendente deve osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, deve informare il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della stessa Società.

Art. 32 Utenti

COTRAL persegue l'obiettivo di soddisfare i propri utenti fornendo loro servizi e prodotti competitivi e di qualità a condizioni e prezzi congrui, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili nel mercato in cui opera.

In dettaglio, gli elevati standard di prestazioni sono assicurati anche attraverso il monitoraggio della qualità volta alla costumer satisfaction attraverso:

- la rilevazione dell'indice di soddisfazione della clientela relativamente a (i) regolarità, (ii) puntualità, (iii) affidabilità, (iv) sicurezza, (v) diffusione delle informazioni e (vi) cortesia del personale;
- la rilevazione costante delle aspettative della clientela;
- la predisposizione di strumenti che consentano di progettare i servizi di comunicazione mirati per categorie di clienti;
- investimenti nella qualità del servizio;
- la cura dell'immagine della Compagnia.

COTRAL presta inoltre particolare attenzione alle norme in materia di tutela del consumatore, informativa relativa ai prodotti, ai servizi nonché alle forme di pubblicità degli stessi.

COTRAL si impegna a garantire cortesia, attenzione, correttezza e chiarezza in ogni forma di comunicazione con l'utenza.

COTRAL si impegna inoltre a dare riscontro ai suggerimenti ed ai reclami da parte dell'utenza e delle associazioni dei consumatori avvalendosi di sistemi di comunicazione idonei e tempestivi.



Art. 33 Fornitori, consulenti e Outsourcers

Nelle sue politiche di acquisto, COTRAL ha l'obiettivo di approvvigionarsi di prodotti, materiali, opere e servizi alle condizioni più vantaggiose in termini di rapporto qualità/prezzo. Tale obiettivo deve tuttavia coniugarsi con la necessità di porre in essere relazioni con fornitori che assicurino modalità operative compatibili con il rispetto sia dei diritti dell'uomo e dei lavoratori che dell'ambiente. A tal fine COTRAL richiede espressamente che i fornitori si astengano, a titolo esemplificativo, dall'utilizzare lavoro infantile o minorile e da discriminazioni, abusi o coercizioni a danno dei lavoratori, e che rispettino la normativa ambientale, adottando altresì politiche aziendali di contenimento dei consumi di materie prime, di riduzione dei rifiuti e delle emissioni nocive e in generale di limitazione dell'impatto ambientale delle produzioni.

COTRAL, pur propendendo per la creazione di rapporti stabili e di partnership, sottopone periodicamente a revisione il proprio albo fornitori allo scopo di razionalizzarlo e aumentare economicità ed efficienza. Non deve essere quindi preclusa ad alcun potenziale fornitore, in possesso dei necessari requisiti, la possibilità di competere per offrire i propri prodotti/servizi.

Per tutte le forniture, anche per i contratti d'opera e di consulenza, devono essere ragionevolmente ed adeguatamente formalizzate e documentate le motivazioni della scelta e le considerazioni sul prezzo applicato, secondo quanto stabilito dalle procedure aziendali. Gli incaricati degli acquisti non devono accettare alcun regalo o altra utilità che possa creare imbarazzo, condizionare le loro scelte o far sorgere il dubbio che la loro condotta non sia trasparente o imparziale; sono ammesse liberalità di modico valore nell'ambito degli usi e nel rispetto delle disposizioni aziendali; i fornitori devono comunque astenersi da effettuare regalie verso amministratori e dipendenti.

I Fornitori sono obbligati a comunicare senza ritardo a COTRAL qualsiasi informazione di garanzia a carico del legale rappresentante, del proprio personale dipendente e dei propri collaboratori impiegati nel rapporto contrattuale con COTRAL, della quale vengano formalmente a conoscenza con riguardo ai reati di cui al d.lgs 231/01.

I Fornitori sono tenuti a dare le informazioni richieste da Cotral in ordine allo stato di eventuali procedimenti penali per i reati di cui al d.lgs 231/01 di cui Cotral sia venuta a conoscenza.

I Fornitori si impegnano a comunicare a COTRAL l'esistenza di possibili situazioni di conflitto d'interesse, di parentela tra gli amministratori e dipendenti della società e gli amministratori, i soci titolari di una percentuale superiore al 20%, ed i dipendenti di COTRAL S.P.A. o, se tra i suoi amministratori e dipendenti, vi sono ex amministratori o ex dipendenti COTRAL.



I Fornitori, all'atto della sottoscrizione del contratto con COTRAL, sottoscrivono la relativa clausola di essere a conoscenza che nella Società è stato adottato ed è vigente sia il Codice Etico che il Modello 231/2001.

I Fornitori, anche per conto dei soggetti che con loro collaborano e che dipendano da loro, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, dichiarano di ben conoscere che in COTRAL è stato adottato ed è vigente il Codice Etico e Comportamentale e il Modello 231/2001 e, pertanto, assumono l'obbligo di osservarne le disposizioni e i principi in esso stabiliti.

La violazione da parte dei Fornitori, dei loro dipendenti e dei soggetti che con loro collaborano, delle disposizioni e dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello 231 della Committente determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del contratto, ferma restando la facoltà per COTRAL S.P.A di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza del comportamento illecito, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dalla normativa vigente in materia.

I fornitori si obbligano in ogni caso a comunicare all'azienda ogni violazione del Modello e del Codice Etico.

Art. 34 Rete dei Servizi

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per COTRAL, alla concessione di pari opportunità per i fornitori, alla lealtà ed imparzialità nella scelta.

In modo particolare i collaboratori della società addetti a tali processi sono tenuti a:

- non precludere ad alcuno in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere alla stipula di contratti, adottando nella scelta della rosa dei candidati criteri oggettivi e documentabili.
- Assicurare ad ogni gara una concorrenza sufficiente.

Per COTRAL sono requisiti di riferimento:

- La disponibilità di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità e risorse progettuali, know-how, ecc.
- L'esistenza e l'effettiva attuazione, nei casi in cui le specifiche COTRAL lo prevedano, di sistemi di qualità aziendali adeguati.
- Nel caso in cui la fornitura comprenda know-how o diritti di terzi, l'ottenimento da parte del fornitore di una quota significativa di valore aggiunto.

COTRAL regola ed impronta le relazioni con i fornitori ai principi comuni dell'azienda, che sono oggetto di costante monitoraggio.

Tali relazioni comprendono anche i contratti finanziari e di consulenza.

Le violazioni dei principi generali del Codice Etico comportano l'applicazione di meccanismi sanzionatori, tesi, tra l'altro, ad evitare la commissione di reati contro la Pubblica



Amministrazione riconducibili all'attività di COTRAL e sanzionabili anche ai sensi del d.lgs. 231/2001 in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti e delle Società e del relativo Modello adottato dalla Società.

Art. 35 Organizzazioni sindacali

La Società mantiene costanti rapporti con le Organizzazioni sindacali, anche aziendali per garantire un dialogo partecipativo e decisioni condivise in merito alle problematiche sociali riguardanti l'Azienda.

Art. 36 Diritti del consumatore

La Società riconosce e garantisce i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori finali.

Ai consumatori sono riconosciuti i diritti fondamentali a tutela della salute, della sicurezza e della qualità dei servizi, di un'adeguata informazione e corretta pubblicità. Inoltre la Società impronta l'esercizio delle pratiche commerciali ai principi di buona fede, correttezza e lealtà, all'educazione al consumo, alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali, all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

CAPO VII - Sistema di controllo

Art. 37 Sistema di controllo interno e il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001

COTRAL è dotata di un sistema di controllo interno (dall'organizzazione al sistema di deleghe e poteri, dalla pianificazione al controllo del budget) adeguato ai vari settori in cui opera e si prefigge di sensibilizzare tutte le unità aziendali di tale sistema, premessa indispensabile per orientare l'Impresa al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Il presente Codice Etico e il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 231/2001 assurgono a componenti del Sistema di Controllo Interno, cui i "Destinatari" sono tenuti ad attenersi.

Ciascun Destinatario è responsabile, per la parte che gli compete, del sistema di controllo interno e della conformità della propria attività ai principi del Codice Etico, del Modello 231 e ad ogni norma o procedura aziendale.



Art. 38 Organismo di Vigilanza per il controllo del rispetto del Codice Etico e del Modello 231/2001

Il controllo del rispetto del Codice Etico spetta all'Organismo di Vigilanza.

In materia di attuazione delle disposizioni del Codice Etico competono all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- Esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, al fine di garantire la coerenza con il Codice Etico;
- Provvedere a formulare proposte di revisione del Codice Etico ed esprimere pareri sulle proposte di modifica , che saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- Valutare i piani di comunicazione e formazione etica;
- esaminare, su segnalazione della funzione audit di COTRAL o di altri organi aziendali, le violazioni del Codice Etico;
- valutare il piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione audit di COTRAL e le relazioni periodiche dello stesso;
- vigilare sulla effettività del Modello 231 adottato dalla Società;
- verificare l'efficace adozione del Modello;
- formulare proposte di adeguamento/aggiornamento del Modello;
- assicurare una continuità di azione in materia di verifica delle aree a rischio di reato;
- assicurare un rapporto di collaborazione costante con il RPCT aziendale;
- predisporre un piano annuale da sottoporre al C.d.A., curando la redazione del report annuale proporre interventi correttivi.

La Società inoltre per ogni singola fattispecie di reato prevista dal d.lgs. 231/01 valuta il rischio correlato e propone principi etici ad hoc riassunti nelle singole regole di condotta. Per tale argomento si rimanda al Modello 231 aziendale.

Art. 39 Compiti del Responsabile Audit e del RPCT di COTRAL.

Al Responsabile dell'Internal Audit di COTRAL sono attribuiti i seguenti compiti:

- verificare l'applicazione ed il rispetto del Codice Etico di concerto con l'Organismo di Vigilanza;
- ricevere le segnalazioni di violazioni del Codice Etico che dovrà esaminare e valutare in modo congiunto con l'Organismo di Vigilanza. Di tali segnalazioni e, della conseguente istruttoria, dovrà esserne data idonea informativa al RPCT aziendale;
- predisporre delle ipotesi di soluzione per un aggiornamento del Codice Etico da sottoporre al vertice societario ed all'Organismo di Vigilanza .

Si precisa che, relativamente a tematiche di impatto sulla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, anche il RPCT aziendale può predisporre delle ipotesi di aggiornamento del Codice Etico da sottoporre sempre al vertice societario ed all'Organismo di Vigilanza.



L'Internal Audit di COTRAL, inoltre, in ipotesi di segnalazioni di violazioni del Codice Etico assicura la riservatezza del segnalante e del segnalato ed agisce in modo da garantire coloro che hanno effettuato le segnalazioni, contro qualsiasi tipo di ritorsioni intese come atto che possa dare adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione.

COTRAL assicura, comunque, la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato, fatti salvi gli obblighi di legge.

Art. 40 Antitrust e Organi Regolatori

COTRAL rispetta con scrupolosa osservanza le regole antitrust e le Authority regolatrici del mercato. Le società del Gruppo sono tenute a comunicare alla Area deputata alla gestione del settore Approvvigionamenti Gare e Contratti" o comunque denominata, di COTRAL tutte le iniziative di rilevanza antitrust da loro intraprese.

L'Area deputata alla gestione del settore Approvvigionamenti Gare e Contratti di COTRAL. fornisce le linee guida in materia di concorrenza a tutte le società del Gruppo e fornisce il necessario supporto al management.

COTRAL non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta all'autorità antitrust e agli altri organi di regolazione nell'esercizio delle loro funzioni ispettive, e collabora attivamente nel corso delle procedure istruttorie.

CAPO VIII – Utilizzo dei Social Media

Art. 41 Corretto utilizzo dei Social Media

La Società è consapevole del fatto che l'utilizzo dei Social Media è diventato un importante fattore di sviluppo del business e, pertanto, auspica la massimizzazione delle opportunità derivanti da queste nuove forme di comunicazione. Allo stesso tempo, la società è tenuta a minimizzare i rischi, anche potenziali, derivanti dall'utilizzo improprio degli stessi.

Fermo restando, pertanto, l'esercizio dei diritti politici e sindacali e nel rispetto dei principi costituzionali di libertà di espressione, il dipendente nell'utilizzare i Social Media- anche a titolo privato- è tenuto ad astenersi da comportamenti, opinioni, giudizi offensivi che possano, anche solo potenzialmente, ledere l'immagine della Società, dei suoi vertici e del management aziendale.

Nel caso in cui il dipendente attraverso i Social Media veicoli contenuti riguardanti la Società è tenuto a dichiarare che, pur appartenendo all'organizzazione aziendale, tali contenuti non sono scrivibili alla stessa.

Il dipendente deve inoltre astenersi da condotte che possano violare gli obblighi di riservatezza nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.



Al fine di tutelare l'organizzazione aziendale al dipendente è fatto divieto di attribuirsi pubblicamente mansioni, ruoli e incarichi diversi da quelli effettivamente ricoperti in azienda.

Il dipendente che opera attraverso i Social Media per conto della Società deve essere espressamente autorizzato e deve operare in maniera conforme ai Regolamenti aziendali. Norme finali

Art. 42 Rinvio

Il Codice trova attuazione coordinata con le prescrizioni del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla Società ex d.lgs. n. 231/01 e con il PTPCT aziendale ex L. 190/12.

Art. 43 Il Sistema disciplinare per le violazioni al Codice Etico e al Modello 231/2001.

L'inosservanza alle norme del Codice Etico e ai principi del Modello 231 da parte dei Destinatari comporta sanzioni diverse a seconda del ruolo del Destinatario interessato, oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivati da tale inosservanza.

L'osservanza del Codice Etico e del Modello 231 da parte dei dipendenti ed il loro impegno a rispettare i doveri generali di lealtà, di correttezza e di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede sono richiesti anche in base e per gli effetti di cui all'art. 2104 del Codice Civile.

Le violazioni delle norme del Codice Etico e del Modello 231 da parte di componenti degli organi sociali possono comportare l'adozione da parte degli organi sociali competenti delle misure più idonee previste o consentite dalla legge.

Per le violazioni del Codice Etico e del Modello 231 vengono adottati i provvedimenti sanzionatori previsti nei rispettivi incarichi e/o nei contratti collettivi applicabili, commisurati alla gravità della violazione e alle relative circostanze oggettive e soggettive. Le violazioni commesse da consulenti, infine, saranno sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi e contratti.

Ai fini di una corretta applicazione delle sanzioni, al personale non dirigente e ai quadri, ai dirigenti, agli organi societari, ai consulenti, in considerazione della gravità, della recidività, dell'inosservanza diretta, dell'omessa vigilanza e del grado di colpa, si applicano i criteri contenuti nel Modello 231 – Parte Generale – Sistema Sanzionatorio.

Al personale e ai quadri si applicano le sanzioni previste dal Regolamento All. A) al R.D. 148/1931, con facoltà per la Società di agire per il risarcimento dei danni ex art. 38 All.A. al R.D. 148.

Le sanzioni previste sono le seguenti:

- censura;
- multa;



- sospensione dal servizio;
- proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio;
- retrocessione;
- destituzione.

Al Direttore Generale, ove esistente e ai Dirigenti le sanzioni applicabili vanno dalla censura scritta al licenziamento per giusta causa con preavviso, sino al licenziamento per giusta causa senza preavviso, con facoltà per la Società di agire per il risarcimento dei danni.

In ipotesi di violazione da parte degli organi societari, l'Organismo di Vigilanza riferisce formalmente al C.d.A. e al Collegio Sindacale che provvederanno ad adottare le iniziative sanzionatorie più adeguate all'illecito riscontrato. Come misura massima è prevista la convocazione dell'Assemblea per la revoca dell'incarico e/o l'azione di responsabilità, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni arrecati alla Società.

Qualora la violazione sia posta in essere dall'O.d.V. per omessa vigilanza sul Modello e sul suo rispetto, valgono le sanzioni previste per gli organi societari. In tal caso, sarà il C.d.A. ad adottare, di concerto con il Collegio Sindacale, i provvedimenti sanzionatori più adeguati.

Ai violatori delle disposizioni del Codice Etico e del Modello è in ogni caso garantito il diritto di difesa con presentazione di scritti difensivi e con audizione e il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 44 Disposizioni finali

1.Il presente Codice Etico, è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione e diffusa tempestivamente ai destinatari.

La Società deve dare la più ampia diffusione al Codice Etico, ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del Decreto Legislativo n.231 del 2001, e dovrà provvedere alla sua pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO Allegato 4 - Mappatura dei rischi

Ambito di	Attività a rischio	Fattispecie di reato	Mappatura dei rischi Struttura	Probab.	Impatto	Rischio	Valutazione	Rischio	Note
reato	Attività a riscillo	Malversazione (art. 316-bis c.p)		(P)	(I)	Inerente	dei controlli	Residuo	Note
			Direzione Operativa Gomma - Esercizio	3		ALTO			Naisure de
		Indebita percezione (art. 316-ter c.p.)	Direzione Operativa Ferro	3	4	MOLTO ALTO	BUONO	ALTO	Misure da attuare:
		Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)							Completamento
		Truffa ai danni dello Stato (art. 640 c.p.)							processo di riorganizzazione -
		Truffa aggravata (art. 640-bis c.p.)							adeguamento
		Frode informatica (art. 640-ter c.p.)							procedure
		Peculato (art. 314 c.p.) Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316							
	Rapporti con la Regione per la gestione del contratto di servizio	c.p.)							
	gestione dei contratte di sei vizio	Concussione (art. 317 c.p.)							
		Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)							
		Corruzione per un atto contrario ai doveri							
		d'ufficio (art. 319 c.p.)							
		Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)							
Reati nei		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)							
rapporti con la P.A. (Artt. 24-		Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)							
25 D.LGS		Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.) Malversazione (art. 316-bis c.p)	Direzione Operativa Gomma - Esercizio	3	2	ALTO	RUONO		
231/01)		Indebita percezione (art. 316-ter c.p.)	Direzione Operativa Gonina - Esercizio	3					Misure da
		Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)	Direzione Operativa Ferro	ا ع		WOLTO ALTO	ВООНО	ALIO	<u>attuare</u> :
		Truffa ai danni dello Stato (art. 640 c.p.)							riorganizzazione -
		Truffa aggravata (art. 640-bis c.p.)							adeguamento procedure
		Frode informatica (art. 640-ter c.p.)							procedure
	Rapporti con la Regione per la certificazione del servizio svolto (es.	Peculato (art. 314 c.p.) Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316							
		c.p.)							
		Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318							
		c.p.)							
		Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)							
		Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)							
		Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)							
	Abu	ADUSO U UITICIO (ALL. 525 C.P.)							

Ambito di reato	Attività a rischio	Fattispecie di reato	Struttura	Probab. (P)	Impatto (I)	Rischio Inerente	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo	Note
		Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)							_
		Truffa ai danni dello Stato (art. 640 c.p.)	Presidenza - Societario e Privacy	2	3	MEDIO	SUFFICIENTE	MEDIO	
		Truffa aggravata (art. 640-bis c.p.)	Direzione Risorse Umane	2	3	MEDIO	SUFFICIENTE	MEDIO	
		Peculato (art. 314 c.p.)					SUFFICIENTE M SUFFICIENTE M SUFFICIENTE M SUFFICIENTE M SUFFICIENTE M		_
		Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316 c.p.)							
	Rapporti con la Regione per	Concussione (art. 317 c.p.)							
	adempimenti vari relativi al controllo	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318					SUFFICIENTE I		
	analogo	c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri							
		d'ufficio (art. 319 c.p.)							
		Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)							
		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)							
		Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)							
		Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)		_		-			
		Malversazione (art. 316-bis c.p)	Presidenza - Comunicaz. Corporate e Brand	3	2	MEDIO	SUFFICIENTE	MEDIO	
Reati nei		Indebita percezione (art. 316-ter c.p.)							
rapporti con la P.A. (Artt. 24-		Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)							
25 D.LGS		Truffa ai danni dello Stato (art. 640 c.p.)							
231/01)		Truffa aggravata (art. 640-bis c.p.)							
		Frode informatica (art. 640-ter c.p.)							
	Rapporti con la Regione per le attività	Peculato (art. 314 c.p.)							
	di rendicontazione dei costi sostenuti	Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316							
	per le sponsorizzazioni condivise (es.	c.p.)							
	campagna antivandalismo)	Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318							
		c.p.)							
		Corruzione per un atto contrario ai doveri							
		d'ufficio (art. 319 c.p.)							
		Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)							
		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)							
		Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)							
	Transport can di Entra Dinniici lacali par	Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)							_
	Rapporti con gii Enti pubblici locali per le attività relative all'espletamento del	Truffa ai danni dello Stato (art. 640 c.p.)	Direzione Operativa Gomma - Esercizio	3	3	ALTO	BUONO	MEDIO	
	servizio (es. proposta nuove corse,	Truffa aggravata (art. 640-bis c.p.)	Direzione Operativa Ferro	3	4	MOLTO ALTO	BUONO	ALTO	Misure da attuare:
	soppressione corse, contestazioni,	Peculato (art. 314 c.p.)							Completamento

Ambito di reato	Attività a rischio	Fattispecie di reato	Struttura	Probab. (P)	Impatto (I)	Rischio Inerente	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo	Note
	Rapporti con gli Enti pubblici locali per le attività relative all'espletamento del servizio (es. proposta nuove corse, soppressione corse, contestazioni, applicazione penali)	Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)							processo di riorganizzazione - adeguamento procedure
		Malurana in a faut 24C bis a m	Direzione Operativa Gomma - Logistica	3	2	MEDIO	SUFFICIENTE	MEDIO	
		Indebita percezione (art. 316-ter c.p.)							
		Truffa ai danni dello Stato (art. 640 c.p.)							
	Rapporti con la PA (Agenzia entrate/Agenzia dogane) per la tenuta	Truffa aggravata (art. 640-bis c.p.)							
		Frode informatica (art. 640-ter c.p.)							
		Peculato (art. 314 c.p.) Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316 c.p.)							
Reati nei rapporti con la P.A. (Artt. 24-	del registro UTF e il pagamento delle accise sul gasolio	Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri							
25 D.LGS 231/01)		d'ufficio (art. 319 c.p.)							
		Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)							
		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)							
		Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)							
		Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.) Malversazione (art. 316-bis c.p)	DRU - Tutela Sicurezza e Salute	3	3	ALTO	ОТТІМО	BASSO]
		Indebita percezione (art. 316-ter c.p.)							I
		Truffa ai danni dello Stato (art. 640 c.p.)							
		Truffa aggravata (art. 640-bis c.p.)							
	Rapporti con la PA per gli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro C. C. C. C. C.	Frode informatica (art. 640-ter c.p.)							
		Peculato (art. 314 c.p.) Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316 c.p.)							
		Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)							
		Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)							

Ambito di reato	Attività a rischio	Fattispecie di reato	Struttura	Probab. Im	patto Rischio (I) Inerente	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo	Note
	Rapporti con la PA per gli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)						
	10.00	Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.) Peculato (art. 314 c.p.)	Direzione Operativa Gomma - Esercizio	3	3 ALTO	SUFFICIENTE	ALTO	Misure da
		Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316 c.p.)						attuare: Adeguamento
		Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)						procedure
	Programmazione e controllo turni	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)						
		Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)						
		Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)						
		Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.) Malversazione (art. 316-bis c.p)	Direzione Operativa Gomma - Esercizio	3	3 ALTO	BUONO	MEDIO	
Reati nei rapporti con la		Indebita percezione (art. 316-ter c.p.)			·	•		•
P.A. (Artt. 24- 25 D.LGS		Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) Truffa ai danni dello Stato (art. 640 c.p.)						
231/01)		Truffa aggravata (art. 640-bis c.p.)						
		Frode informatica (art. 640-ter c.p.)						
	Rapporti con i clienti - Modifiche al programma d'esercizio	Peculato (art. 314 c.p.) Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316 c.p.)						
	programma a esercizio	Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)						
		Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)						
		Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)						
		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)						
		Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)						
		14.1 . / . 246.1	Direzione Operativa Gomma - Esercizio	3	3 ALTO	SUFFICIENTE	ALTO	Misure da
	Subaffidamento linee	Indebita percezione (art. 316-ter c.p.)		<u> </u>				<u>attuare</u> : Adeguamento
		Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)						procedure

Note

Ambito di reato	Attività a rischio	Fattispecie di reato	Struttura	Probab. (P)	Impatto (I)	Rischio Inerente	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo	Note
	Rapporti con i fornitori in fase di esecuzione del contratto	Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)							
		Malversazione (art. 316-bis c.p.)	Direzione Operativa Gomma - Manutenzione	3	3 A	LTO	SUFFICIENTE	ALTO	Misure da attuare:
		Indebita percezione (art. 316-ter c.p.)					O SUFFICIENTE ALTO SUFFICIENTE ALTO		Adeguamento
		Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)							procedure
		Truffa ai danni dello Stato (art. 640 c.p.)							
		Truffa aggravata (art. 640-bis c.p.)							
		Frode informatica (art. 640-ter c.p.)							
	Gestione commesse d'acquisto nuovi	Peculato (art. 314 c.p.) Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316							
	bus	c.p.)							
		Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)							
Reati nei		Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)							
rapporti con la P.A. (Artt. 24- 25 D.LGS		Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)							
23 D.LGS 231/01)		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)					SUFFICIENTE ALTO		
		Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)							
		Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)		1					
		Peculato (art. 314 c.p.) Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316	Direzione Operativa Gomma - Manutenzione	3	3 A	LTO	SUFFICIENTE	ALTO	Misure da attuare:
		c.p.)				3 ALTO SUFFICIENTE ALTO		Adeguamento	
		Concussione (art. 317 c.p.)						procedure	
	Pianificazione e programmazione	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)							
	interventi di manutenzione sulla flotta bus								
		Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)							
		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)							
		Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)							
		Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)		, ,					
	Gestione delle manutenzioni esterne	Peculato (art. 314 c.p.)	Direzione Operativa Gomma - Manutenzione	3	4 N	OLTO ALTO	SUFFICIENTE	MOLTO ALTO	Misure da attuare:
	flotta bus (compreso full service)	Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316 c.p.)							Adeguamento procedure

Ambito di reato	Attività a rischio	Fattispecie di reato	Struttura	Probab. I (P)	mpatto Rischio	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo	Note
	Gestione delle manutenzioni esterne flotta bus (compreso full service)	Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)						
		Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)						
	Gestione delle manutenzioni esterne flotta bus (compreso full service)	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)						
		Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)				dei controlli Residuo		
		Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)		 				
		Peculato (art. 314 c.p.) Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316 c.p.)	Direzione Operativa Gomma - Manutenzione	3	4 MOLTO ALT	10LTO ALTO SUFFICIENTE MOLTO A	MOLTO ALTO	Misure da attuare: Adeguamento
	Gestione delle manutenzioni interne	Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)						procedure
	flotta bus	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)						
Reati nei		Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)						
rapporti con la		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)						
P.A. (Artt. 24-		Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)						
25 D.LGS 231/01)		Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)						
,,,,		r eculato (art. 314 c.p.)	Direzione Operativa Gomma - Logistica	3	3 ALTO	SUFFICIENTE	ALTO	Misure da
		Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316 c.p.)			·	SUFFICIENTE ALTO		<u>attuare</u> : Adeguamento
		Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)						procedure
	Gestione carburanti	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)						
		Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)						
		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)						
		Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)						
		Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)						
		r eculato (art. 514 c.p.)	Direzione Operativa Gomma - Logistica	3	3 ALTO	SUFFICIENTE	ALTO	Misure da
	Continue many 1118 mm h	Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316 c.p.)						attuare: Adeguamento
	Gestione magazzini (flotta bus)	Concussione (art. 317 c.p.)						procedure
	Cor	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)						
		υ.ρ. <i>j</i>	I					

Ambito di reato	Attività a rischio	Fattispecie di reato	Struttura	Probab. (P)	7.	Rischio nerente	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo	Note
	Gestione magazzini (flotta bus)	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)							
Reati nei rapporti con la P.A. (Artt. 24- 25 D.LGS	Gestione pneumatici	Peculato (art. 314 c.p.) Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316 c.p.) Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)	Direzione Operativa Gomma - Logistica	3	3 ALT	TO	SUFFICIENTE	ALTO	Misure da attuare: Adeguamento procedure
231/01)	Gestione commesse d'acquisto nuovi treni	14.1 . (. 246.1:)	Direzione Operativa Ferro	3	3 ALT	0	SUFFICIENTE	ALTO	Misure da attuare: Completamento processo di riorganizzazione - adeguamento procedure

Ambito di reato	Attività a rischio	Fattispecie di reato	Struttura	Probab. (P)	Impatto (I)	Rischio Inerente	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo	Note
		Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)							
		Peculato (art. 314 c.p.)	Direzione Operativa Ferro	3	3	ALTO	SUFFICIENTE	ALTO	Misure da attuare:
		Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316 c.p.)					SUFFICIENTE MOLTO ALTO SUFFICIENTE MOLTO ALTO SUFFICIENTE MOLTO ALTO	Completamento	
		Concussione (art. 317 c.p.)							processo di riorganizzazione -
		Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)							adeguamento procedure
	Pianificazione e programmazione interventi di manutenzione sulla flotta	Corruzione per un atto contrario ai doveri							
	treni	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)							
		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)							
		Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)							
		Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)	Direzione Operativa Ferro	3	4	MOLTO ALTO	SHEELCIENITE	MOLTO ALTO	Misure da
		Peculato (art. 314 c.p.) Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316	Direzione Operativa Ferro	3	4	MOLTO ALTO	SOFFICIENTE	WIOLTO ALTO	<u>attuare</u> : Completamento
		c.p.)							processo di
Reati nei		Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318							riorganizzazione - adeguamento
rapporti con la P.A. (Artt. 24-	Gestione delle manutenzioni esterne	c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri							procedure
25 D.LGS	flotta treni	d'ufficio (art. 319 c.p.)							
231/01)		Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)							
		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)							
		Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)							
		Peculato (art. 314 c.p.)	Direzione Operativa Ferro	3	4	MOLTO ALTO	SUFFICIENTE	MOLTO ALTO	Misure da
		Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316 c.p.)		lI					<u>attuare</u> : Completamento
		Concussione (art. 317 c.p.)							processo di riorganizzazione -
	Gestione delle manutenzioni interne	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)							adeguamento
	flotta treni	Corruzione per un atto contrario ai doveri							procedure
		d'ufficio (art. 319 c.p.)							
		Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)							
		Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)							
		Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)						E MOLTO ALTO attr Comple proce riorgani: adegu proce Mist Comple proce riorgani: adegu attr comple proce attr adegu proce adegu adegu adegu adegu adegu	

Ambito di reato	Attività a rischio	Fattispecie di reato	Struttura	Probab. (P)	Impatto (I)	Rischio Inerente	Valutazione Rischio dei controlli Residuo	Note
	Gestione magazzini tecnici (flotta treni)	Peculato (art. 314 c.p.) Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316 c.p.) Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)	Direzione Operativa Ferro	3	3	ALTO	SUFFICIENTE ALTO	Misure da attuare: Completamento processo di riorganizzazione - adeguamento procedure
Reati nei rapporti con la P.A. (Artt. 24- 25 D.LGS 231/01)	Programmazione e controllo turni (settore ferro)	Peculato (art. 314 c.p.) Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316 c.p.) Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)	Direzione Operativa Ferro	3	3	ALTO	SUFFICIENTE ALTO	Misure da attuare: Completamento processo di riorganizzazione - adeguamento procedure
	Rapporti con i clienti - Modifiche al programma d'esercizio (settore ferro)	Malversazione (art. 316-bis c.p) Indebita percezione (art. 316-ter c.p.) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) Truffa ai danni dello Stato (art. 640 c.p.) Truffa aggravata (art. 640-bis c.p.) Frode informatica (art. 640-ter c.p.) Peculato (art. 314 c.p.) Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316 c.p.) Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)	Direzione Operativa Ferro	3	3	ALTO	SUFFICIENTE ALTO	Misure da attuare: Completamento processo di riorganizzazione - adeguamento procedure

Ambito di reato	Attività a rischio	Fattispecie di reato	Struttura	Probab. (P)	Impatto Rischio (I) Inerente	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo	Note
		Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)						
		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)						
		Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)						
		Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)						
		Peculato (art. 314 c.p.)	Serv. Asset Facility & Energy Management	4	3 MOLTO ALTO	BUONO	ALTO	Misure da
		Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316 c.p.)						attuare: Adeguamento
	eati nei norti con la (Artt. 24- 5 D.LGS	Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)						procedure
		Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)						
		Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)						
		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)						
		Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)						
		Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)		T T		_		
Reati nei		Peculato (art. 314 c.p.) Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316	Serv. Asset Facility & Energy Management	4	3 MOLTO ALTO	O <mark>SUFFICIENTE</mark> MOLTO A	MOLTO ALTO	Misure da
P.A. (Artt. 24-		c.p.)						<u>attuare</u> : Adeguamento
25 D.LGS 231/01)		Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)						procedure
	Attività di valorizzazione patrimoniale	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)						
		Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)						
		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)						
		Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)						
		Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)						
	Manutenzioni impianti (verifiche)	Peculato (art. 314 c.p.) Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316	Serv. Asset Facility & Energy Management	4		OTTIMO	MEDIO	
		c.p.)						
		Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318						
		c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)						
		Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)						
		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)						

Ambito di reato	Attività a rischio	Fattispecie di reato	Struttura	Probab. (P)	Impatto (I)	Rischio Inerente	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo	Note
		Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)							
		Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)					BUONO MED		
		Peculato (art. 314 c.p.) Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316 c.p.)	Serv. Asset Facility & Energy Management	3	3	ALTO	BUONO	MEDIO	
	Gestione servizi di pulizia e rifiuti	Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)							
		Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)							
		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)							
		Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)							
		Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)	Serv. Asset Facility & Energy Management	3		ALTO	DUONO	MEDIO	
Reati nei		Peculato (art. 314 c.p.) Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316 c.p.)	Serv. Asset racility & Lifelgy Management	3	3	ALTO	ВООНО	IVILDIO	
rapporti con la P.A. (Artt. 24-		Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)							
25 D.LGS 231/01)	Gestione servizi di vigilanza	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)							
		Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)							
		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)							
		Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)							
		Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)		1					
		Peculato (art. 314 c.p.) Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316	Direzione Risorse Umane	3	3	ALTO	BUONO	MEDIO	
	Selezione del personale	c.p.)							
	Sciezione dei personale	Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)							
		Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)							
	Valutazione del personale - Sviluppo	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)							
	organizzativo	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)							
	4	Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)							
		Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)							

Ambito di reato	Attività a rischio	Fattispecie di reato	Struttura	Probab. (P)	Impatto (I)	Rischio Inerente	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo	Note
		Peculato (art. 314 c.p.)	Direzione Risorse Umane	4	3	MOLTO ALTO	SUFFICIENTE	MOLTO ALTO	Misure da
		Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316							attuare:
		c.p.)							Adeguamento procedure
		Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318						ļ	•
	Valutazione del personale - Sviluppo	c.p.)							
	organizzativo	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)							
		Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)							
		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)							
		Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)							
		Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)							
		Peculato (art. 314 c.p.)	Direzione Risorse Umane	3	3	ALTO	BUONO	MEDIO	
	Formazione	Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316 c.p.)							
		Concussione (art. 317 c.p.)							
		Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318							
Reati nei		c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri							
rapporti con la		d'ufficio (art. 319 c.p.)							
P.A. (Artt. 24- 25 D.LGS		Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)							
231/01)		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)							
		Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)							
		Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)							
		Peculato (art. 314 c.p.)	Direzione Risorse Umane	3	3	ALTO	BUONO	MEDIO	
		Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316 c.p.)							
		Concussione (art. 317 c.p.)							
		Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318							
	Gestione delle presenze del personale	c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri							
		d'ufficio (art. 319 c.p.)							
		Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)							
		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)							
		Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)							
		Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)							
		Peculato (art. 314 c.p.)	Direzione Risorse Umane	3	3	ALTO	BUONO	MEDIO	
	Payroll	Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316		'					
		c.p.)	I						

Ambito di reato	Attività a rischio	Fattispecie di reato	Struttura	Probab. (P)	Impatto (I)	Rischio Inerente	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo	Note
	Payroll	Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)							
Reati nei rapporti con la P.A. (Artt. 24- 25 D.LGS	Gestione delle Relazioni Industriali	Peculato (art. 314 c.p.) Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316 c.p.) Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)	Direzione Risorse Umane	2	2	MEDIO	BUONO	BASSO	
231/01)	Rapporti con ATAC/Regione Lazio/Roma Capitale per le attività di incasso crediti derivanti dalla vendita dei biglietti Metrebus e dalle agevolazioni tariffarie	Malversazione (art. 316-bis c.p) Indebita percezione (art. 316-ter c.p.) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) Truffa ai danni dello Stato (art. 640 c.p.) Truffa aggravata (art. 640-bis c.p.) Frode informatica (art. 640-ter c.p.) Peculato (art. 314 c.p.) Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316 c.p.) Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)	Canali di Vendita	4	3	MOLTO ALTO	SUFFICIENTE	MOLTO ALTO	Misure da attuare: Riforma Metrebus (competenza Regione)

Ambito di reato	Attività a rischio	Fattispecie di reato	Struttura	Probab. (P)	Impatto (I)	Rischio Inerente	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo	Note
		Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)							,
		Peculato (art. 314 c.p.)	Direz. Amm.ne Finanza e Controllo	3	3	ALTO	ОТТІМО	BASSO	
		Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316 c.p.)	Servizio Legale e Approvvigionamenti	3	4	ALTO	BUONO	MEDIO	
		Concussione (art. 317 c.p.)	Direzione Risorse Umane	4	3	ALTO	BUONO	MEDIO	
	Rapporti con l'Autorità giudiziaria	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	Presidenza - Risk Management e Assicuraz.	3	3	ALTO	BUONO	MEDIO	
	(contenzioso penale, civile, amministrativo, tributario,	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)							
	stragiudiziale, transazioni)	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)							
		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)							
		Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)							
		Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)							
	Rapporti con i Clienti per la vendita di spazi pubblicitari	Peculato (art. 314 c.p.)	Presidenza - Vendita spazi pubblicitari	3	2	MEDIO	BUONO	BASSO	
		Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316 c.p.)							
Reati nei rapporti con la		Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318							
P.A. (Artt. 24- 25 D.LGS		c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)							
231/01)		Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)							
		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)							
		Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)							
		Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)							
				1		T	1		1
		reculato (art. 514 c.p.)	Presidenza - Comunicaz. Corporate e Brand	3	2	MEDIO	BUONO	BASSO	
		Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316 c.p.)							
		Concussione (art. 317 c.p.)							
		Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318							
		c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri							
	di testata per la pubblicazione di articoli o notizie relative alla Società)	d'ufficio (art. 319 c.p.)							
		Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)							
		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)							
		Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)							
		Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)							

Ambito di reato	Attività a rischio	Fattispecie di reato	Struttura	Probab. (P)	Impatto (I)	Rischio Inerente	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo	Note
		Peculato (art. 314 c.p.)	Presidenza - Societario e Privacy	2	3	MEDIO	BUONO	BASSO	
		Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316 c.p.)	Direzione Operativa Gomma - Esercizio	3	3	ALTO	BUONO	MEDIO	
		Concussione (art. 317 c.p.)	Direzione Operativa Ferro	3	4	MOLTO ALTO	BUONO	ALTO	Misure da attuare:
	Rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)							Completamento processo di riorganizzazione - adeguamento procedure
		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)							
		Malversazione (art. 316-bis c.p.)	Direz. Amm.ne Finanza e Controllo	4	3	ALTO	BUONO	MEDIO	
	Gestione dei contributi, sovvenzioni,	Indebita percezione (art. 316-ter c.p.) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)							-
Reati nei		Truffa ai danni dello Stato (art. 640 c.p.)							
rapporti con la P.A. (Artt. 24-		Truffa aggravata (art. 640-bis c.p.) Frode informatica (art. 640-ter c.p.)							
25 D.LGS 231/01)		Peculato (art. 314 c.p.) Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316 c.p.)							
		Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)							
		C-p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)							
		Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)							
		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)							
		Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)							
		Peculato (art. 314 c.p.)	Direz. Amm.ne Finanza e Controllo	3	3	ALTO	BUONO	MEDIO	
	Verifiche ed ispezioni da parte di	Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316 c.p.)	Direzione Risorse Umane - Sistemi Integrati	3	2	MEDIO	BUONO	BASSO	
	Autorità esterne (GdF, Agenzia delle	Concussione (art. 317 c.p.)	DRU - Tutela Sicurezza e Salute	3	3	ALTO	ОТТІМО	BASSO	
	entrate, ASL, VVFF, INPS, INAIL, ecc.)	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	Serv. Asset Facility & Energy Management	3	2	MEDIO	BUONO	BASSO	
		Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)							

Ambito di reato	Attività a rischio	Fattispecie di reato	Struttura	Probab. I (P)	Impatto Rischio (I) Inerente	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo	Note
	Verifiche ed ispezioni da parte di Autorità esterne (GdF, Agenzia delle entrate, ASL, VVFF, INPS, INAIL, ecc.)	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)						1
Reati nei rapporti con la P.A. (Artt. 24- 25 D.LGS 231/01)	Richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc.	Peculato (art. 314 c.p.) Peculato mediante profitto errore altrui (art. 316 c.p.) Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)	Serv. Asset Facility & Energy Management	3	2 <mark>MEDIO</mark>	BUONO	BASSO	
Delitti informatici (Art. 24 bis D.LGS 231/01)	Gestione e utilizzo di sistemi informatici e telematici	Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615-ter c.p.) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso (art.615- quater c.p.) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature (art.615-quinquies c.p.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni (art.617-quater c.p.) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature (art.617-quinquies c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635-bis c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi utilizzati dallo Stato o altro ente pubblico (art.635-ter c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635-quater c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635-quinquies c.p.) Frode informatica (art.640-ter c.p.) Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)	Servizio ICT	3	3 ALTO	SUFFICIENTE	ALTO	Misure da attuare: Completamento processo di riorganizzazione - adeguamento procedure

Ambito di reato	Attività a rischio	Fattispecie di reato	Struttura	Probab. (P)	Impatto (I)	Rischio Inerente	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo	Note
Delitti informatici (Art. 24 bis D.LGS 231/01)	Formazione od utilizzo di documento informatico	Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615-ter c.p.) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso (art.615- quater c.p.) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature (art.615-quinquies c.p.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni (art.617-quater c.p.) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature (art.617-quinquies c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635-bis c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi utilizzati dallo Stato o altro ente pubblico (art.635-ter c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635-quater c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635-quinquies c.p.) Frode informatica (art.640-ter c.p.) Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1, comma		3	3	ALTO	SUFFICIENTE	ALTO	Misure da attuare: Completamento processo di riorganizzazione - adeguamento procedure
		Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (416-bis c.p.) Scambio elettorale politico-mafioso (416-ter c.p.)	Presidenza - Risk Management e Assicuraz. Presidenza - Societario e Privacy Presidenza - Vendita spazi pubblicitari Direz. Amm.ne Finanza e Controllo	3 2 3 4	3	MEDIO MEDIO ALTO	BUONO BUONO BUONO	MEDIO BASSO BASSO MEDIO	
			Servizio Legale e Approvvigionamenti	3	4	ALTO	BUONO	MEDIO	
Reati			Direzione Risorse Umane	3	3	ALTO	BUONO	MEDIO	
associativi (Art. 24 ter D.LGS 231/01)	Rapporti anche stabili con terzi (fornitori, consulenti, distributori, ecc.)		Asset Facility & Energy M Locazioni	4	3	MOLTO ALTO	BUONO	ALTO	Misure da attuare: Adeguamento procedure
			Asset Facility & Energy M Manut. impianti	4	3	MOLTO ALTO	ОТТІМО	MEDIO	
			Asset Facility & Energy M Pulizie	3		ALTO	BUONO	MEDIO	
			Asset Facility & Energy M Valorizz. Patrim.	4	3	MOLTO ALTO	SUFFICIENTE	MOLTO ALTO	Misure da attuare: Adeguamento procedure

Ambito di reato	Attività a rischio	Fattispecie di reato	Struttura	Probab. (P)	Impatto (I)	Rischio Inerente	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo	Note
		Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (416-bis c.p.) Scambio elettorale politico-mafioso (416-ter c.p.)	Direzione Operativa Gomma - Manutenzione	3	4	MOLTO ALTO	SUFFICIENTE	MOLTO ALTO	Misure da attuare: Adeguamen procedur
Reati associativi (Art. 24 ter D.LGS 231/01)	Rapporti anche stabili con terzi (fornitori, consulenti, distributori, ecc.)		Direzione Operativa Gomma - Logistica	3	3	ALTO	SUFFICIENTE	ALTO	Misure d. attuare: Adeguame procedur
	ccc,		Direzione Operativa Ferro	3	4	MOLTO ALTO	SUFFICIENTE	MOLTO ALTO	Misure d attuare: Completame processo riorganizzazie adeguamer procedur
Falsità nummarie (Art. 25 bis D.LGS 231/01)	Gestione di cassa contante e carte di credito	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) Alterazione di monete. (art. 454 c.p.) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.) Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)	Direz. Amm.ne Finanza e Controllo	3	3	ALTO	ОТІМО	BASSO	
Reati societari (Art. 25 bis D.LGS 231/01)	Gestione della contabilità, redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) Impedito controllo (art. 2625 c.c.) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Direz. Amm.ne Finanza e Controllo	3	3	ALTO	виопо	MEDIO	

Ambito di reato	Attività a rischio	Fattispecie di reato	Struttura	Probab. (P)	Impatto (I)	Rischio Inerente	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo	Note
		Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)							
	Conservazione e comunicazione di dati ed informazioni soggette a	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Presidenza - Societario e Privacy	2	3	MEDIO	BUONO	BASSO	
		Impedito controllo (art. 2625 c.c.) Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	Presidenza - Societario e Privacy	2	3	MEDIO	BUONO	BASSO	
	Conservazione e comunicazione di	(art. 2629-bis. c.c.)							
	dati ed informazioni soggette a controllo da parte del Socio e del Collegio sindacale	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)							
		Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)							-
	generali o apicali di società di capitali)	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Presidenza - Societario e Privacy	2	3	MEDIO	вионо	BASSO	
		Impedito controllo (art. 2625 c.c.) Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis. c.c.)							
Reati societari (Art. 25 bis D.LGS 231/01)		Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)							
		Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità							
		pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	Direz. Amm.ne Finanza e Controllo	3	3	ALTO	BUONO	MEDIO	
		Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Presidenza - Societario e Privacy	2	3	MEDIO	BUONO	BASSO	
	Attività proprie del CdA (Indebita	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629							
	restituzione di conferimenti, Operazioni in pregiudizio dei creditori, Formazione fittizia del capitale)	c.c.) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)							
	i omiazione nuizia dei capitale)	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635- bis c.c.)							
		Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)							
		Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)							_
finalità di	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270- quinquies 1 c.p.).	Direz. Amm.ne Finanza e Controllo	3	3	ALTO	оттімо	BASSO	
terrorismo	a. cc 515110								

Ambito di reato	Attività a rischio	Fattispecie di reato	Struttura	Probab. (P)	Impatto	Rischio Inerente	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo	No
Reati contro la	Assunzioni - sfruttamento di persone	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Direzione Risorse Umane	3	3	ALTO	ОТТІМО	BASSO	
personalità individuale (art. 25 quinquies D. LGS 231/01)	Accesso a materiale pornografico	(art. 603-bis. c.p.) Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)	Servizio ICT	3	3	ALTO	ОТТІМО	BASSO	
Reati da Iormativa anti- Infortunistica (art. 25	Adempimenti in materia di sicurezza e	Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (art.	DRU - Tutela Sicurezza e Salute	3	3	ALTO	ОТТІМО	BASSO	
setpies D. LGS 231/01)	salute sui luoghi di lavoro	55 D.LGS. 9 aprile 2008 n. 81)							
Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza Illecita (art. 25 octies D. LGS 231/01)	Stampa titoli di viaggio, rimborso titoli di viaggio e abbonamenti	Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)	Canali di Vendita	3	3	ALTO	BUONO	MEDIO	
	Stampa titoli di viaggio, rimborso titoli di viaggio e abbonamenti	Impiego denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)							
Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies D. LGS 231/01)	Gestione dei flussi finanziari	Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) Impiego denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)	Direz. Amm.ne Finanza e Controllo	4	3	ALTO	вионо	MEDIO	
	Investimenti	Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) Impiego denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)	Direz. Amm.ne Finanza e Controllo	3	3	ALTO	BUONO	MEDIO	
	Sponsorizzazioni	Ricettazione (art. 648 c.p.)	Presidenza - Comunicaz. Corporate e Brand	3	2	MEDIO	BUONO	BASSO	

Ambito di reato	Attività a rischio	Fattispecie di reato	Struttura	Probab. I	mpatto (I)	Rischio Inerente	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo	Note
Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies D. LGS 231/01)	Sponsorizzazioni	Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) Impiego denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)							
	Acquisto di beni e servizi	Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) Impiego denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)	Servizio Legale e Approvvigionamenti	3	3	ALTO	BUONO	MEDIO	
	Richiesta/rinnovo delle autorizzazioni per lo scarico di acque reflue industriali	Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.) Scarichi di acque reflue (art. 137 D.lgs. 152/2006) Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 152/2006)		3	3	ALTO	BUONO	MEDIO	
	Verifica sul rispetto delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni dei valori	Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	Asset Facility & Energy M Manut. impianti	3	3	ALTO	BUONO	MEDIO	
Reati ambientali (art. 25 undecies D. LGS 231/01)	Verifica sul rispetto delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni dei valori fissati dalla legge	Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.) Scarichi di acque reflue (art. 137 D.lgs. 152/2006)	DRU - Tutela Sicurezza e Salute	3		ALTO ALTO	BUONO	MEDIO MEDIO	
		Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 152/2006) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	Asset Facility & Energy M Manut. impianti	3	2	ALTO	BUONO	MEDIO]
		Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)	Asset Facility & Energy M Manut. Implanti	3		ALTO	BUONO	MEDIO	
	Inquinamento del suolo, del	Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452- quinquies c.p.)	DRU - Tutela Sicurezza e Salute	3		ALTO	BUONO	MEDIO	
	sottosuolo, delle acque sotterranee (es. sversamento olii o gasolio)	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)	Direzione Operativa Gomma - Logistica	3	3	ALTO	BUONO	MEDIO	
		Scarichi di acque reflue (art. 137 D.lgs. 152/2006) Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 152/2006)							

	Gestione dei rimuti prodotti dalla Società/ selezione delle ditte	Attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 152/2006)	Asset Facility & Energy M Pulizie	3	3	ALTO	BUONO	MEDIO	ı
Ambito di reato	Attività a rischio	Fattispecie di reato	Struttura	Probab. (P)	Impatto (I)	Rischio Inerente	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo	N
	Gestione dei rifiuti prodotti dalla Società/ selezione delle ditte incaricate della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 152/2006)	DRU - Tutela Sicurezza e Salute	3	3	ALTO	BUONO	MEDIO	
		Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 152/2006)							
	Gestione dei rifiuti prodotti dalla	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs. 152/2006)							
	Società/ selezione delle ditte incaricate della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.lgs. 152/2006)							
		Violazione delle prescrizioni in tema di esercizio di stabilimenti (art. 279 D.lgs. 152/2006)							
Reati ambientali (art. 25	Gestione delle procedure previste per la tracciabilità di rifiuti	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 152/2006)	Asset Facility & Energy M Pulizie	3	3	ALTO	BUONO	MEDIO	l
undecies D. LGS 231/01)		Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.lgs. 152/2006)	DRU - Tutela Sicurezza e Salute	3	3	ALTO	BUONO	MEDIO	ı
	Richiesta/gestione delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art.	Asset Facility & Energy M Pulizie	3	3	ALTO	BUONO	MEDIO	ſ
		258 D.lgs. 152/2006)	, ,,						Ī
		Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.lgs. 152/2006)	DRU - Tutela Sicurezza e Salute	3	3	ALTO	BUONO	MEDIO	Ì
				•	1				i
	Gestione dati sulla natura, composizione, caratteristiche chimico-	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 152/2006)	Asset Facility & Energy M Pulizie	3	3	ALTO	BUONO	MEDIO	ı
	fisiche dei rifiuti	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.lgs. 152/2006)	DRU - Tutela Sicurezza e Salute	3	3	ALTO	BUONO	MEDIO	İ
Impiego di cittadini extra UE (art. 25 duodecies D. LGS 231/01)		Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 1, 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato con D.L. 10 marzo 2023. n. 20)	Direzione Risorse Umane	3	3	ALTO	ОТТІМО	BASSO	
	Assunzioni - sfruttamento sul lavoro	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12 bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato con D.L. 10 marzo 2023, n. 20)							

Ambito di reato	Attività a rischio	Fattispecie di reato	Struttura	Probab. (P)	Impatto	Rischio Inerente	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo	
Propaganda e istigazione a delinquere per	Assunzioni - sfruttamento sul lavoro	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)	Direzione Risorse Umane	3	(-)	ALTO	ОТТІМО	BASSO	
motivi di discriminazion e razziale (art.	Valutazione del personale - Sviluppo organizzativo	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)	Direzione Risorse Umane	3	3	ALTO	ОТТІМО	BASSO	
		Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, D.lgs. 74/2000)	Direz. Amm.ne Finanza e Controllo	3	3	ALTO	BUONO	MEDIO	
		Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, D.lgs. 74/2000) Dichiarazione infedele (Art. 4, D.lgs.74/2000)							
	Predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali	Omessa dichiarazione (Art. 5, D.lgs.74/2000) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, commi 1 e 2-bis,							
		D.lgs.74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, D.lgs.74/2000)							
		Indebita compensazione (Art. 10-quater, D.lgs.74/2000) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte							
	Predisposizione dei modelli per il versamento delle imposte	(Art. 11 D.lgs. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, D.lgs. 74/2000)	Direz. Amm.ne Finanza e Controllo	3	3	ALTO	BUONO	MEDIO	
eati tributari (art. 25 quinques- ecies D. LGS		Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, D.lgs. 74/2000) Dichiarazione infedele (Art. 4, D.lgs.74/2000)							
231/01)		Omessa dichiarazione (Art. 5, D.lgs.74/2000) Emissione di fatture o altri documenti per							
	Predisposizione dei modelli per il versamento delle imposte	operazioni inesistenti (Art. 8, commi 1 e 2-bis, D.lgs.74/2000) Occultamento o distruzione di documenti							
		contabili (Art. 10, D.lgs.74/2000) Indebita compensazione (Art. 10-quater, D.lgs.74/2000) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte							
		(Art. 11 D.lgs. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni	Direz. Amm.ne Finanza e Controllo	3	3	ALTO	BUONO	MEDIO	
	Archiviazione e conservazione dei	inesistenti (Art. 2, D.lgs. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, D.lgs. 74/2000)							
	documenti rilevanti	Dichiarazione infedele (Art. 4, D.lgs.74/2000) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, commi 1 e 2-bis,							
		D.lgs.74/2000)							

Ambito di reato	Attività a rischio	Fattispecie di reato	Struttura	Probab. (P)	Impatto (I)	Rischio Inerente	Valutazione dei controlli	Rischio Residuo	N
Reati tributari (art. 25 quinques- decies D. LGS 231/01)	Monitoraggio delle pendenze tributarie e dei versamenti tributari	Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, D.lgs.74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, D.lgs. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, D.lgs. 74/2000)	Direz. Amm.ne Finanza e Controllo	3	3	ALTO	BUONO	MEDIO	
	Monitoraggio delle pendenze tributarie e dei versamenti tributari	Dichiarazione infedele (Art. 4, D.lgs.74/2000) Omessa dichiarazione (Art. 5, D.lgs.74/2000) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, commi 1 e 2-bis, D.lgs.74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, D.lgs.74/2000) Indebita compensazione (Art. 10-quater, D.lgs.74/2000) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 74/2000)							
Reati contro il patrimonio culturale (art. 25 septies- decies D. LGS 231/01)	Ricettazione di beni culturali. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p)	Direz. Amm.ne Finanza e Controllo Servizio Legale e Approvvigionamenti	3		ALTO ALTO	BUONO	MEDIO MEDIO	
	Distruzione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento di beni culturali o paesaggistici	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518- duodecies c.p)	Asset Facility & Energy M Manut. impianti Direzione Operativa Gomma - Esercizio	3		ALTO MEDIO	BUONO	MEDIO BASSO	
Riciclaggio di peni culturali - Devastazione e saccheggio di beni culturali (art. 25 -	Ricettazione di beni culturali. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p)	Direz. Amm.ne Finanza e Controllo Servizio Legale e Approvvigionamenti	3		ALTO ALTO	виомо	MEDIO MEDIO	
LGS 231/01)	Distruzione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento di beni culturali o paesaggistici	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518- terdecies c.p)	Asset Facility & Energy M Manut. impianti	3	3	ALTO	BUONO	MEDIO	



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO Allegato 5


PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI





INDICE

PREMESSA	3
PROTOCOLLO REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON I TERZI	
PROTOCOLLO GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA P.A	7
PROTOCOLLO GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI	. 12
PROTOCOLLO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	. 16
PROTOCOLLO OMAGGI E DONAZIONI	. 20
PROTOCOLLO ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	. 22
PROTOCOLLO SPONSORIZZAZIONI	. 27
PROTOCOLLO GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE, I RESPONSABILI	
DELLA REVISIONE LEGALE ED I SOCI	. 29
PROTOCOLLO INTEGRATO SICUREZZA, SALUTE ED IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO	. 31
PROTOCOLLO INTEGRATO SICUREZZA INFORMATICA	. 40
PROTOCOLLO GESTIONE ADEMPIMENTI AMBIENTALI	. 47





PREMESSA

I presenti protocolli che perseguono lo scopo di disciplinare le attività astrattamente esposte ad un rischio – reato rilevante ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 231/2001, devono essere letti congiuntamente alle prescrizioni del Codice Etico e alle regole operative compendiate nelle procedure aziendali. La violazione delle regole contenute nei seguenti protocolli può determinare, a seconda della gravità del comportamento, l'applicazione di una sanzione prevista dal Sistema Sanzionatorio.



PROTOCOLLO REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON I TERZI

Ambito e scopo di applicazione

Il seguente protocollo è finalizzato a regolamentare la gestione dei rapporti con soggetti terzi ai fini della prevenzione dei reati di corruzione attiva, concussione e corruzione tra privati.

Scopo del presente protocollo è, quello di:

- sensibilizzare i soggetti che hanno rapporti con i terzi al rispetto delle norme comportamentali che la Società si è imposta;
- predisporre un sistema di report periodici;
- creare un sistema di archiviazione della documentazione rilevante, al fine di assicurare la tracciabilità dell'attività svolta.

Regole generali

- Il personale deve svolgere i propri compiti nel rispetto della legge, delle policy/procedure interne, del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 231/01, perseguendo l'interesse aziendale senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
- 2. Devono essere rispettati i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, equità e ragionevolezza; si deve sempre operare in posizione di indipendenza ed imparzialità, astenendosi in caso di conflitto d'interesse.
- 3. Nei rapporti con i terzi deve essere assicurata la piena parità di trattamento in qualsiasi condizione, astenendosi dal compimento di azioni che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali, politiche o sindacali, appartenenza ad una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale.
- 4. Possono essere riconosciuti a terzi omaggi o altre utilità solo ove rientrino nel contesto di atti di cortesia. Devono comunque escludersi regalie finalizzate a compromettere





- l'imparzialità del beneficiario e/o a creare un obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo illecito.
- 5. Nell'ipotesi di invito ad eventi organizzati dalla società e/o sponsorizzati dalla stessa è consentito sostenere per gli ospiti le spese di viaggio, vitto ed alloggio per il tempo strettamente necessario alla partecipazione all'evento.
- 6. Nei rapporti con i terzi non deve essere sfruttata, né menzionata la posizione ricoperta all'interno della Società per ottenere utilità non spettanti.
- 7. Il personale deve astenersi dall'assumere qualsiasi comportamento che possa nuocere all'immagine della Società.
- 8. È vietato divulgare o usare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio. Le informazioni ai giornalisti possono essere rilasciate soltanto dal Responsabile dell'Ufficio Stampa.
- 9. È vietato chiedere o sollecitare, per se o per altri, o accettare regalie o altre utilità qualora costituiscano corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio. È comunque vietato chiedere, per se o per altri, o accettare regalie o altre utilità da soggetti che possono trarre benefici da decisioni o attività inerenti la funzione ricoperta.
- 10. Salvo quanto disposto nei punti precedenti, è possibile, in talune circostanze, accettare regalie o altre utilità, purché questi siano di "modico valore".
- 11. Il ricevere regalie o le altre utilità di "modico valore", di cui al punto precedente, deve costituire comunque un fatto episodico giustificato esclusivamente da circostanze d'uso e costume (festività, ricorrenze, etc.). Le regalie o le utilità di "modico valore" così ricevuti dovranno in ogni caso essere immediatamente dichiarati al proprio responsabile.
- 12. Ai fini del presente protocollo per regalie o altre utilità di "modico valore" si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, ad euro 100. In ogni caso i regali e le altre utilità, di "modico valore", ricevute nelle circostanze indicate al punto precedente, non devono in nessun modo essere sollecitate e non devono rappresentare, per quantità e qualità, una forma di profitto o di retribuzione alternativa.





- 13. Le regalie e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti ai sensi del presente protocollo devono essere immediatamente restituiti a cura dello stesso dipendente cui siano pervenute.
- 14. È doveroso rispettare le misure necessarie alla prevenzione di illeciti. In particolare, devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ex art. 6 d.lgs. n. 231/01. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge, occorre segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di illecito di cui si sia venuti a conoscenza.
- 15. Deve essere assicurato l'adempimento degli obblighi di trasparenza attraverso la tracciabilità dei processi decisionali.

Flussi all'Organismo di Vigilanza

Deve essere comunicato all'OdV nelle modalità e nei tempi stabiliti:


- eventuale situazione di conflitto d'interesse
- elenco delle regalie o altre utilità elargite e/o ricevute;
- report degli audit svolti in materia contenente eventuali anomalie/criticità riscontrate;

Conservazione della documentazione

La documentazione relativa al presente Protocollo deve essere appositamente conservata a cure dei Responsabili interessati

Sistema Sanzionatorio

L'inosservanza dei principi contenuti nel presente protocollo ovvero delle procedure emanate in materia comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema sanzionatorio aziendale adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste. Pertanto, quest'ultimo deve leggersi in combinato disposto con le indicazioni contenute nel presente allegato, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali la cui violazione da luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare.





PROTOCOLLO GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA P.A.

Ambito e scopo di applicazione

Il seguente protocollo è finalizzato a regolamentare la gestione dei rapporti con soggetti pubblici connessi alle seguenti attività:

- adempimenti presso le P.A., strumentali all'esercizio dell'attività della Società
- rapporti con la PA in fase di esecuzione del contratto di servizio
- verifiche ed ispezioni da parte di soggetti pubblici
- contenzioso penale, civile o amministrativo

Scopo del presente protocollo è, quello di:

- individuare ruoli e responsabilità dei soggetti autorizzati a definire i rapporti con gli
 Enti Pubblici competenti;
- sensibilizzare i soggetti che hanno rapporti con la P.A. al rispetto delle norme comportamentali che la Società si è imposta;
- predisporre un sistema di report periodici;
- creare un sistema di archiviazione della documentazione rilevante, al fine di assicurare la tracciabilità dell'attività svolta.

Regole generali

- 1. E' necessario identificare i soggetti interni alla Società che possono avere contatti con la Pubblica Amministrazione (di seguito P.A.) fornendo la documentazione e le informazioni e richieste. Più dettagliatamente:
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - Amministratore Delegato (ove presente)
 - Direttore Generale (ove presente)
 - Direttore Amministrativo
 - Direttore Risorse Umane
 - Direttore Operativo



- Responsabili Direttrici
- Responsabile del Servizio Asset, Facility e Energy Management
- Responsabile del Servizio Legale e Approvvigionamenti
- Responsabile Servizio Information Technology e Canali di Vendita
- RQAS (Rappresentante della Direzione per la Qualità, Ambiente e Sicurezza)
- RSPP
- RUP
- 2. Per tutte le attività indicate nella "Mappatura delle attività a rischio" i soggetti identificati devono gestire i rapporti con la P.A.:
 - rispettando le norme comportamentali dettate dal Codice Etico adottato dalla Società;
 - evitando di offrire, concedere o promettere qualsiasi forma di agevolazione (ad es. assunzione di persone segnalate dal Pubblico Ufficiale e/o Incaricato di pubblico servizio, ecc.) al fine di indurre questi ultimi al compimento di qualsiasi atto contrario o conforme ai doveri di ufficio;
 - fornendo alla stessa informazioni veritiere e corrette
 - verificando la correttezza e veridicità delle informazioni contenute nei documenti inviati alla P.A. da parte dei responsabili delle funzioni interessate e, ove possibile, dagli stessi siglati.
- 3. Il soggetto incaricato per competenza ad avere rapporti con la P.A. deve comunicare tempestivamente al Presidente/Amministratore Delegato/Direttore Generale ed all'Organismo di Vigilanza l'avvio di qualsiasi procedura ispettiva/verifica/accertamento e qualsiasi criticità e/o anomalia riscontrata nel corso del rapporto con la P.A. stessa.
- 4. Il soggetto che gestisce il rapporto con la P.A., deve documentare l'attività svolta mantenendo traccia delle informazioni o dei documenti forniti, anche attraverso l'indicazione degli ulteriori soggetti che hanno eventualmente intrattenuto rapporti con l'ente pubblico coinvolto.



Gestione dei rapporti con soggetti pubblici inerenti l'acquisizione e la gestione di contributi, finanziamenti, sovvenzioni, ecc.

1. Si prevede:

- l'analisi della normativa di riferimento ed uno studio della fattibilità giuridica dell'eventuale richiesta di finanziamento;
- l'immediata comunicazione al Presidente/Amministratore Delegato/Direttore
 Generale ove emergano criticità nelle attività di richiesta e gestione dei finanziamenti pubblici;
- che l'indicazione di dati, informazioni e documenti inoltrati alla P.A. in sede di richiesta e di gestione del finanziamento devono essere veritiere e corrette;
- una specifica attività di controllo sulla documentazione da presentare alla P.A. da parte del superiore gerarchico della struttura di competenza;
- la siglatura dell'avvenuto controllo della documentazione di cui sopra da parte del superiore gerarchico;
- la separazione funzionale fra chi gestisce le attività realizzative e chi gestisce la documentazione di avanzamento;
- di astenersi dall'influenzare in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente l'esito di procedure di assegnazione di finanziamenti e tutte le attività della P.A. ad esse connesse.
- la periodica comunicazione al Presidente/Amministratore Delegato/Direttore Generale
 da parte della persona autorizzata alla gestione del rapporto (di richiesta e/o gestione)
 avente ad oggetto l'informativa sull'attività svolta e l'indicazione di tutti i soggetti che
 hanno partecipato o presenziato alle suddette attività e sullo stato ed il numero dei
 finanziamenti in corso.

Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici in fase di esecuzione del contratto di servizio

1. Si prevede:




- il divieto di fornire informazioni false o incomplete nella documentazione consegnata al cliente relativa al servizio svolto
- il divieto di realizzare attività, sotto qualsiasi forma, che abbiano come effetto l'illecito condizionamento del cliente in ordine alla modifica del piano di erogazione del servizio
- l'immediata comunicazione al Presidente/Amministratore Delegato/Direttore
 Generale di qualsiasi contestazione/controversia relativa all'esecuzione del contratto di servizio

Gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria in sede di contenzioso giudiziario o stragiudiziario

1. Si prevede:

- l'immediata comunicazione al Presidente/Amministratore Delegato/Direttore
 Generale dell'inizio di qualsiasi procedimento penale/civile/amministrativo che vede coinvolta la società;
- la nomina del legale esterno di fiducia a cura del Presidente/Amministratore
 Delegato/Direttore Generale;
- il divieto di influenzare in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, l'Autorità giudiziaria o suoi ausiliari nell'ambito del contenzioso giudiziale che coinvolga la società e/o i suoi dipendenti nell'esercizio delle attività aziendali.
- I documenti aziendali utili ai fini della difesa in giudizio o per la testimonianza dovranno essere rilasciati soltanto su richiesta formale e motivata dell'interessato, previa verifica della coerenza dei documenti richiesti con le esigenze di difesa o di testimonianza.
- 3. La Società può indicare quale testimone nell'ambito di un processo civile, penale o amministrativo che la riguardi, soltanto colui il quale per ragioni del ruolo ricoperto o dell'attività svolta conosca i fatti di causa, fatte salve ipotesi particolari (testimone irreperibile, infermo, ecc.) rispetto alle quali dovrà essere rilasciata specifica motivazione.
- 4. Tutte le attività svolte devono essere adeguatamente documentate e la documentazione fornita all'interessato deve essere conservata in apposito archivio gestito dal Responsabile all'uopo incaricato unitamente alla richiesta dell'interessato, con divieto di





cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati in modo che sia garantita la tracciabilità/verificabilità ex post dell'attività svolta.

- 5. L'attività di consegna deve essere oggetto di verbalizzazione.
- 6. La Società garantisce la segretezza e il diritto alla privacy del soggetto coinvolto.

Flussi all'Organismo di Vigilanza

La comunicazione periodica all' ODV nelle modalità e nei tempi da questo stabiliti di:

- verifiche ed ispezioni
- richieste di finanziamenti pubblici
- procedimenti giudiziari
- transazioni
- richieste, segnalazioni e/o anomalie emerse in fase di esecuzione del contratto di servizio
- ogni eventuale criticità emersa nel corso di attività e/o rapporti con la pubblica amministrazione (adempimenti, richiesta e/o rinnovo autorizzazioni ecc.)

Conservazione della documentazione

La documentazione relativa al presente Protocollo deve essere appositamente conservata a cure dei Responsabili interessati.

Sistema Sanzionatorio

L'inosservanza dei principi contenuti nel presente protocollo ovvero delle procedure emanate in materia comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema sanzionatorio aziendale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste. Pertanto, quest'ultimo deve leggersi in combinato disposto con le indicazioni contenute nel presente allegato, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali la cui violazione da luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare.



PROTOCOLLO GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

Ambito e scopo di applicazione

Il seguente protocollo, salvo quanto previsto dal par. 5 del Modello Organizzativo in tema di gestione dei flussi finanziari, che deve intendersi integralmente richiamato, è finalizzato a regolamentare le seguenti attività:

- Rimborsi spese;
- Spese di rappresentanza;
- Gestione degli incassi e della cassa contante;
- Rapporti con il Collegio sindacale.

Scopo del presente Protocollo è, altresì, quello di individuare i soggetti coinvolti nei singoli processi descritti e le modalità di tracciabilità e conservazione della documentazione.

Rimborsi spese ed erogazione di acconti sulla retribuzione

- 1. Sono rimborsabili ai dipendenti solamente le spese che la Società abbia preventivamente indicato, purché siano ragionevoli, appropriate e comunque sostenute nello svolgimento di attività per conto della Società.
- 2. La richiesta del rimborso spese deve essere firmata dal Responsabile della funzione aziendale di appartenenza che verifica la congruità e la coerenza della spesa effettuata.
- 3. Nella nota spese devono essere inseriti tutti giustificativi cartacei a supporto delle spese sostenute.
- 4. I dipendenti sono responsabili della completezza e dell'accuratezza della nota spese presentata.



 Non è consentito anticipare spese tramite l'utilizzo di contanti o, comunque, ciò è consentito solo in casi eccezionali debitamente motivati e per importi non superiori ad € 999,99.

Spese di rappresentanza

- 1. Le spese di rappresentanza possono consistere in spese per pranzi o cene di lavoro, ecc.
- 2. Le spese di rappresentanza devono essere fondate su concrete ed oggettive esigenze aziendali.
- 3. La tipologia ed il tenore delle spese di rappresentanza devono essere improntati a criteri di decoro, sobrietà, economicità, inerenza e congruità.
- 4. Ogni spesa deve essere adeguatamente documentata. Nel giustificativo di spesa dovranno altresì essere indicati i nominativi degli ospiti (salvo particolari esigenze di riservatezza che devono essere comunque motivate).
- Non è consentito anticipare spese di rappresentanza tramite l'utilizzo di contanti o, comunque, ciò è consentito solo in casi eccezionali debitamente motivati e per importi non superiori ad € 999,99.

Gestione degli incassi e della cassa contante

Ai fini del presente Protocollo per "cassa contante" deve intendersi sia la manipolazione di denaro contante ad opera degli autisti e dei verificatori, sia la gestione della cassa contante presente in azienda.

- 1. Solo i soggetti appositamente delegati e/o dotati di procura ad hoc possono compiere operazioni bancarie o gestire la cassa contante. In particolare:
 - Il Direttore Amministrativo
 - Il Direttore Operativo
 - Responsabile Servizio Information Technology e Canali di Vendita



- 2. Devono essere individuate le modalità di gestione degli incassi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio/applicazione sanzioni e le relative responsabilità.
- 3. Devono essere individuate le modalità di integrazione della cassa, i pagamenti ammessi ed i relativi limiti di consistenza.
- 4. E' necessario che siano formalizzate le richieste di autorizzazione all'effettuazione dei pagamenti tramite cassa contante. I pagamenti sono in ogni caso sempre autorizzati dal Presidente/Amministratore Delegato/Direttore Generale/Direttore Amministrativo.
- 5. E' necessario procedere alla registrazione nella giornata dei movimenti di cassa e alla conservazione di idonea documentazione di supporto.
- 6. Ogni movimentazione della cassa deve essere tracciata in modo tale da consentire di individuare il soggetto che l'ha effettuata.
- 7. L'eventuale incasso di contante contraffatto deve essere immediatamente comunicato al superiore gerarchico, ai fini delle opportune segnalazioni alle competenti autorità.
- 8. La spendita o la messa in circolazione di monete o banconote contraffatte ricevute in buona fede, una volta che si abbia successivamente contezza della falsità, è assolutamente vietata.
- 9. I versamenti e gli incassi di contanti devono rispettare la normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di riciclaggio.
- 10. Deve essere tracciata e documentata tutta l'attività di gestione degli assegni bancari, circolari e non.

Flussi all'Organismo di Vigilanza

La comunicazione all'ODV nelle modalità e nei tempi da questo stabiliti di:

- eventuali criticità riscontrate da parte degli organi di controllo e aventi ad oggetto il bilancio o le altre comunicazioni sociali previste per legge.
- Eventuali anomalie riscontrate nella gestione della cassa contante;
- Elenco dei pagamenti/anticipi spese effettuati in contanti,
- Eventuali anomalie/criticità riscontrate nella gestione della contabilità.



Conservazione della documentazione

La documentazione relativa al presente Protocollo deve essere appositamente conservata a cure dei Responsabili interessati.

Sistema Sanzionatorio

L'inosservanza dei principi contenuti nel presente protocollo ovvero delle procedure emanate in materia comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema sanzionatorio aziendale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste. Pertanto, quest'ultimo deve leggersi in combinato disposto con le indicazioni contenute nel presente allegato, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali la cui violazione da luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare.



PROTOCOLLO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Ambito e scopo di applicazione

Il seguente protocollo, salvo quanto previsto dal par. 5.3.2 del Modello Organizzativo in tema di ciclo passivo che deve intendersi integralmente richiamato, è finalizzato a regolamentare le seguenti attività:

- acquisto di beni e servizi;
- consulenze.

Scopo del presente Protocollo è, altresì, quello di individuare i soggetti coinvolti nei singoli processi descritti e le modalità di tracciabilità e conservazione della documentazione.

Costituisce parte integrante del presente Protocollo la Procedura "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori" e il "Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza".

Acquisto di beni e servizi

Salvo quanto deliberato in materia di acquisti tramite Consip:

- 1. Devono essere preventivamente definiti i ruoli e le responsabilità delle diverse Strutture coinvolte nella gestione degli acquisti e nella valutazione delle offerte.
- 2. In particolare, devono essere chiaramente definiti, nell'ottica della segregazione delle funzioni, i compiti di autorizzazione, di conclusione del contratto e di verifica dell'esatto adempimento della prestazione (es. coloro che partecipano alle Commissioni di aggiudicazione non possono aver concorso alla redazione dei capitolati tecnici né possono essere gestori del contratto).
- 3. Devono essere dettagliate le modalità di controllo preventivo di budget in relazione all'impegno previsto.
- 4. Il fornitore viene selezionato dall' Albo dei Fornitori. In caso di nuovo fornitore è necessario che quest'ultimo venga inserito in tale lista previo esperimento dei controlli necessari. Tali controlli sono esperiti anche in caso di fornitore occasionale.



- 5. É necessario definire, in via preventiva, le modalità di valutazione delle offerte.
- 6. Deve accordarsi prevalenza ai fini dell'individuazione del fornitore, all'offerta economicamente più vantaggiosa che assicuri, comunque, gli standard qualitativi preventivamente definiti in ragione della singola fornitura.
- 7. Le offerte sproporzionatamente basse rispetto al valore di mercato del bene/servizio devono essere valutate con estrema attenzione.
- 8. Nel caso in cui nel corso delle trattative commerciali sorgesse dubbio in ordine alla lecita provenienza dei beni che s'intendono acquistare, deve essere immediatamente abbandonata la trattativa.
- La conclusione del contratto impone di procedere alla valutazione di requisiti di moralità della controparte.
- 10. E' necessario verificare preventivamente il Paese di residenza in cui opera la controparte.
- 11. È possibile intrattenere accordi commerciali solo con soggetti dotati di referenze professionali nel settore.
- 12. Si dovranno assumere tutte le informazioni possibili, al fine di valutarne l'affidabilità, assicurando la tracciabilità e la verificabilità delle stesse.
- 13. E' necessario, ove possibile ed opportuno in considerazione dell'entità dell'operazione, procedere all'identificazione della controparte negoziale al fine della verifica dell'affidabilità, dell'attendibilità professionale, anche sulla base di alcuni indici rilevanti quali ad es.:
 - eventuali precedenti penali o procedimenti preventivi a carico del Rappresentante Legale;
 - eventuali procedimenti ex D.lgs n. 231/01 a carico della Società.
- 14. Per la verifica di cui ai punti procedenti qualora non sia possibile acquisire documentazione d'interesse, dovrà essere richiesta alla controparte dichiarazione sostitutiva.
- 15. Nel corso del rapporto negoziale deve essere verificata l'attualità delle informazioni sopra



- assunte, mediante aggiornamento dei dati e della documentazione acquisita, nelle modalità ritenute più idonee.
- 16. In particolare per i fornitori di cui al punto 12), devono essere previsti a carico della controparte, obblighi di comunicazione di variazioni nella propria composizione societaria successive alla stipulazione del contratto.
- 17. Nei contratti stipulati con i soggetti di cui al punto 12) devono inoltre essere inserite clausole risolutive, con pagamento di congrua penale a carico della controparte, nel caso di produzione di certificazioni/informazioni non veritiere.
- 18. Tutta la documentazione relativa processo di acquisto di beni e servizi deve essere debitamente e correttamente archiviata.

Consulenze

- I contratti di consulenza devono essere stipulati solo nel caso in cui vi sia un interesse concreto ed attuale da parte della Società e non sia possibile e/o conveniente utilizzare risorse interne.
- 2. L'inizio della consulenza deve essere sempre preceduto dalla conclusione del relativo accordo scritto.
- 3. Va preventivamente verificata la congruità tra corrispettivo pagato e prestazione resa in base ai seguenti criteri:
 - tariffe praticate sul mercato per prestazioni analoghe;
 - competenze tecniche richieste;
 - tipologia e durata della consulenza;
 - specifico contenuto della prestazione consulenziale o relazione finale valutata in termini quantitativi e qualitativi.
- 4. E' necessario archiviare tutta la documentazione comprovante l'effettività della prestazione resa a fronte del contratto di consulenza.
- 5. L'accordo di consulenza concluso con un dipendente pubblico, impone la necessità di conformarsi alla disciplina prevista per i pubblici dipendenti.



- 6. Il Responsabile della Struttura che gestisce il contratto di consulenza, ovvero persona da questi delegata, deve compilare apposito report da inviare all'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.
- 7. La documentazione relativa alla presente attività deve essere appositamente e correttamente conservata.

Flussi all'Organismo di Vigilanza

La comunicazione periodica all'ODV dei seguenti flussi informativi nelle modalità e nei tempi da questo stabiliti:

- Elenco fornitori
- Modifiche elenco fornitori
- Criticità/anomalie relative ai fornitori (es. pagamento a soggetto diverso dal fornitore, eventuali coinvolgimento del fornitore in procedimenti penali per taluno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001, eventuali contestazioni relative alla fornitura, ecc)
- Elenco degli incarichi professionali e/o delle consulenze richieste.

Conservazione della documentazione

La documentazione relativa al presente Protocollo deve essere appositamente conservata a cure dei Responsabili interessati.

Sistema Sanzionatorio

L'inosservanza dei principi contenuti nel presente protocollo ovvero delle procedure emanate in materia comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema sanzionatorio aziendale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste. Pertanto, quest'ultimo deve leggersi in combinato disposto con le indicazioni contenute nel presente allegato, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali la cui violazione da luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare.



PROTOCOLLO OMAGGI E DONAZIONI

Ambito e scopo di applicazione

Scopo del presente Protocollo è regolamentare l'attività relativa alle donazioni di beni o denaro e al riconoscimento di omaggi/gadget

- 1. La donazione di beni o di denaro è consentita solo quando sussiste un significativo interesse scientifico, artistico, umanitario e/o sociale.
- 2. La donazione è un atto volontario dettato da uno spirito liberale e, perciò, non può essere fatta in cambio di un servizio.
- 3. E' necessario evitare che il destinatario della donazione sia un pubblico ufficiale e/o un incaricato di pubblico servizio.
- 4. E' necessario evitare che il destinatario della donazione possa, direttamente o indirettamente, favorire in qualsiasi modo la Società.
- 5. E' necessario conservare le seguenti informazioni:
 - il nominativo dell'ente o associazione beneficiaria;
 - la tipologia di attività svolta dallo stesso ente o associazione;
 - lo scopo della donazione;
 - i beni o l'entità delle somme oggetto di donazione.
- 6. Deve essere effettuata la verifica della regolare costituzione delle associazioni e fondazioni beneficiarie nonché degli enti pubblici e non profit (es. attraverso la richiesta di atto costitutivo o statuto, ecc.), ove non si tratti di soggetti aventi rilievo nazionale o internazionale.

Flussi all'Organismo di Vigilanza

La comunicazione periodica all'ODV dei seguenti flussi informativi nelle modalità e nei tempi da questo stabiliti:

- Elenco delle donazioni effettuate
- Tipologia di omaggi distribuiti



• Elenco beneficiari degli omaggi

Conservazione della documentazione

La documentazione relativa al presente Protocollo deve essere appositamente conservata a cure dei Responsabili interessati.

Sistema Sanzionatorio

L'inosservanza dei principi contenuti nel presente protocollo ovvero delle procedure emanate in materia comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema sanzionatorio aziendale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste. Pertanto, quest'ultimo deve leggersi in combinato disposto con le indicazioni contenute nel presente allegato, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali la cui violazione da luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare.



PROTOCOLLO ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE


Ambito e scopo di applicazione

Lo scopo del presente Protocollo è formalizzare le principali fasi del processo di selezione ed assunzione di personale, individuando i soggetti coinvolti nella gestione di tale attività, nonché le attività relative al riconoscimento di bonus o incentivi a dipendenti.

Costituisce parte integrante del presente Protocollo il "Regolamento per le Assunzioni e Progressioni di Carriera"

Attivazione del processo di selezione del personale

- 1. Il processo di selezione del Personale può essere attivato attraverso una richiesta di fabbisogno da parte della Direzione/Servizio interessati e in ogni caso tale attività è di competenza del Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Presidente/Amministratore Delegato/Direttore Generale, della Direzione Risorse Umane, della Direzione Operativa, ognuno per le figure professionali di propria competenza (amministrativi, operai della manutenzione, operatori di esercizio ecc...). I piani assunzionali devono trovare necessaria condivisione e autorizzazione con il Socio Unico Regione Lazio svolgente su Cotral il controllo analogo ed essere conformi alla normativa nazionale e regionale in materia.
- 2. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:
 - esigenze organizzative e finalità dell'assunzione (es.: sostituzione per maternità, esigenze lavorative stabili o temporanee, ecc.);
 - indicazione degli skills richiesti (es. tipo di formazione, competenze, conoscenze specifiche, ecc.);
 - tipologia di assunzione (tempo determinato o indeterminato)
 - collocazione e/o esigenze di posizionamento logistico.
- 3. Il Presidente/Amministratore Delegato/Direttore Generale, prima di predisporre gli atti da sottoporre alla valutazione del CdA, effettua una prima valutazione anche in ordine al budget e alla capienza economica della risorsa.





- 4. La selezione del personale può avvenire solo attraverso l'esperimento di un bando di concorso al quale deve essere data adeguata pubblicità.
- 5. La selezione deve prevedere modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità ed assicurino economicità e celerità di espletamento (es. anche attraverso l'ausilio di sistemi automatizzati di preselezione).

Selezione del personale

- 1. Devono essere adottati meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, rispettando le pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.
- 2. E' necessario che le commissioni siano composte esclusivamente da esperti di comprovata esperienza nelle materie di concorso.
- 3. La gestione del processo di selezione deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.
- 4. La valutazione, coordinata dalla Direzione Risorse Umane, è effettuata da più soggetti interni all'Ente (es. soggetti richiedenti) che dovranno tener conto delle capacità professionali, delle conoscenze e delle attitudini del candidato. Le valutazioni dei candidati devono essere documentate ed archiviate in modo che risulti l'esito delle valutazioni ed il soggetto valutatore.
- 6. La documentazione delle valutazioni è necessaria anche nel caso in cui la selezione del personale avvenga mediante l'ausilio di Società esterne.
- 7. Il valutatore che si trovi in una posizione di conflitto di interessi deve astenersi dall'effettuare il colloquio.

Assunzione del personale

 Prima di procedere all'assunzione deve essere richiesto al candidato un'autodichiarazione avente ad oggetto eventuali rapporti con la Pubblica Amministrazione



- 2. Tutti i contratti di assunzione devono essere firmati da soggetto munito di poteri (Presidente/Amministratore Delegato/Direttore Generale).
- 3. E' vietato assumere o proporre l'assunzione di ex dipendenti della pubblica amministrazione (e loro parenti stretti) che abbiano partecipato personalmente ed attivamente a trattative d'affari, appalti o all'avallo di richieste effettuate dalla società alla P.A. nell'anno successivo alla loro conclusione o definizione.

Assunzione di personale straniero non appartenente all'Unione Europea

- 1. È vietato impiegare lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo documentata.
- 2. Non è consentito l'impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.
- 3. I lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia possono essere assunti purché in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro.
- 4. Il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere assunto nei soli casi e secondo le modalità di legge.
- 5. Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero, è necessario presentare specifica richiesta nominativa di nulla osta all'assunzione presso la Prefettura del luogo in cui l'attività lavorativa dovrà essere effettuata.
- Nella domanda è necessario garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
- 7. Nei termini di legge devono essere, altresì, effettuate tutte le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro.
- 8. Il nulla osta rilasciato dalla Prefettura deve essere trasmesso al lavoratore straniero che richiede all'ambasciata o al consolato italiano il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato.



- 9. Il lavoratore straniero che si intende assumere deve trovarsi nel Paese di provenienza.
- 10. Sottoscritto il contratto di soggiorno ed accertato il possesso da parte del lavoratore della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, è possibile avviare il rapporto di lavoro, dopo avere ottemperato gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.
- 11. Prima della scadenza del permesso di soggiorno è necessario accertarsi che il lavoratore straniero abbia presentato ad uno degli uffici postali abilitati la domanda di rinnovo.
- 12. Nei contratti di appalto sarà necessario richiedere all'appaltatore una dichiarazione attestante l'assenza di lavoratori che impiegherà nell'esecuzione del contratto medesimo, privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno revocato o scaduto del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo nei termini previsti dalla legge.

Assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata

- 1. La Direzione Risorse Umane deve verificare la sussistenza di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'appartenenza alla categoria protetta del candidato.
- 2. Il contratto di assunzione deve essere firmato da soggetto munito di idonei poteri (Presidente/Amministratore Delegato/Direttore Generale).
- 3. La Società ha l'obbligo di inoltrare e comunicare alla P.A. dati, informazioni e documenti che rispettino il criterio della veridicità e correttezza con riferimento ai dati relativi al personale assunto appartenente a categorie protette.

Riconoscimento di bonus e incentivi

- 1. Il Presidente/Amministratore Delegato/Direttore Generale definisce il piano di incentivi all'inizio di ogni anno secondo criteri obiettivi, concreti e raggiungibili.
- 2. Gli incentivi/bonus sono riconosciuti solo previa verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati.
- 3. La lettera di riconoscimento degli incentivi/bonus deve essere adeguatamente motivata e firmata dal Presidente/Amministratore Delegato/Direttore Generale.



4. Possono essere riconosciuti incentivi/bonus ulteriori solo in casi straordinari e con apposita autorizzazione motivata del Presidente/Amministratore Delegato/Direttore Generale

Flussi all'Organismo di Vigilanza

La comunicazione periodica all' ODV, nelle modalità e nei tempi da questo stabiliti, delle seguenti informazioni:

- lista delle assunzioni;
- autodichiarazioni dei candidati che hanno dichiarato di avere rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- lista dei lavoratori extracomunitari con l'indicazione della tipologia del permesso di soggiorno e la data di scadenza dello stesso.

Conservazione della documentazione

La documentazione relativa al presente Protocollo deve essere appositamente conservata a cura della Direzione Risorse Umane.

Sistema Sanzionatorio

L'inosservanza dei principi contenuti nel presente protocollo ovvero delle procedure emanate in materia comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema sanzionatorio aziendale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste. Pertanto, quest'ultimo deve leggersi in combinato disposto con le indicazioni contenute nel presente allegato, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali la cui violazione da luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare.





PROTOCOLLO SPONSORIZZAZIONI

Ambito e scopo di applicazione

Scopo del presente Protocollo è regolamentare l'attività relativa alle c.d. sponsorizzazioni, ovvero a quei contratti in forza dei quali la società si obbliga ad una prestazione di fornitura di beni e/o servizi nei confronti di un soggetto il quale, a sua volta si obbliga a promuovere il marchio della Società.

- 1. I contratti di sponsorizzazione devono essere stipulati solo nel caso in cui vi sia un interesse, concreto ed attuale, nonché un adeguato ritorno di immagine per la Società.
- 2. L'inizio della prestazione deve essere sempre preceduta dalla stipulazione del contratto di sponsorizzazione.
- 3. L'oggetto del contratto deve essere determinato e devono essere individuate in maniera specifica, le attività relative alla sponsorizzazione richiesta.
- 4. E' necessario verificare sempre la congruità tra contributo versato per la sponsorizzazione e la controprestazione promozionale ricevuta in base ai prezzi di mercato.
- 5. Non è consentito stipulare contratti di sponsorizzazione con associazioni non riconosciute o non aventi rilievo nazionale.

Flussi all'Organismo di Vigilanza

La comunicazione periodica all' ODV, nelle modalità e nei tempi da questo stabiliti, delle seguenti informazioni:

• Elenco delle sponsorizzazioni con indicazione della controparte

Conservazione della documentazione

La documentazione relativa al presente Protocollo deve essere appositamente conservata a cura della struttura Comunicazione, Brand Management e CustomerCare

Sistema Sanzionatorio



L'inosservanza dei principi contenuti nel presente protocollo ovvero delle procedure emanate in materia comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema sanzionatorio aziendale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste. Pertanto, quest'ultimo deve leggersi in combinato disposto con le indicazioni contenute nel presente allegato, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali la cui violazione da luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare.



PROTOCOLLO GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE, I RESPONSABILI DELLA REVISIONE LEGALE ED I SOCI

Ambito e scopo di applicazione

Scopo del presente Protocollo è regolamentare l'attività relativa alla gestione dei rapporti con gli Organi di controllo

- 1. Il rapporto con il Collegio dei Sindaci, i Responsabili della revisione legale ed il socio deve essere improntato a massima collaborazione e trasparenza.
- 2. Devono essere individuati uno o più soggetti all'interno della Società con il compito di gestire i rapporti con gli organi di controllo, per le attività ad essi demandate.
- 3. Devono essere archiviate tutte le richieste di informazioni, dati e documentazione avanzate dagli organi di controllo e deve essere istituito un canale di reportistica in merito agli incontri tenuti.
- 4. E' obbligatorio trasmettere agli organi di controllo tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sui quali gli stessi organi debbano esprimere un parere ai sensi della normativa vigente.

Flussi all'Organismo di Vigilanza

La comunicazione all' OdV nelle modalità e nei tempi da questo stabiliti di:

 eventuali criticità riscontrate da parte degli organi di controllo e aventi ad oggetto il bilancio o le altre comunicazioni sociali previste per legge.

Conservazione della documentazione

La documentazione relativa al presente Protocollo deve essere appositamente conservata a cura della struttura che gestisce i rapporti con gli Organi Societari

Sistema Sanzionatorio



L'inosservanza dei principi contenuti nel presente protocollo ovvero delle procedure emanate in materia comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema sanzionatorio aziendale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste. Pertanto, quest'ultimo deve leggersi in combinato disposto con le indicazioni contenute nel presente allegato, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali la cui violazione da luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare.



PROTOCOLLO INTEGRATO SICUREZZA, SALUTE ED IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO

Ambito e scopo di applicazione

Scopo del presente Protocollo è definire un sistema di prevenzione e controllo volto a tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il sistema dei controlli è stato definito utilizzando, tra l'altro, le indicazioni contenute nell'art. 30 D.Lgs. 81/08 e le Linee Guida UNI/INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori sul lavoro (SGSL).

Costituiscono parte integrante del presente Protocollo le procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza".

In relazione all'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus Covid-19, costituisce parte integrante del presente Protocollo la "Procedura integrativa al Documento di Valutazione dei Rischi - EMERGENZA COVID – 19" e le relative "Istruzioni Operative sulle principali indicazioni e comportamenti da adottare".

Attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione

- 1. Devono essere oggetto di attenta valutazione tutti i rischi cui sono esposti i lavoratori a causa ed in occasione dello svolgimento delle mansioni attribuite.
- 2. Devono essere predisposti, approvati ed attuati i DVR che devono necessariamente contenere:
 - una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione dei rischi;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;



- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione del nominativo del RSPP e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.
- 3. I DVR devono altresì rispettare le indicazioni previste da norme specifiche sulla valutazione dei rischi ove concretamente applicabili.
- 4. Ai fini della redazione dei DVR deve essere in ogni caso previamente consultato il RLS.
- 5. I DVR devono essere custodito nelle aree operative alle quali si riferisce la valutazione dei rischi.
- 6. La valutazione dei rischi deve essere aggiornata costantemente in relazione ai mutamenti organizzativi o produttivi rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
- 7. I DVR devono essere consegnati o comunque messi a disposizione del personale interessato per la parte di competenza.
- 8. Devono essere adottate appropriate misure di prevenzione e protezione idonee a presidiare i rischi individuati nei DVR.
- 9. Le misure di prevenzione e protezione devono essere aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
- 10. Devono essere forniti ai lavoratori necessari ed idonei DPI sentito il RSPP.
- 11. La consegna dei DPI deve essere adeguatamente formalizzata e registrata.
- 12. I DPI devono essere sottoposti a manutenzione periodica ovvero tempestivamente sostituiti laddove non siano più idonei a garantire adeguata protezione del lavoratore.
- 13. Tutta l'attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione deve essere documentata, tracciata e conservata.

Standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, movimentazioni carichi, etc.



- 1. Devono essere adottate procedure specifiche finalizzate a garantire la sicurezza degli impianti, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro; in particolare le procedure devono riguardare:
 - la manutenzione, pulitura e controllo periodico dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature di lavoro;
 - le norme generali di igiene nelle aree di lavoro e nelle aree operative;
 - le vie di circolazione e le uscite di emergenza;
 - il dispositivo antincendio;
 - la fuoriuscita di sostanze liquide, gassose;
 - le misure di primo soccorso;
 - l'utilizzo e la manutenzione dei DPI;
 - le modalità di archiviazione e stoccaggio di prodotti e merci.
- 2. La manutenzione e le attività di controllo devono essere documentate e archiviate;
- 3. Devono essere adottate procedure finalizzate a garantire la sicurezza dei lavoratori con riferimento all'esposizione a specifici rischi tra cui:
 - videoterminali;
 - agenti fisici;
 - agenti chimici;
 - agenti biologici;
 - agenti cancerogeni;
 - atmosfere esplosive;
 - movimentazione manuale dei carichi
- 4. Tutta l'attività deve essere documentata e tracciata e i relativi documenti conservati.

Gestione delle emergenze (primo soccorso, incendi, etc.)

 Devono essere individuati i piani di intervento in caso di situazioni di emergenza e di pericolo grave per i lavoratori (es. evacuazione, pronto soccorso, gestione incendi, zone di pericolo, etc.).



- 2. Deve essere specificatamente regolamentata la gestione delle cassette di pronto soccorso o dei kit di primo soccorso indicando i ruoli e le funzioni all'interno della società.
- 3. Il materiale di primo soccorso deve essere costantemente reintegrato in modo tale da garantire in ogni momento la completa ed efficace composizione delle dotazioni.
- 4. Devono essere allestiti presidi antincendio adeguati ad evitare l'insorgere di un incendio e a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza, ovvero a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.
- 5. I presidi antincendio devono essere soggetti a controlli periodici e sottoposti ad idonea manutenzione.
- 6. Deve essere predisposto un piano di evacuazione attraverso la programmazione degli interventi e l'adozione di provvedimenti/istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro.
- 7. Tutta l'attività di gestione delle emergenze (es. prove di evacuazione, controlli sui presidi antincendio, etc.) deve essere documentata, tracciata e conservata.

Aspetti organizzativi (deleghe, nomine di rspp, rls, budget e spese)

- 1. Devono essere formalmente individuati i soggetti destinatari di deleghe nel settore della sicurezza e salute dei lavoratori o comunque coloro cui sono attribuite specifiche responsabilità in materia.
- 2. Deve essere preventivamente verificata l'idoneità tecnica e professionale dei soggetti interni od esterni cui sono demandati gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ivi compresa la manutenzione degli impianti, delle attrezzature, dei luoghi di lavoro e dei DPI.
- 3. Devono essere istituiti specifici canali di reporting tra i deleganti ed i delegati.
- 4. Devono essere istituiti specifici canali di reporting con le unità periferiche, nazionali ed internazionali.



- 5. Devono essere conferiti poteri di spesa adeguati a far fronte alle esigenze di sicurezza e salute dei lavoratori, conformemente alla struttura e all'organizzazione della realtà aziendale complessivamente intesa ovvero dei singoli settori o unità organizzative.
- 6. Nei casi di urgenza e di improcrastinabilità dell'intervento deve essere espressamente prevista per il delegato la possibilità di impegnare la società anche per un importo superiore al proprio limite di spesa, purché tale impegno sia tempestivamente comunicato al superiore gerarchico con adeguata e formale motivazione.
- 7. Deve essere annualmente previsto un budget destinato alla sicurezza e salute dei lavoratori, conformemente alla struttura e all'organizzazione della realtà aziendale complessivamente intesa ovvero dei singoli settori o unità organizzative.
- 8. Nei casi di urgenza e di improcrastinabilità dell'intervento deve essere espressamente prevista una procedura che consenta di operare anche oltre i limiti del budget predefinito, purché la richiesta di spese extra budget sia adeguatamente e formalmente motivata.
- Tutti i documenti relativi al sistema organizzativo in materia di sicurezza e salute (deleghe/procure, organigramma, mansionari, report, etc.) devono essere aggiornati e conservati.

Sorveglianza sanitaria

- 1. Deve essere elaborato un programma generale di accertamenti periodici per verificare lo stato di salute e l'idoneità dei lavoratori allo svolgimento della mansione affidata (ivi comprese le prove tossicologiche).
- 2. Deve essere elaborato un programma di accertamenti periodici per i lavoratori esposti a rischi specifici.
- 3. Deve essere istituito uno specifico canale di informazione verso i singoli lavoratori finalizzato a comunicare tempestivamente il programma individuale di visite.
- 4. Devono essere previste adeguate misure nel caso in cui il lavoratore, tempestivamente avvisato, non si sottoponesse alla visita periodica programmata.



- 5. Laddove, a seguito dell'accertamento sanitario, il lavoratore risultasse inidoneo o parzialmente idoneo a svolgere la mansione affidatagli, deve essere assicurata allo stesso la possibilità di prestare la propria attività lavorativa in termini conformi al proprio stato di salute.
- 6. Devono essere pianificati incontri periodici con il RSPP.
- 7. Tutta l'attività relativa alla sorveglianza sanitaria deve essere documentata, tracciata e correttamente conservata.

Informazione e formazione dei lavoratori

- Devono essere organizzati specifici corsi di formazione aventi ad oggetto la sicurezza e salute dei lavoratori.
- 2. I corsi di formazione hanno carattere periodico e sono soggetti ad una programmazione annuale (ivi compresi corsi di formazione per i neoassunti).
- 3. I corsi di formazione devono avere ad oggetto:
 - i rischi specifici cui sono esposti i lavoratori in funzione delle mansioni svolte;
 - il corretto utilizzo di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale;
 - le misure di prevenzione e protezione adottate dall'Ente;
 - processi produttivi;
 - schemi organizzativi;
 - norme interne e procedure operative;
 - piani di emergenza.
- 4. Deve essere elaborato un sistema di rilevazione delle presenze idoneo a monitorare che la formazione coinvolga tutti i dipendenti.
- 5. Al termine del corso di formazione deve essere somministrato un test finalizzato a verificare il grado di apprendimento dei partecipanti.
- 6. Ove la verifica di apprendimento dovesse risultare insufficiente devono essere organizzati corsi di formazione di "recupero".



- I lavoratori devono essere informati circa i soggetti responsabili in materia di sicurezza e salute o chiunque altro abbia incarichi specifici al riguardo nonché le modalità di comunicazione con questi ultimi.
- 8. Devono essere definite ed attuate specifiche modalità di comunicazione su obiettivi, programmi e risultati fissati al fine di dare attuazione alla politica aziendale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
- 9. Devono essere predisposti specifici canali di informazione che consentano ai lavoratori, ovvero ai loro rappresentanti, di prospettare eventuali questioni afferenti la sicurezza e salute.
- 10. Deve essere prevista altresì una opportuna comunicazione rivolta ai soggetti che occasionalmente accedono presso i luoghi di lavoro ed in particolare al:
 - personale esterno (fornitori, committenti, collaboratori esterni);
 - pubblico (clienti, visitatori, etc.);
 - alle autorità.
- 11. Tutta l'attività di formazione ed informazione deve essere documentata, tracciata e conservata.

Attività di vigilanza e controllo

- 1. Deve essere previsto un piano di audit annuale finalizzato a verificare l'adeguatezza dei presidi antinfortunistici.
- 2. Deve essere definito un piano correttivo qualora, a seguito delle verifiche effettuate, emergessero carenze o, comunque, margini di miglioramento.
- 3. Tutte le persone (delegati e preposti) che coordinano l'attività di altri lavoratori devono costantemente verificare:
 - la presenza e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione;
 - il corretto utilizzo dei mezzi di prevenzione e protezione;
 - l'adeguatezza nel tempo delle procedure/piani di intervento adottati per la prevenzione infortuni;
 - che ai lavoratori siano stati forniti adeguati DPI in relazione alla specifica attività cui sono assegnati;



- che gli stessi utilizzino correttamente i DPI in relazione alla specifica attività cui sono assegnati.
- 4. Devono essere adeguatamente considerate le segnalazioni fatte dai RLS.
- 5. Qualora, a seguito delle segnalazioni effettuate dai RLS, si ritenessero non necessari interventi correttivi deve essere fornita idonea motivazione a margine della richiesta stessa.
- 6. Tutta l'attività di vigilanza e controllo deve essere documentata, tracciata e conservata.

Affidamento dei lavori ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi

- Deve essere verificata secondo le modalità di legge l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.
- 2. Deve essere assicurata la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nonché dai rischi derivanti dalle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- 3. Deve essere elaborato il documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
- 4. Deve essere formalizzata apposita procedura che consenta di individuare in maniera adeguata i costi della sicurezza e salute dei lavoratori, nell'ipotesi di affidamento di lavori a soggetti terzi (imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi).

Flussi all'Organismo di Vigilanza

La comunicazione periodica all' ODV, nelle modalità e nei tempi da questo stabiliti, delle seguenti informazioni:

- lista degli infortuni;
- modifiche apportate al DVR;
- eventuali non conformità emerse in sede di audit periodico;
- report attestante l'avvenuta formazione ai lavoratori;



- eventuali rilievi formulati da soggetti pubblici in sede di verifiche e ispezioni;
- report relativo all'effettuazione delle prove di evacuazione nonché alla scadenza/rinnovo del CPI;
- eventuali modifiche al sistema di attribuzione di deleghe di funzioni;
- procedure o istruzioni operative emanate in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Conservazione della documentazione

La documentazione relativa al presente Protocollo deve essere appositamente conservata a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Sistema Sanzionatorio

L'inosservanza dei principi contenuti nel presente protocollo ovvero delle procedure emanate in materia comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema sanzionatorio aziendale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste. Pertanto, quest'ultimo deve leggersi in combinato disposto con le indicazioni contenute nel presente allegato, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali la cui violazione da luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare.



PROTOCOLLO INTEGRATO SICUREZZA INFORMATICA

Ambito e scopo di applicazione

Scopo del presente Protocollo è regolamentare le attività relative alla gestione dei sistemi informatici utilizzati dalla Società.

Gestione di accessi, account e profili

- 1. Con riferimento alla gestione degli accessi:
 - deve essere prevista la definizione formale, individuale ed univoca, dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati - i codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete;
 - la corretta gestione delle password deve essere definita da linee guida, comunicate a tutti gli utenti per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;
 - deve essere formalizzata apposita procedura che fissa le regole per la creazione delle password di accesso alla rete, delle applicazioni, del patrimonio informativo aziendale e dei sistemi critici o sensibili (ad esempio: lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza, ecc.).
- 2. Devono essere implementate procedure formali per l'assegnazione dell'accesso remoto ai sistemi da parte di soggetti terzi, quali consulenti, fornitori, clienti o parti correlate, per la gestione integrata dei sistemi IT.
- 3. Gli accessi effettuati sugli applicativi dagli utenti devono essere oggetto di verifiche e, per quanto concerne l'ambito dei dati sensibili, le applicazioni devono tener traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti e devono essere attivati controlli che identificano variazioni massive nei database aziendali.
- 4. Con riferimento alla gestione di account e di profili di accesso, deve essere disciplinata:
 - l'esistenza di un sistema formale di autorizzazione e registrazione dell'attribuzione, modifica e cancellazione dei profili di accesso ai sistemi; la formalizzazione di procedure



per l'assegnazione e l'utilizzo di privilegi speciali (amministratore di sistema, super user, ecc.);

- l'esecuzione di verifiche periodiche dei profili utente al fine di convalidare il livello di responsabilità dei singoli con i privilegi concessi.
- 5. Devono essere formalizzate procedure atte alla generazione ed alla protezione dei log delle attività sui sistemi e, almeno nel contesto delle attività relative a dati sensibili, di procedure e strumenti di rilevazione degli incidenti di sicurezza, di procedure per la risposta ad incidenti relativi alla sicurezza logica e di escalation, reporting e comunicazione degli stessi ai soggetti interessati.
- 6. Tutta la documentazione riguardante ogni singola attività di cui sopra, deve essere periodicamente aggiornata ed adeguatamente archiviata e conservata allo scopo di garantire la tracciabilità delle fasi svolte nell'ambito dell'attività in oggetto.
- 7. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo al personale autorizzato in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, alla società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza e altri incaricati esterni dell'Internal Audit

Gestione delle reti di telecomunicazione

- 1. Deve essere formalizzata una procedura riguardante la gestione delle reti di telecomunicazione che preveda:
 - la definizione delle responsabilità per la gestione delle reti;
 - l'implementazione di controlli di sicurezza al fine di garantire la riservatezza dei dati all'interno della rete e dei dati in transito su reti pubbliche;
 - l'adozione di meccanismi di segregazione delle reti e di strumenti di monitoraggio del traffico di rete (sistemi IDS);
 - l'implementazione di meccanismi di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti quali,
 a titolo esemplificativo, tentativi di accessi, accessi anomali per frequenza, modalità,
 temporalità, accessi a sotto-domini, lancio di script, routine su siti anomali ed
 operazioni su sistemi critici.



- 2. Devono essere formalizzate procedure per l'implementazione e la manutenzione di reti telematiche che ne regolamentano le responsabilità e le modalità operative.
- 3. Devono essere effettuate verifiche periodiche sul funzionamento delle reti e sulle anomalie riscontrate, nonché l'esecuzione di attività periodiche di vulnerability assessment ed ethical hacking al fine di valutare le vulnerabilità dei sistemi ed il monitoraggio degli accessi sia fisici sia logici alle porte diagnostiche e di configurazione.
- 4. Con riferimento alla gestione del back up è predisposta una procedura che definisce, tra le altre cose, le attività di back up per ogni rete di telecomunicazione, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie, il periodo di conservazione dei dati.
- 5. Tutta la documentazione riguardante ogni singola attività di cui sopra, deve essere periodicamente aggiornata ed adeguatamente archiviata e conservata allo scopo di garantire la tracciabilità delle fasi svolte nell'ambito dell'attività in oggetto.
- L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo al personale autorizzato in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, alla società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza.

Gestione dei sistemi hardware anche in outsourcing

- Deve essere formalizzata una procedura riguardante la gestione dei sistemi hardware che preveda la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'hardware in uso presso la Società e che regolamenti le responsabilità e le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware.
- 2. Deve essere formalizzata una procedura riguardante la gestione del back up che definisca, tra le altre cose, le attività di back up per ogni applicazione hardware, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie, il recovery dei dati ed il periodo di conservazione degli stessi.
- 3. Devono essere formalizzate procedure atte alla generazione ed alla protezione dei log delle attività sui sistemi e, almeno nel contesto delle attività relative a dati sensibili, di procedure e strumenti di rilevazione degli incidenti di sicurezza, di procedure per la risposta ad incidenti relativi alla sicurezza logica e di escalation, reporting e comunicazione degli stessi ai soggetti interessati.



- 4. Tutta la documentazione riguardante ogni singola attività di cui sopra, deve essere periodicamente aggiornata ed adeguatamente archiviata e conservata allo scopo di garantire la tracciabilità delle fasi svolte nell'ambito dell'attività in oggetto.
- 5. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo al personale autorizzato in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, alla società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza e altri incaricati esterni dell'Internal Audit

Gestione dei sistemi software anche in outsourcing

- 1. Deve essere formalizzata una procedura riguardante la gestione dei sistemi software che preveda la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la società, l'utilizzo di software formalmente autorizzato e certificato e l'effettuazione, sui principali sistemi, di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o potenzialmente nocivi.
- 2. Deve essere formalizzata una procedura di change management volta alla manutenzione del software o a nuove implementazioni che includa l'esistenza di ambienti separati per il processo di change management, isolati dagli ambienti operativi.
- 3. Devono essere definite le procedure di controllo dello sviluppo di software, qualora affidato in outsourcing, e le procedure formali per il controllo ed il test di nuovo software, di modifiche o di interventi di manutenzione apportati da personale interno o da provider esterni.
- 4. Deve essere formalizzata una procedura riguardante la gestione del back up che definisca, tra le altre cose, le attività di back up per ogni applicazione software, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie, il recovery dei dati ed il periodo di conservazione degli stessi.
- 5. Devono essere formalizzate procedure atte alla generazione ed alla protezione dei log delle attività sui sistemi e, almeno nel contesto delle attività relative a dati sensibili, di procedure e strumenti di rilevazione degli incidenti di sicurezza, di procedure per la risposta ad incidenti relativi alla sicurezza logica e di escalation, reporting e comunicazione degli stessi ai soggetti interessati.



- 6. Tutta la documentazione riguardante ogni singola attività di cui sopra, deve essere periodicamente aggiornata ed adeguatamente archiviata e conservata allo scopo di garantire la tracciabilità delle fasi svolte nell'ambito dell'attività in oggetto.
- 7. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo al personale autorizzato in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, alla società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza e altri incaricati esterni dell'Internal Audit

Gestione degli accessi fisici ai siti ove risiedono le infrastrutture IT

- 1. Deve essere formalizzata una procedura riguardante la gestione della sicurezza fisica dei siti ove risiedono le infrastrutture che includa le misure di sicurezza adottate, le modalità di vigilanza, la frequenza, le responsabilità, il processo di reporting delle violazioni/effrazioni dei locali tecnici o delle misure di sicurezza, le contromisure da attivare.
- 2. Deve essere prevista la definizione delle credenziali fisiche di accesso ai siti ove risiedono i sistemi informativi e le infrastrutture IT quali, a titolo esemplificativo, codici di accesso, token authenticator, pin, badge, valori biometrici e la tracciabilità degli stessi.
- 3. Tutta la documentazione riguardante ogni singola attività di cui sopra, deve essere periodicamente aggiornata ed adeguatamente archiviata e conservata allo scopo di garantire la tracciabilità delle fasi svolte nell'ambito dell'attività in oggetto.
- 4. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo al personale autorizzato in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, alla società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza e altri incaricati esterni dell'Internal Audit.

Gestione e sicurezza della documentazione in formato digitale

- 1. Deve essere implementato, dove ritenuto necessario, un sistema di gestione delle chiavi a sostegno dell'uso delle tecniche crittografiche per la generazione, distribuzione, revoca ed archiviazione delle chiavi.
- 2. Devono essere previsti controlli per la protezione delle chiavi da possibili modifiche, distruzioni, utilizzi non autorizzati.



- Devono essere predisposte procedure che regolamentino l'utilizzo della firma digitale nei documenti, disciplinandone responsabilità, livelli autorizzativi, regole di adozione di sistemi di certificazione, eventuale utilizzo ed invio dei documenti, modalità di archiviazione e distruzione degli stessi.
- 4. Devono essere formalizzate procedure atte alla generazione ed alla protezione dei log delle attività sui sistemi, secondo quanto previsto nelle raccomandazioni del Garante della Privacy.
- 5. Con particolare riferimento alle attività relative a dati sensibili, devono essere previste procedure e strumenti di rilevazione degli incidenti di sicurezza, di procedure per la risposta ad incidenti relativi alla sicurezza logica e di escalation, reporting e comunicazione degli stessi ai soggetti interessati.
- 6. Tutta la documentazione riguardante ogni singola attività di cui sopra, deve essere periodicamente aggiornata ed adeguatamente archiviata e conservata allo scopo di garantire la tracciabilità delle fasi svolte nell'ambito dell'attività in oggetto.
- 7. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo al personale autorizzato in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, alla società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza.

Flussi all'Organismo di Vigilanza

La comunicazione periodica all' ODV, nelle modalità e nei tempi da questo stabiliti, delle seguenti informazioni:

• Eventuali anomalie o criticità riscontrate nell'espletamento delle attività indicate nel presente Protocollo.

Conservazione della documentazione

La documentazione relativa al presente Protocollo deve essere appositamente conservata a cura del Responsabile Servizio Information Technology e Canali di vendita

Sistema Sanzionatorio



L'inosservanza dei principi contenuti nel presente protocollo ovvero delle procedure emanate in materia comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema sanzionatorio aziendale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste. Pertanto, quest'ultimo deve leggersi in combinato disposto con le indicazioni contenute nel presente allegato, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali la cui violazione da luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare.



PROTOCOLLO GESTIONE ADEMPIMENTI AMBIENTALI

Ambito e scopo di applicazione

Il seguente protocollo è finalizzato a regolamentare le attività relative a:

- Autorizzazioni per scarichi di acque reflue industriali/emissioni in atmosfera, ecc.;
- Gestione dei rifiuti;
- Bonifica dei siti nell'ipotesi di sversamento accidentale di prodotti pericolosi.
 - Costituiscono parte integrante del presente Protocollo le procedure "Qualità,
 Ambiente e Sicurezza"

Regole generali

- 1. E' necessario individuare i soggetti interni responsabili della gestione della materia ambientale.
- 2. Deve essere garantito il rispetto delle normative nazionali, comunitarie e internazionali in materia ambientale, in quanto applicabili.

Autorizzazioni in materia ambientale

- 1. Il responsabile del settore ambientale deve effettuare una verifica in ordine alle autorizzazioni richieste dalla legge in materia ambientale (scarichi di acque reflue industriali, immissioni in atmosfera, ecc.);
- 2. Le autorizzazioni devono essere costantemente monitorate al fine di richiederne il rinnovo alla scadenza;
- 3. Il responsabile del settore ambientale svolge tutti i necessari adempimenti per far si che le attività svolte dalla Società siano sempre in linea con le autorizzazioni ricevute (limiti per lo scarico di acque reflue industriali, limiti per le emissioni in atmosfera, ecc.) e con la normativa vigente in materia provvedendo ai campionamenti o alle misurazioni necessarie nonché ad audit periodici;



4. Nell'ipotesi in cui dovessero emergere anomalie o criticità il responsabile del settore ambientale deve dare tempestiva comunicazione all'Presidente/Amministratore Delegato/Direttore Generale perché siano adottati i provvedimenti più opportuni.

Gestione dei rifiuti

- La selezione dei fornitori/consulenti in materia ambientale deve avvenire secondo criteri quali:
 - la preventiva verifica documentale delle autorizzazioni richieste per legge per espletare il servizio offerto e dei correlati requisiti tecnico- professionali. La copia dell'autorizzazione ed ogni altro documento attestante i requisiti tecnico – professionali dello smaltitore e/o fornitore dovranno essere archiviate dai soggetti incaricati;
 - l'adeguatezza del corrispettivo versato a fronte del servizio offerto rispetto ai valori di mercato;
 - laddove il corrispettivo fosse palesemente inferiore rispetto al valore di mercato è necessario operare una più accurata verifica del fornitore;
 - il controllo nel corso del rapporto con fornitore/consulente dell' attualità dei criteri sopra elencati; E' prevista l'archiviazione del verbale della verifica effettuata;
 - la previsione specifica e chiara delle attività oggetto del contratto con il fornitore/smaltitore e la previsione di un'apposita clausola di assunzione delle responsabilità derivanti dalle attività da questo gestite per conto della Società;
 - la richiesta allo Smaltitore della "quarta copia del formulario" in cui viene apposto il timbro di avvenuto deposito dei rifiuti da parte della discarica e la relativa archiviazione di guesta
- 2. E' fatto assoluto divieto di comunicare dati non veritieri ai soggetti esterni che effettuano prelievi/analisi/valutazioni;



- 3. E' obbligatoria il controllo della tracciabilità dei rifiuti. E' necessario tenere un registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche quantitative e qualitative ed osservare le prescrizioni degli artt. 190 D.lgs. 152/2006.
- 4. E' necessario catalogare i rifiuti in modo corretto e veritiero secondo i codici CER;

Bonifica dei siti

- 1. Il responsabile del settore ambientale effettua periodiche verifiche per controllare che siano state intraprese tutte le misure necessarie per evitare possibili sversamenti accidentali di prodotti pericolosi (gasolio, oli, ecc.)
- 2. Nell'ipotesi di sversamento accidentale di prodotti pericolosi il responsabile del settore ambientale deve dare tempestiva comunicazione agli organi competenti e al Presidente/Amministratore Delegato/Direttore Generale, ponendo in essere tutte le azioni più opportune in base alle norme/regolamenti vigenti in materia.

Flussi all'Organismo di Vigilanza

La comunicazione periodica all' ODV, nelle modalità e nei tempi da questo stabiliti, delle seguenti informazioni:

- Elenco delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ambientale e delle relative scadenze;
- Report degli audit svolti in materia contenente eventuali anomalie/criticità riscontrate;
- Elenco fornitori;
- Informazioni tempestive relative ad anomalie o eventi straordinari (es. sversamento accidentale di prodotti pericolosi)

Conservazione della documentazione

La documentazione relativa al presente Protocollo deve essere appositamente conservata a cura del Serivzio Asset, Facility e Energy Management e della Direzione Operativa per le parti di propria competenza.



Sistema Sanzionatorio

L'inosservanza dei principi contenuti nel presente protocollo ovvero delle procedure emanate in materia comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema sanzionatorio aziendale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste. Pertanto, quest'ultimo deve leggersi in combinato disposto con le indicazioni contenute nel presente allegato, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali la cui violazione da luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO Allegato 6

REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI COTRAL S.P.A.

PREMESSA

Il D.lgs. 8 giugno 2001 n.231, intitolato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, contiene la disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

La forma di responsabilità prevista dal D.lgs. 231/2001 a carico della Società è di natura amministrativa. Il fatto costituente reato, commesso da un dipendente o rappresentante della Società, opera su due piani, in quanto, da una parte, integra un reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso, il quale è punibile con sanzione penale, dall'altra sostanzia un illecito amministrativo punibile con sanzione amministrativa a carico della Società nel cui interesse o vantaggio quel medesimo atto o fatto è stato commesso.

- Il Decreto legislativo 231 del 2001 all'art. 6 contempla la cosiddetta "clausola esimente" stabilendo che la Società non risponde della responsabilità amministrativa da reato se prova che:
- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza OdV);
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione:
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b). In Cotral l'Organismo di Vigilanza (di seguito "L'Organismo" o "OdV") è un organo collegiale



appositamente costituito.

L'OdV è uno dei soggetti coinvolti nel Sistema di Controllo Interno della Società e, attraverso un'azione coordinata, integrata e di relazione con gli altri soggetti, funzioni e organi di controllo e vigilanza, contribuisce al corretto funzionamento dello stesso.

Articolo 1 – COMPOSIZIONE, DURATA, COMPENSI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E REQUISITI DEI SUOI COMPONENTI, IPOTESI DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA

- 1. L'OdV è un organo collegiale composto da tre (3) componenti scelti tra esperti dotati di professionalità in materia di revisione dei conti, controllo di gestione, processi di controllo interno, analisi, valutazione e contenimento dei rischi, elaborazione e valutazione di questionari, metodologie per l'individuazione di frodi ed in materie di tipo giuridico, in particolare di diritto penale. Di essi, uno è nominato dalla Regione Lazio. Dei restanti componenti, uno è un soggetto esterno alla Società ed uno è un componente interno alla Società. I componenti di nomina della Società sono selezionati dal C.d.A. in modo che sia garantita la presenza di professionalità adeguate allo svolgimento delle funzioni demandate dalla normativa all'OdV stesso. Il CdA nomina tra tutti i componenti il Presidente dell'Organismo.
- 2. L'Organismo ha durata in carica per tre (3) esercizi/anni e i componenti non possono essere revocati se non per giusta causa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale.
- 3. Ai componenti esterni è previsto come compenso un gettone di presenza/compenso annuale a forfait il cui importo è determinato dall'Organo Amministrativo. In caso di componenti interni l'incarico è gratuito.
- 4. Per i componenti dell'OdV, interni e/o esterni, devono essere assicurati i requisiti soggettivi formali dell'onorabilità e della moralità.
- 5. Costituiscono cause d'ineleggibilità e/o decadenza dei componenti dell'OdV:
- le circostanze di cui agli artt. 2382 e 2399 c.c. (ineleggibilità e decadenza degli amministratori e dei sindaci);
- esistenza di condanne penali o di provvedimenti interdittivi o di prevenzione o di altre misure che



escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici uffici;

- l'essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, per altri motivi disciplinari, ovvero non essere decaduti dall'impiego a seguito di conseguimento dello stesso mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti.
- l'essere componenti del consiglio di amministrazione/consiglio di gestione e della società di revisione o i revisori da questa incaricati;
- l'essere coniuge, parenti e affini entro il quarto grado dei componenti il consiglio di amministrazione/consiglio di gestione, il collegio sindacale/consiglio di sorveglianza, la società di revisione o i revisori da questa incaricati.
- 6. I membri dell'Organismo decadono in caso di perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità. A tal fine:
- il Presidente dell'OdV decade anche in caso di perdita dei requisiti di indipendenza e non esecutività;
- il componente dell'Organismo deve comunicare tempestivamente al Presidente OdV, se diverso da questi, o al Presidente del C.d.A. se è lo stesso presidente dell'OdV, e agli altri componenti l'avvenuta perdita dei requisiti;
- l'Organismo si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione e/o la Regione Lazio provvedono, per quanto di rispettiva competenza, a nominare i nuovi membri al fine di garantire il funzionamento di detto organismo sino alla sua naturale scadenza a conclusione del terzo esercizio di mandato;
- l'Organismo si intende decaduto se la Società incorre in sentenza di condanna o di patteggiamento per violazione del D.lgs. 231/2001 e del relativo Modello adottato dalla Società, a seguito di accertata inadeguatezza ovvero omissione dell'attività di vigilanza.
- 7. L'Organismo potrà avvalersi della struttura aziendale deputata alle incombenze di cui al D.lgs. 231/2001 come supporto per le proprie attività secondo quanto previsto dal vigente Modello adottato dalla Società ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.231/01.



Articolo 2 - COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 1. All'Organismo di Vigilanza sono affidati i compiti di:
- predisporre e aggiornare un proprio regolamento sul funzionamento dell'OdV;
- vigilare sull'effettività del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della Società (di seguito "Modello"), ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'Azienda corrispondano al Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto;
- verificare l'efficacia e l'efficienza del Modello, ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati;
- verificare che il Modello sia adeguato ai mutamenti delle attività ed alle modifiche della struttura aziendale, e/o in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, e/o di modifiche normative;
- presentare proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale.
- segnalare all'Organo Amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente.
- verificare il rispetto del Codice Etico e trascrivere, in uno specifico rapporto all'Organo di Amministrazione, le violazioni del Codice che sono emerse in conseguenza delle segnalazioni o della sua attività di controllo etico e i suggerimenti ritenuti necessari.
- 2. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza deve provvedere a:
- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti delle attività e/o della struttura aziendale. A tal fine all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'Azienda al rischio di reato;
- effettuare periodicamente verifiche, sulla base di un programma annuale comunicato al Consiglio di Amministrazione, volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello.
- 3. Sulla base di tali verifiche l'Organismo di Vigilanza predispone semestralmente un rapporto da presentare al Consiglio di Amministrazione che evidenzi le problematiche riscontrate e ne individui le azioni correttive da intraprendere. A tal fine, deve provvedere:



- per tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
- per implementare i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole contrattuali standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, etc.);
- per garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente.
- 4. Inoltre, l'Organismo deve:
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine.
- 5. L'Organismo di Vigilanza deve essere inoltre dotato di adeguate risorse finanziarie delle quali dovrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti.
- 6. Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo proporre l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione di tutte le iniziative opportune e necessarie tra le quali:
- sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di comportamento;
- indicare le necessarie modificazioni ai protocolli;
- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.
- 7. Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento dello stesso, che peraltro risulta integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal Decreto, è proprio l'Organismo a doversi attivare affinché vengano apportati, in tempi brevi, i necessari aggiornamenti.
- 8. All'Organismo di Vigilanza vengono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali, segnatamente nel reperimento di documentazioni e informazioni, nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure



vigenti.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili, senza restrizioni e senza la necessità di alcun consenso preventivo.

Articolo 3 – FLUSSI INFORMATIVI PER L'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 1. I flussi informativi e le segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza possono essere di varia natura e riguardare tanto violazioni, o presunte violazioni, quanto fatti, ordinari e straordinari, rilevanti ai fini della attuazione ed efficacia del Modello.
- 2. Devono essere trasmesse all'Organismo le informative concernenti:
- le segnalazioni o le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del decreto:
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate, in relazione a fattispecie previste dal D.lgs. 231/01 ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.
- 3. Quanto alle Segnalazioni di violazione del Modello, chiunque (dipendente, collaboratore, ecc.), nello svolgimento della propria attività, venga a conoscenza di violazione o sospetta violazione delle regole previste dal modello di organizzazione, gestione e controllo deve effettuarne segnalazione in forma scritta all'Organismo di Vigilanza.
- 4. Il soggetto segnalante dovrà utilizzare il "Modulo standard di segnalazione" a disposizione nell'Area Etica attivata sull'Intranet aziendale.
- 5. La segnalazione deve essere inviata presso l'Auditing interno o tramite la casella di posta elettronica dedicata segnalazione.odv@cotralspa.it o mediante il modulo da compilare online, presente sul sito web cotralspa.it, nella sezione "Società trasparente", "altri contenuti", il quale garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante. Ciascuna segnalazione dovrà essere



sufficientemente circostanziata e contenere informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione stessa al fine di permettere di procedere tempestivamente ed in modo appropriato nelle attività di indagine.

- 6. L'Organismo di Vigilanza valuterà con tempestività le segnalazioni ricevute, anche avvalendosi della struttura aziendale deputata alle incombenze di cui al D.lgs. 231/2001 e di supporto all'OdV, (anche se effettuate utilizzando uno strumento diverso dal Modulo standard) e gli eventuali provvedimenti conseguenti.
- 7. L'eventuale decisione di non dar corso all'effettuazione di indagini interne dovrà essere documentata o conservata.
- 8. E' compito dell'Organismo di Vigilanza promuovere l'attivazione di eventuali provvedimenti disciplinari in caso di accertate violazioni del Modello, anche in maniera indipendente dall'eventuale procedimento della magistratura.
- 9. Devono essere garantiti i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede; 10. Il venir meno a tale obbligo rappresenta una grave violazione del Modello.
- 11. Gli obblighi di segnalazione da parte di dipendenti ed altri soggetti apicali dovranno trovare adeguata pubblicità nell'ambito delle consuete modalità di comunicazione interna.

Articolo 4 – FLUSSI INFORMATIVI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 1. L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.
- 2. In proposito, l'Organismo di Vigilanza invia al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e, per il tramite del Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla Regione, con cadenza semestrale, un rapporto scritto relativo all'attività svolta indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi;
- 3. L'Organismo di Vigilanza predispone per il Consiglio di Amministrazione tempestivamente, una segnalazione relativa al manifestarsi di situazioni gravi e straordinarie quali ipotesi di violazione dei



principi di attuazione del Modello, di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti che attengano al perimetro di attuazione del Modello e in caso di carenze del modello adottato.

- 4. L'Organismo di Vigilanza riporta in modo continuativo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale a sua volta terrà adeguatamente informato il Consiglio stesso.
- 5. Lo stesso Organismo deve, con cadenza almeno semestrale o in ogni caso quando ve ne sia la necessità, riunirsi con il Collegio Sindacale per valutare ogni dato o elemento riguardante gli ambiti di rispettiva competenza che, in un'ottica di approccio integrato al controllo interno, sia opportuno valutare unitamente al Collegio dei Sindaci per la reciproca e fattiva collaborazione.
- 6. L'Organismo mantiene e assicura inoltre flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione. In particolare:
- presenta il Programma annuale delle Verifiche ai sensi del D.Lgs.231/01 al fine dell'approvazione ed il piano di spesa per l'esercizio successivo;
- presenta la Relazione semestrale sull'attività svolta e sulla gestione delle disponibilità finanziarie assegnate;
- riferisce in merito alle eventuali variazioni non strutturali apportate sul Modello di Organizzazione e Gestione così come dalle deleghe ricevute;
- propone eventuali modifiche di carattere "strutturale" al Modello, da sottoporre ad approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- presenta una Relazione sulle segnalazioni ricevute nel corso dell'esercizio, indicando il numero delle segnalazioni per ciascuna attività a rischio, le strutture coinvolte dalla segnalazione, la sintesi degli esiti;
- riferisce in caso di segnalazioni di violazioni accertate;
- riporta i provvedimenti disciplinari presi dalla funzione aziendale Risorse Umane o dagli altri organi eventualmente competenti.
- 7. Tutte le informazioni, segnalazioni, report sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico e cartaceo). L'accesso all'archivio è consentito oltre che all'Organismo di Vigilanza esclusivamente ai membri del Collegio Sindacale e al Presidente del



Consiglio di Amministrazione. L'accesso alle informazioni riguardanti eventuali violazioni del Modello da parte di organi apicali di amministrazione e controllo è riservato ai soli componenti dell'Organismo di Vigilanza, il quale garantirà in ogni caso ogni adempimento in materia di flussi informativi in favore del consiglio di amministrazione e per il tramite di quest'ultimo in favore del Socio Unico svolgente il Controllo analogo.

Articolo 5 – POTERI DI SPESA E NOMINA DI CONSULENTI

- 1. L'Organismo di Vigilanza è dotato di poteri di spesa nei limiti del budget annuale determinato dal Consiglio di Amministrazione.
- 2. L'OdV può avvalersi, sotto la sua diretta responsabilità, per lo svolgimento dei propri compiti della collaborazione di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni, nei limiti previsti dal budget.
- 3. La nomina dei consulenti esterni sarà effettuata dall'Amministratore Delegato di intesa con il Presidente del CdA su motivata richiesta scritta dell'OdV.

Articolo 6 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO E RINVIO

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda la vigente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della Società, e alla vigente normativa in materia.
- 2. Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione.



1/21

LINEE GUIDA DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Cotral Spa
Sede legale:
Via Bernardino Alimena, 105
00173 Roma
T +39 06 72 05 1
F +39 06 72 05 23 22

P. Iva, Codice Fiscale, Registro Imprese Roma: 06043731006 Capitale Sociale: € 50.000.000,00 i.v. REA Roma n. 0942379

Socio unico





2/21

INDICE

1.	PREMESSA	PAG	. 3
2.	PRINCIPI GENERALI DI INDIRIZZO	PAG	. 4
3.	SOGGETTI COINVOLTI, COMPITI E RESPONSABILITA'	PAG	. 7
	3.1 II Consiglio di Amministrazione	PAG.	8
	3.2 II Presidente del Consiglio di Amministrazione	PAG.	. 8
	3.3 Il Collegio Sindacale	PAG.	8
	3.4 L'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001	PAG.	9
	3.5 II Direttore Generale	PAG.	9
	3.6 I Dipendenti	PAG.	10
	3.7 II Management	PAG.	10
	3.8 Le funzioni di controllo di 2^ livello		
	3.8.1 II DPO (Data Protection Officer/Responsabile Protezione Dati).	PAG.	. 10
	3.8.2 II Risk Management		
	3.8.3 L'Anticorruzione	PAG.	. 11
	3.8.4 Il Controllo di Gestione	PAG	. 11
	3.8.5 I Sistemi Integrati	PAG.	. 11
	3.8.6 Prevenzione e Protezione	PAG.	. 12
	3.9 Altri presidi con ruolo di 2^ livello di controllo	PAG.	. 12
	3.9.1 Privacy		
	3.9.2 Disciplina	PAG.	12
	3.9.3 Information Technology	PAG	. 12
	3.10 Le funzioni di controllo di 3 [^] livello		
4.	IL MODELLO DI FUNZIONAMENTO	PAG.	14
	4.1 Flussi di attività		
	4.2 Flussi informativi tra i soggetti coinvolti nel SCIGR	PAG	16



3/21

1. PREMESSA

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (SCIGR) è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative finalizzate ad una effettiva ed efficace identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, al fine di contribuire al successo sostenibile della società (cit. art. 6 Codice di Corporate Governance, ed 2020).

Il SCIGR, favorendo l'assunzione di decisioni consapevoli, concorre nel medio-lungo termine alla creazione di valore in quanto contribuisce (cfr. "International Professional Practices Framework", standard n. 2120.A1):

- al raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio d'Amministrazione;
- all'affidabilità e all'integrità delle informazioni finanziarie e operative;
- all'efficacia e all'efficienza delle operazioni e dei programmi;
- alla salvaguardia del patrimonio sociale;
- alla conformità a leggi, regolamenti, statuto e normativa aziendale.

Le linee guida del SCIGR dettano, da un lato, coerentemente con gli obiettivi fissati dal Vertice, i principi generali secondo i quali viene condotta la gestione dei principali rischi, dall'altro, le modalità di coordinamento tra i soggetti coinvolti, allo scopo di massimizzare l'efficacia e l'efficienza del sistema.


Le presenti Linee Guida, in accordo con le best practices nazionali e internazionali, sono emanate con l'obiettivo di rappresentare sinteticamente ed in modo organico tutti i diversi aspetti del SCIGR di Cotral SpA concretamente applicabili, anche mediante la strutturazione di adeguati flussi informativi volti a garantire la circolazione delle informazioni e ad evitare sovrapposizioni.



4/21

2. PRINCIPI GENERALI DI INDIRIZZO

Per la definizione del proprio SCIGR Cotral SpA si è ispirata in particolare allo standard internazionale "CoSo – ERM Framework", che individua una diretta relazione tra gli **obiettivi** aziendali, la **struttura organizzativa** e le **componenti** del sistema di controllo e gestione dei rischi:



COM PONENTI

Gli **obiettivi** rappresentano la dimensione rispetto alla quale valutare l'efficacia del processo di gestione dei rischi e possono essere:

- strategici, cioè potenzialmente in grado di minacciare la posizione competitiva dell'azienda, ovvero legati al grado di successo delle strategie aziendali di più alto livello (di norma fissate nel piano industriale);
- operativi, insiti nell'attività tipica aziendale e correlati all'efficace/efficiente impiego delle varie risorse a disposizione;
- di reporting, riguardanti la consistenza e l'affidabilità dell'informativa prodotta;
- <u>di compliance</u>, attinenti la corretta applicazione della normativa.

1 -

¹ Denominazione derivante dai termini "Committee of Sponsoring Organizations" (CoSo), e "Enterprise Risk Management" (ERM)



5/21

La struttura organizzativa ("**ambito**" nel cubo raffigurato) si riferisce all'ampiezza dell'analisi, che si può estendere:

- all'azienda ("<u>Entity level"</u>);
- a divisioni/direzioni ("Division");
- a unità di business ("Business Unit");
- a società controllate ("Subsidiary").

Infine, le **componenti** del sistema di controllo e gestione dei rischi sono date da:

- ✓ l'ambiente interno ("internal environment"), che determina il modo in cui il rischio è considerato ed affrontato dalle risorse operanti in azienda;
- √ la definizione degli obiettivi ("<u>objective setting</u>"), da fissare prima di procedere all'identificazione degli eventi che possono potenzialmente pregiudicare il loro conseguimento;
- √ l'identificazione degli eventi ("event identification"). Riguarda la corretta e completa identificazione e classificazione di tutti gli eventi che possono pregiudicare in tutto o in parte il conseguimento degli obiettivi aziendali;
- ✓ la valutazione del rischio ("<u>risk assessment</u>"): introduce una componente valutativa in grado di quantificare il grado di rischio "inerente" (quello proprio del processo) ed il grado di rischio "residuo" (rischio che residua una volta presi in considerazione gli interventi attuati per ridurlo);
- ✓ la risposta al rischio ("<u>risk response</u>"), vale a dire l'attivazione di interventi atti a gestire il rischio:
- ✓ l'attività di controllo ("control activities"): riguarda la necessità che siano definite, implementate ed applicate procedure finalizzate a garantire che gli interventi di risposta al rischio siano effettivamente ed efficacemente esequiti;
- ✓ l'informazione e la comunicazione ("<u>information e communication</u>"): le informazioni devono essere identificate, raccolte e diffuse a tutte le risorse coinvolte;
- ✓ Il monitoraggio ("monitoring"), inteso come la capacità dell'azienda di autovalutarsi, aggiornarsi e migliorarsi costantemente nel tempo.

Le 8 componenti elencate assurgono a parametro di efficacia. Se in un dato processo tutte queste componenti sono presenti e funzionano correttamente, se ne deduce l'assenza di debolezze significative ed il contenimento del rischio entro un livello ritenuto accettabile.


Quando poi un'attività è giudicata efficace per ciascuna delle quattro categorie di obiettivi e degli ambiti organizzativi considerati, si può affermare che il Consiglio di Amministrazione ed il Management sono adeguatamente supportati nelle loro decisioni, che i report sono affidabili e che le leggi ed i regolamenti sono osservati.



6/21

Così inteso, l'ERM si configura come un modello estremamente flessibile, il quale può essere applicato sia all'intero processo di gestione del rischio, sia distintamente alle singole categorie di obiettivi, ai componenti, alle unità operative e alle sub-unità.

Quanto all'articolazione del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, si distinguono i seguenti livelli:



Il **Governo** definisce, approva e verifica il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.

La **1^ Linea** (o 1^ Livello) di controllo è costituita dall'insieme delle attività di verifica che le singole unità operative svolgono sui propri processi al fine di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Tali attività sono rimesse alla responsabilità primaria del management operativo. Nell'esecuzione delle funzioni di competenza, le strutture operative sono chiamate a identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale, conformemente alle procedure di gestione interne applicabili.

La **2^ Linea** (o 2^ Livello) riguarda i c.d. "controlli trasversali", aventi ad oggetto la gestione ed il monitoraggio dei rischi tipici quali il rischio operativo, il rischio finanziario, il rischio di non conformità, etc. Tale Linea è affidata a funzioni distinte da quelle operative, che concorrono alla definizione della politica di gestione dei rischi.

La **3^ Linea** (o 3^ Livello) di controllo, attribuita alla funzione di Internal Audit, fornisce assurance sull'adeguatezza e sull'effettività del primo e secondo livello e, più in generale, sul SCIGR. Ha la finalità di valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità in termini di efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni nonché di individuare violazioni delle procedure e delle norme applicabili.




7/21

3. SOGGETTI COINVOLTI, COMPITI E RESPONSABILITA'

Il SCIGR è un sistema integrato composto da una pluralità di organi e funzioni aziendali, i cui elementi sono tra loro coordinati, interdipendenti e con una chiara collocazione nell'ambito delle tre linee di difesa.

Di seguito si riporta uno schema di sintesi degli attori del sistema.





8/21

3.1 Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione, avendone la responsabilità, svolge un primario ruolo di indirizzo e di valutazione dell'adeguatezza del SCIGR. In particolare:

- definisce le linee di indirizzo del sistema;
- assicura che compiti e responsabilità connessi con il sistema siano allocati in modo chiaro ed appropriato;
- valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- valuta l'adeguatezza del SCIGR rispetto alle caratteristiche della Società e al profilo di rischio assunto;
- approva, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione Internal Audit;
- approva il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;
- adotta il modello organizzativo ex D. Lgs 231/2001 e nomina a tal proposito l'Organismo di Vigilanza;
- descrive, nella relazione sul governo societario di cui all'art. 6 del D. Lgs n. 175/2016,
 le principali caratteristiche del sistema.

3.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge compiti di supervisione, indirizzo e controllo e, ferme restando le ulteriori attribuzioni previste dalla legge, dallo statuto e dall'assetto dei poteri della Società:

- può chiedere alla funzione Internal Audit di svolgere verifiche specifiche;
- è informato delle verifiche richieste all'Internal Audit dalle altre funzioni aziendali;
- è informato dei risultati delle verifiche svolte dall'Internal Audit;
- riceve relazioni periodiche, predisposte dal responsabile dell'Internal Audit, contenenti adeguate informazioni sulle attività svolte da quest'ultimo, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi e sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento.

3.3 Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e di adeguatezza dell'assetto organizzativo;



9/21

- sulla completezza, adeguatezza ed efficacia del SCIGR;
- sulla completezza, adeguatezza ed efficacia del sistema amministrativo e contabile;
- sull'affidabilità di quest'ultimo.

Il Collegio Sindacale può chiedere alla funzione Internal Audit di svolgere verifiche specifiche, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, esso si interfaccia con l'Organismo di Vigilanza scambiando con tale organo le informazioni rilevanti e concordando eventualmente un programma di incontri durante l'anno.

3.4 L'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

L'Organismo di Vigilanza (in breve OdV) è nominato dal Consiglio di Amministrazione al fine di:

- vigilare sul rispetto del Codice Etico;
- verificare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs 231/2001;
- verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello;
- curare l'aggiornamento del Modello mediante proposte motivate al Presidente, che provvede a sottoporle all'approvazione del CdA.

L'OdV predispone una relazione almeno semestrale da inviare al Presidente della Regione Lazio, al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale e al Collegio Sindacale.

All'Organismo devono essere fornite tutte le informazioni che riguardano, anche indirettamente, la commissione o i tentativi di commissione di reato rilevanti ai sensi del Modello, nonché, in generale, i comportamenti a rischio reato.

Ruoli e compiti dell'OdV, come pure i flussi informativi che lo coinvolgono, sono specificatamente definiti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex 231/2001 adottato da Cotral SpA, a cui si rimanda.

3.5 II Direttore Generale

Il Direttore Generale collabora con il Consiglio di Amministrazione per il mantenimento della funzionalità e dell'adeguatezza complessiva del SCIGR. E' posto a capo della linea di management di Cotral SpA.



10/21

3.6 I Dipendenti

Tutti i dipendenti, in funzione dei compiti e delle mansioni loro affidate, concorrono all'efficace funzionamento del SCIGR, informando il loro responsabile di ogni criticità rilevante riscontrata affinché venga gestita ovvero comunicata alle competenti funzioni, attivando gli opportuni meccanismi di "escalation" e avvalendosi, qualora necessario, di canali appositamente dedicati (si menzionano a titolo di esempio le segnalazioni all'OdV e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione). Alimentano le attività costituenti il primo livello di controllo.

3.7 II Management

Il Management di Cotral SpA è il primo responsabile delle attività di controllo interno e di gestione dei rischi. Nell'ambito dell'operatività giornaliera, è chiamato a identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in conformità con il processo di gestione dei rischi e delle procedure interne applicabili. E' altresì tenuto ad informare senza indugio le strutture competenti circa qualsivoglia situazione di rischio di cui sia venuto a conoscenza.

3.8 Le funzioni di controllo di 2[^] livello

Le funzioni di controllo di secondo livello sono figure con compiti specifici e responsabilità di controllo su diverse aree/tipologie di rischio. Tali funzioni monitorano i rischi aziendali, propongono le linee guida sui relativi sistemi di controllo e verificano l'adeguatezza degli stessi nell'intento di assicurare l'efficienza e l'efficacia delle operazioni, un adeguato controllo dei rischi, una prudente conduzione del business, l'affidabilità delle informazioni, la conformità a leggi, regolamenti e procedure interne.

Le attività preposte alla seconda linea di controllo sono distinte da quelle operative, ma inquadrate nell'organigramma in funzione delle esigenze organizzative dell'Azienda.

3.8.1 II DPO (Data Protection Officier / Responsabile della Protezione dei Dati)

Il DPO osserva, valuta e organizza la gestione del trattamento di dati personali affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali. Può essere un dipendente del Titolare o del Responsabile del trattamento oppure un soggetto esterno che presta la sua opera in base ad un contratto di servizi (art. 37, paragrafo 6, Regolamento EU 2016/679, "GDPR").



11/21

3.8.2 II Risk Management

Le attività di risk management (processo mediante cui l'azienda identifica, analizza, quantifica, tratta e monitora i rischi legati ad un determinato processo) vengono svolte dall'U.O. Risk Management, Assicurazioni e Trasparenza, posta alle dipendenze della Presidenza. Il Risk Manager coordina il processo interfacciandosi con i Risk Owner.

3.8.3 L'Anticorruzione

Anche i compiti connessi alla prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012 sono attribuiti all'U.O. Risk Management, Assicurazioni e Trasparenza. Da menzionare il coinvolgimento di referenti anticorruzione di 1^ e 2^ livello, con i quali il RPCT si relaziona con continuità.

3.8.4 Il Controllo di Gestione

Dall'interno della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo presso cui è allocata, l'U.O. Controllo di Gestione:

- definisce il processo di budgeting in funzione degli indirizzi e degli obiettivi pluriennali previsti nel Piano Industriale;
- assicura il rispetto dei limiti di budget.
- monitora il ciclo passivo e la corretta applicazione delle regole di contabilità gestionale;
- definisce il reporting aziendale.

3.8.5 | Sistemi Integrati

L'U.O. Sistemi Integrati (Direzione Risorse Umane) è chiamata a formulare politiche e linee guida per la gestione della qualità, della sicurezza e dell'ambiente (norme ISO 9001, 14001 e 45001), monitorarne il rispetto mediante verifiche ispettive e predisporre/condividere opportune azioni correttive.



12/21

3.8.6 Prevenzione e Protezione

L'U.O. Tutela Sicurezza e Salute dei Lavoratori – Sicurezza Ambiente (Direzione Risorse Umane) è chiamata a vigilare sul rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, salute dei lavoratori e protezione dell'ambiente.

3.9 Altri presidi con ruolo di 2[^] livello di controllo

In Cotral SpA sono presenti presidi organizzativi di secondo livello a ciò dedicati anche in via non esclusiva. Rientrano in questa categoria i settori privacy, disciplina e information technology.

3.9.1 Privacy

L'U.O. Societario e Privacy (Presidenza), è preposta:

- all'analisi dei rischi connessi all'applicazione della normativa sulla privacy;
- al presidio del rispetto della normativa sulla privacy ed al corrispondente monitoraggio;
- alla gestione dei rapporti con enti ed organismi esterni di interfaccia per la privacy.

3.9.2 Disciplina

Nell'ambito della Direzione Risorse Umane, l'U.O. Disciplina e Contenzioso Lavoro, gestisce gli aspetti disciplinari del rapporto di lavoro.

3.9.3 Information Technology

Il Servizio Information and Communication Technologies è tra l'altro chiamato a:

- sostenere la solidità e l'attendibilità del sistema;
- prevenire accessi e utilizzi non autorizzati;
- perseguire un adeguato grado di accessibilità e coerenza dei dati.



13/21

3.10 Le funzioni di controllo di 3[^] livello

La terza linea di controllo è rappresentata dalla funzione Internal Audit, che in Cotral assume la forma di U.O. alle dipendenze della Presidenza.

L'Internal Audit supporta il vertice aziendale in materia di adeguatezza e operatività del primo e del secondo livello e fornisce l'assurance sul disegno e sulla funzionalità complessiva del SCIGR. Verifica che il Management abbia identificato i principali rischi, che questi siano stati valutati con modalità omogenee e che siano state definite e attuate le opportune azioni di mitigazione.

Internal Auditing, che non ha la responsabilità di alcuna area operativa, ha accesso a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico e provvede:

- alla predisposizione del Piano di audit, che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- all'esecuzione degli audit previsti nel Piano e/o richiesti dal Vertice;
- al monitoraggio circa il rispetto delle procedure e del Codice Etico.

Provvede altresì a predisporre e aggiornare il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/2001.

L'unità supporta l'Organismo di Vigilanza, assicura le informazioni dovute al Collegio Sindacale e al Revisore Legale e dà conto costantemente della propria attività al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante relazioni periodiche ovvero documentazione ad hoc all'uopo richiesta.



14/21

4. IL MODELLO DI FUNZIONAMENTO

Il corretto funzionamento del SCIGR si basa su un'efficiente e proficua interazione delle strutture organizzative e degli organi aziendali e mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi primari:

- ✓ eliminazione delle sovrapposizioni metodologiche e organizzative tra le diverse strutture di controllo;
- ✓ condivisione delle metodologie con cui le diverse strutture organizzative effettuano le valutazioni;
- ✓ miglioramento della comunicazione tra le strutture organizzative e gli organi societari;
- √ riduzione del rischio di informazioni "parziali" o "disallineate";
- ✓ capitalizzazione delle informazioni e delle valutazioni delle diverse strutture organizzative.

Il Sistema di Controllo Interno, per essere funzionante, deve essere "integrato" nell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e di governo societario e le sue componenti devono essere tra loro coordinate e interdipendenti. Un sistema non rispondente a questi requisiti determina:

- ✓ sovrapposizioni nelle attività di assessment e gestione del rischio;
- √ inefficienze nell'utilizzo di tempo e risorse;
- ✓ una cattiva percezione delle attività di controllo;
- √ un'incompleta identificazione del rischio;
- √ incoerenza nelle attività di reporting

Si rende dunque utile la predisposizione di un assetto organizzativo che consenta, da un lato, una chiara attribuzione delle responsabilità di gestione, di monitoraggio e di reporting, dall'altro, l'impostazione di un adeguato flusso informativo.

4.1 Flussi di attività

Le attività che concorrono a definire il SCIGR si svolgono in 8 fasi successive, che riflettono le 8 componenti del CoSo-ERM Framework.

Il primo passo (fase 1) consiste nell'analisi del contesto. Previo esame del Manuale Organizzativo vigente e delle Disposizioni/ Ordini di Servizio/ Comunicati al Personale,



15/21

vengono individuati i processi caratterizzanti il contesto aziendale secondo un approccio di tipo "top down".

Quindi, in accordo con i Process Owners, si passa alla definizione degli obiettivi correlati a ciascun processo (fase 2) e degli eventi in grado di pregiudicarne in tutto o in parte il conseguimento (approccio "bottom-up" - fase 3). Le aree di rischio devono essere classificate in modo da consentirne il raggruppamento per tipologia e la costruzione di un ordine di priorità.

Nel passaggio successivo (fase 4), i rischi focalizzati sono valutati incrociando la probabilità dell'evento dannoso con il suo impatto (organizzativo, economico, reputazionale). Questa fase può basarsi su esperienze precedenti, brainstorming, diagrammi causa-effetto, banchmarking. Soprattutto (e ciò vale anche per le fasi 2 e 3), allo scopo di evitare sovrapposizioni, efficientare l'intervento e disporre di un quadro d'insieme il più possibile completo e unitario, è necessario che si tenga conto dell'esistenza e dei risultati dei diversi assessment (per esempio: anticorruzione, ex d. lgs. 231/2001, sistemi integrati Qualità, Ambiente e Sicurezza).

A questo punto, con la previsione degli idonei strumenti di contrasto, si delinea la risposta al rischio (fase 5), risposta che viene poi sottoposta a verifica (fase 6).


Le informazioni prodotte sono così condivise con i competenti attori (fase 7). I Process Owners sono tenuti a comunicare all'Internal Auditor e, per gli aspetti di competenza, alle strutture di controllo di 2^ livello, qualsiasi elemento sopravvenuto in grado di rettificare le valutazioni già espresse.

Il monitoraggio complessivo finale chiude il ciclo (fase 8).

L'intero processo, schematizzato nella figura che segue con l'indicazione delle strutture via via coinvolte, è riassunto in un apposito documento prodotto dall'Internal Audit con cadenza almeno annuale e trasmesso al Presidente del Consiglio di Amministrazione.



16/21



4.2 Flussi informativi tra i soggetti coinvolti nel SCIGR

Con l'obiettivo di consentire al Management e agli organi di gestione e controllo di svolgere il proprio ruolo in materia di SCIGR, sono definiti appositi flussi informativi:

- dal Management di linea verso le funzioni di controllo di secondo livello;
- tra le funzioni di controllo di secondo livello;
- dalle funzioni di controllo di secondo livello verso l'Internal Audit;
- dalle funzioni di controllo di secondo livello al Vertice;
- dall'Internal Audit al Vertice:



17/21


dalle funzioni di controllo verso il Management.

Sono inoltre previsti incontri periodici intra-funzionali tra le unità coinvolte nel controllo e nel monitoraggio del SCIGR.

L'interrelazione tra le diverse strutture si ispira a logiche e principi di:

- efficacia, volendo fornire informazioni utili al destinatario;
- efficienza, garantendo il giusto equilibrio tra esigenze informative e costi;
- completezza;
- chiarezza;
- accuratezza;
- certezza;
- tempestività nell'invio e nell'aggiornamento;
- facile accessibilità agli utenti autorizzati;
- riservatezza.

Il flusso va interpretato come un "moto circolare" che alimenta costantemente il Sistema di Controllo Interno.



Di seguito si elencano i flussi informativi più ricorrenti così come risultanti dalle procedure vigenti, dai monitoraggi effettuati per le finalità dell'Internal Audit e da quelli relativi all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. L'elenco non è da



18/21

intendersi esaustivo. E' inoltre da considerare integrabile/rettificabile a secondo di quanto disposto dall'Azienda sulla base delle risultanze del Piano di Audit, del PTPC e/o di report/indicazioni provenienti da altre strutture coinvolte.

DAL MANAGEMENT V/ FUNZIONI DI CONTROLLO DI 2^ LIVELLO			
Documento oggetto del flusso informativo	Funzione responsabile della trasmissione	Destinatari	Frequenza
Report vendite	SITV - UO Canali di Vendita	DF - UO Controllo di Gestione	mensile
Report retribuzioni e costi	DRU - UO Paghe e Costo del lavoro	DF - UO Controllo di Gestione	mensile
Report di produzione	DO Gomma - DO Ferro	DF - UO Controllo di gestione	mensile
Informativa semestrale contenzioso tributario-fiscale	DF - UO Fiscalità e Contenzioso Tributario	RPCT	semestrale
Verifica contratti di Global/Full Service - report a campione	DO - UO Ing. Manutenzione / UO Gestione Contratti Manutenz.	RPCT	semestrale
Veriche in accettazione magazzino - report a campione / informativa	DO - UO Supply Chain e Magazzini Tecnici	RPCT	semestrale / annuale
Determine sul processo assunzionale		RPCT	a evento
Verifica corretta esecuzione contratti pulizie relazione su eventuali anomalie			
	SFE - UO Pulizie e Vigilanza SFE - UO Gestione Patrimonio / UO		semestrale
Elenco incarichi tecnici Elenco locazioni attive e passive - relazione	Manutenz. Impianti e Infrastrutt.	RPCT	annuale
su eventuali anomalie	SFE - UO Gestione Patrimonio	RPCT	annuale
Report affidamenti diretti, plurimi e/o revoche di affidamenti	SAL	RPCT	annuale
Informativa contenziosi legali	SAL	RPCT	semestrale
Informativa eventuali anomalie regolamento controllo analogo		RPCT	a evento



19/21

TRA FUNZIONI DI CONTROLLO DI 2[^] LIVELLO

Documento oggetto del flusso informativo	Funzione responsabile della trasmissione	Destinatari	Frequenza
Informativa Documento Valutazione rischi ex			
art. 28 d. lgs 81/08	DRU - UO Prevenzione e Protezione	DRU - UO Sistemi Integrati	annuale
Informativa periodica riesame QAS	DRU - UO Sistemi Integrati	DRU - UO Prevenzione e Protezione	annuale
	DO - UO Controllo di Produzione e		
Relazione su rispetto Contratto di Servizio	Contratto di Servizio	RPCT	semestrale
	DRU - UO Disciplina e Contenzioso		
Informativa vertenze giuslavoristiche	Lavoro	RPCT	annuale
Informativa eventuali anomalie regolamento			
controllo analogo	Pres - UO Societario e Privacy	RPCT	a evento
	Pres - UO Societario e Privacy		
Relazione attività DPO	/DPO	RPCT	annuale

DA FUNZIONI DI CONTROLLO DI 2[^] LIVELLO V/ INTERNAL AUDIT

Documento oggetto del flusso informativo	Funzione responsabile della trasmissione	Destinatari	Frequenza
	Pres - UO Societario e Privacy		
Relazione attività DPO	/DPO	Internal Audit	annuale
Relazione adempimenti ex l. 190/2012	RPCT	Internal Audit	annuale
Relazione monitoraggio PTPC	RPCT	Internal Audit	semestrale
Informativa periodica riesame QAS	DRU - UO Sistemi Integrati	Internal Audit	annuale
Audit del sistema QAS	DRU - UO Sistemi Integrati	Internal Audit	trimestrale
Informativa Documento Valutazione rischi ex			
art. 28 d. lgs 81/08	DRU - UO Prevenzione e Protezione	Internal Audit	annuale



Dashboard direzionale

LINEE GUIDA DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

20/21

DALLE FUNZIONI DI CONTROLLO DI 2^ LIVELLO V/ VERTICE			
Documento oggetto del flusso informativo	Funzione responsabile della trasmissione	Destinatari	Frequenza
Budget	DF - UO Controllo di Gestione	CdA / Collegio Sindacale / DG	annuale
Piano Triennale Prevenzione Corruzione	RPCT	CdA / DG / Collegio Sindacale / OdV	annuale
Relazione adempimenti ex l. 190/2012	RPCT	PRES / DG / OdV	annuale
Relazione monitoraggio PTPC	RPCT	PRES / DG / OdV	semestrale
Informativa Documento Valutazione rischi ex art. 28 d. lgs 81/08	DRU - UO Prevenzione e Protezione	PRES / DG / OdV	annuale
Informativa periodica sistema QAS	DRU - UO Sistemi Integrati	PRES /DG	annuale
Relazione attività DPO	Pres - UO Societario e Privacy /DPO	PRES / DG	annuale
1			

DG

mensile

DF - UO Controllo di Gestione

DALL'INTERNAL AUDIT V/ VERTICE			
Documento oggetto del flusso informativo	Funzione responsabile della trasmissione	Destinatari	Frequenza
		CdA / DG / Collegio Sindacale /	
Piano Triennale Audit	Internal Audit	OdV	annuale
Relazione sullo stato del Sistema di Controllo			
Interno	Internal Audit	PRES	annuale
		PRES / DG / Collegio Sindacale /	
Relazione sull'attività svolta	Internal Audit	OdV	trimestrale
Audit Report	Internal Audit	PRES	a evento



21/21

DALLE FUNZIONI DI CONTROLLO V/IL MANAGEMENT flusso informativo destinatari funzione responsabile cadenza DF - UO Controllo di Gestione Dashboard direzionale mensile Management Informativa Documento Valutazione rischi ex art. 28 d. lgs 81/08 DRU - UO Prevenzione e Protezione Management annuale Informativa periodica sistema QAS DRU - UO Sistemi Integrati Management annuale Piano Triennale Prevenzione Corruzione RPCT Management annuale Relazione monitoraggio PTPC RPCT Management semestrale Audit Report Internal Audit Management a evento